

Il rischio del mancato recapito rimane a carico esclusivo del mittente.

Avvertenze:

- le domande di inserimento nell'elenco, per coloro i quali non hanno presentato istanza entro la data prevista dal presente avviso, potranno essere presentate in qualunque momento dell'anno e con le stesse modalità potranno essere aggiornate dagli interessati.
- per quanto attiene l'affidamento dell'incarico della progettazione delle strutture logistiche, la S.I.TO si riserva la facoltà di vagliare e affidare tali incarichi al professionista che avrà maturato altre esperienze professionali legate a centri di logistica.
- non potranno essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:
 - abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale;
 - abbiano abbandonato un incarico già affidato;
 - non abbiano assolto con puntualità, diligenza e professionalità incarichi loro affidati o non abbiano fornito prestazioni considerate valide.
 - non è ammesso il sub-incarico.
 - al momento dell'affidamento dell'incarico, mediante contratto a termine, saranno fissate le modalità dell'incarico stesso, l'entità delle competenze, le modalità di pagamento, i tempi di espletamento e le sanzioni.
 - con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie, con attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all'esperienza maturata, ma soltanto una elencazione di professionisti idonei per eventuali incarichi in rigoroso ordine alfabetico.
 - il curriculum-vitae, così come gli altri elementi a corredo della domanda, ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione dell'incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi attinenti la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, il collaudo finale, in corso d'opera, strutturale e le altre attività connesse.
 - tutti gli elaborati prodotti nell'espletamento dell'incarico dovranno essere consegnati alla S.I.TO S.p.A. in copia cartacea (con numero di copie da concordarsi con la S.I.TO S.p.A.) e su supporto informatico (con formato scelto dalla S.I.TO S.p.A.)
 - il presente avviso viene pubblicato sul BUR, sul sito internet della S.I.TO S.p.A. (www.sitospa.it), inviato all'Ordine Professionale della provincia di Torino degli Ingegneri, Architetti, Geologi, ai Collegi di Geometri e Periti Industriali.
 - si informa che il Decreto Lgs. n. 196/03 ("Codice in materia dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si forniscono le seguenti informazioni:

a. i dati forniti verranno trattati per la seguente finalità istituzionale: affidamento incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione,

collaudatore finale, in corso d'opera, strutturale e attività connesse.

b. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.

c. il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta il mancato inserimento nell'elenco e il non affidamento dell'incarico.

d. il titolare del trattamento dei dati è la Società Interporto di Torino - S.I.TO S.p.A.

e. in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

f. i dati potranno essere comunicati ai soggetti che, per legge, sono deputati allo svolgimento di funzioni di controllo e vigilanza in materia di appalti pubblici.

g. la S.I.TO S.p.A. si riserva di modificare e integrare il presente "Avviso", pubblicando le modifiche e le integrazioni con le stesse formalità previste nelle presenti "Avvertenze" e ciò 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine per presentare la domanda di iscrizione nell'Elenco di cui al precedente punto 11.

h. il presente Avviso, in quanto formalità prescelta per l'individuazione di professionisti a sensi degli articoli 57/6 e 91/2 del D. Lgs. n. 163/2006, non ha valenza di recepire la normativa di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 163/2006, se non per quanto previsto espressamente.

Gli interessati potranno richiedere eventuali informazioni e/o chiarimenti alla S.I.TO S.p.A. - Ufficio Appalti - 011- 3975 975 - fax: 011- 3975775 - e-mail: sitospa@sitospa.it

Orbassano, 13 giugno 2007

Il Presidente
Alessandro Di Benedetto

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Pieve Vergonte (Verbano Cusio Ossola)

Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di "Abbattimento barriere architettoniche nell'ambito del completamento struttura Centro diurno socio terapeutico educativo" cofinanziato dalla Provincia del VCO con i proventi dei canoni idrici

Il Sindaco pro-tempore del Comune di Pieve Vergonte, quindi, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

(omissis)

decreta

di approvare l'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un intervento "abbattimento barriere architettoniche nell'ambito del completamento struttura centro diurno socio terapeutico educativo" cofinanziato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola con proventi dei canoni idrici come da indi-

rizzi deliberati dalla Giunta Provinciale con proprio atto n. 149 del 01.06.2006, debitamente sottoscritto e che fa parte integrante del presente documento;

dispone

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

da' atto

che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Maria Grazia Medali

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Asti

Modifiche apportate al testo dello Statuto comunale con Deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 16.01.2007 (inserimento del nuovo Art. 4 bis)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16/1/2007, lo Statuto del Comune di Asti è stato integrato con il seguente articolo:

Art. 4 bis

(Cittadini non appartenenti all'Unione Europea-Diritto di elettorato attivo e passivo)

1. Possono essere ammessi a partecipare all'elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e dei Consigli Circostrizionali, ed essere eletti, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti che sono previsti per i cittadini italiani, i cittadini stranieri maggiorenni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea che risultino regolarmente soggiornanti in Italia da almeno 5 anni, dei quali, almeno gli ultimi 3, trascorsi con residenza stabile nel Comune di Asti.

2. La partecipazione al voto può essere esercitata previo accoglimento di apposita istanza da presentarsi all'Amministrazione comunale, corredata da idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari. L'istanza deve essere presentata con le modalità e nei termini previsti per le medesime istanze presentate dai cittadini appartenenti all'Unione Europea. I nominativi dei cittadini stranieri le cui istanze sono state accolte sono poi inseriti in apposita lista elettorale aggiunta.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le vigenti disposizioni normative in materia di consultazioni elettorali (ed in particolare le vigenti disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità, ed incompatibilità per le cariche di cui trattasi), in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi avranno applicazione a partire dal 1° luglio 2007.

5. Sono comunque fatte salve le disposizioni di legge in materia.

Comune di Cantarana (Asti)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/05/2006)

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Cantarana è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il comune rappresenta la comunità di Cantarana nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei rapporti con lo Stato, con altri enti o soggetti pubblici e/o privati e nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2
Finalità

1. Il comune, con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità, svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.

2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all'amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e del volontariato.

3. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione, ai principi di libertà, solidarietà e pari dignità delle persone.

4. La sfera di governo del comune è costituita dal proprio ambito territoriale di interessi.

5. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a. trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa, recependo i bisogni della comunità;

b. economicità di gestione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa al fine del raggiungimento degli obiettivi programmatici prefissati, puntando su innovazione e creatività;

c. tutela e promozione dello sviluppo dell'artigianato e delle attività turistiche, attraverso i canali di comunicazione;

d. promozione e tutela delle attività agro-vitivinicole al fine di garantire qualità dei prodotti e sicurezza del consumatore;

e. sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

f. recupero, tutela e sviluppo delle risorse storiche e culturali anche nelle espressioni di lingua, costume e tradizioni locali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

g. incoraggiamento e promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero;

h. promozione ed attuazione di un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi;

i. tutela della salute come bene primario ed insostituibile mediante la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, in collaborazione con gli enti pubblici e le associazioni private a ciò preposte;

j. rimozione degli ostacoli che possono impedire l'effettivo sviluppo della persona umana e l'egualianza tra gli individui.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.

3. Il comune, per il raggiungimento dei propri fini, promuove anche i rapporti di collaborazione e di scambio con altre comunità.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per 9,77 kmq e confina con i Comuni di Villafranca d'Asti, Dusino San Michele, Valfenera, Ferrere, San Damiano d'Asti e Tigliole

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza Don Giovanni Soria, 1.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si svolgono nella sede comunale; in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5

Albo pretorio

1. Nel palazzo civico un apposito spazio è destinato ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. L'affissione degli atti di cui al primo comma è effettuata avvalendosi di un messo comunale.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Cantarana.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse, devono essere appositamente autorizzati dalla giunta comunale.

TITOLO II ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7

Organi

1. Sono organi del comune: il consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale.

2. Sono garantite condizioni di pari opportunità tra uomo e donna attraverso la promozione della presenza di entrambi i sessi all'interno degli organi

collegiali del comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 8

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, rappresenta l'intera comunità ed ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. La durata in carica del consiglio comunale è stabilita dalla legge.

3. Il consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il consiglio comunale adotta il regolamento per la propria organizzazione ed il proprio funzionamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati; alle eventuali modifiche del regolamento si provvede con le stesse modalità.

Art. 9

Competenze ed attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il consiglio comunale ha competenza limitatamente alle materie di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. ed eventualmente a quelle previste da leggi speciali.

3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 10

Attività del consiglio comunale

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie ed è disciplinata da un apposito regolamento.

2. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, ad eccezione dei casi espressamente indicati dalla legge e dal suddetto.

3. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Il consiglio comunale e la giunta comunale rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 11

Sedute e convocazione

1. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

2. La convocazione deve essere fatta con avviso scritto da consegnarsi a domicilio di ogni consigliere comunale; l'avviso deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri comunali almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta straordinaria e almeno cinque per la seduta ordinaria, mentre nei casi d'urgenza è sufficiente che sia consegnato ventiquattro ore prima.

3. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti il sindaco, sentita la giunta comunale, convoca il consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Qualora la convocazione venga richiesta da un quinto dei consiglieri comunali, il consiglio comunale deve essere convocato entro venti giorni dalla richiesta, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.

6. Il Consiglio si riunisce con l'intervento di almeno metà dei consiglieri.

7. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.

8. Nel computo del numero dei componenti del consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

Art. 12

Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali, secondo quanto previsto nel regolamento, possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al segretario comunale; qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri comunali, non componenti la giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 13

Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio, determinando nell'atto di istituzione, i compiti, la composizione (nel rispetto del criterio proporzionale), la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento.

2. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, gli assessori, i funzionari, nonché tecnici ed esperti per l'esame di specifici argomenti.

3. Nel caso in cui il consiglio comunale costituisca commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive o commissioni speciali di inchiesta, la loro presidenza è attribuita ad un membro appartenente alla minoranza consiliare.

Art. 14

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono; la

loro posizione giuridica ed il loro status sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio comunale adotti la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio comunale nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati.

4. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale; le cause giustificative sono l'assenza dovuta a problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia. I consiglieri comunali devono presentare al protocollo del comune la motivazione dell'assenza per essere giustificati; il sindaco, dopo aver preso atto della causa di assenza, ne da lettura al momento dell'apertura della seduta consiliare e qualora verifichi un caso di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al consigliere comunale interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere comunale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale può deliberare la decadenza dello stesso consigliere comunale.

Art. 15

Consigliere anziano

1. Per consigliere anziano si intende colui che, proclamato consigliere, ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti risultanti dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco delle altre liste elettorali; a parità di voti prevarrà il più anziano di età.

Art. 16

Diritti e doveri dei consiglieri comunali

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

2. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di ottenere dagli uffici comunali e dalle aziende e dagli enti dipendenti dal comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato; le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal Regolamento comunale sull'accesso.

3. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.

Art. 17 Il sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica; nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Rappresenta il Comune, esprime l'interesse dell'intera comunità, è garante dello statuto comunale ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. In tale veste:

a. sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;

b. nomina e impartisce direttive al segretario comunale ed al direttore generale, se nominato;

c. nomina e impartisce direttive ai responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;

d. convoca e presiede la giunta comunale;

e. convoca e presiede il consiglio comunale secondo le modalità previste dal relativo regolamento;

f. ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di coordinamento dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;

g. determina l'orario degli uffici comunali, degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

h. sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

i. sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

3. Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene pubblica e di emergenza sanitaria a carattere esclusivamente locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Gli sono inoltre assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 18

Attribuzioni nei servizi di competenza statale.

1. Il sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica;

b. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d. alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Art. 19

Rappresentanza dell'ente e deleghe

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente.

2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è espletata previa autorizzazione della giunta comunale.

3. Il sindaco può altresì delegare ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:

- rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche;

- stipula di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni.

4. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

5. L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento di competenza. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce, ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato la delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

6. La delega può sempre essere revocata dal sindaco senza necessità di motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'amministrazione.

7. Il sindaco può attribuire ad assessori e consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento che si concluda con un atto amministrativo avente efficacia esterna.

Art. 20

Vicesindaco

1. Il vicesindaco è l'assessore che viene nominato dal sindaco per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

2. In caso di assenza del vicesindaco, contemporanea a quella del sindaco, l'assessore più anziano di età eserciterà le funzioni vicarie del sindaco.

Art. 21

La giunta comunale.

1. La giunta comunale è l'organo di governo del comune, collabora con il sindaco nell'amministrazione dello stesso ed opera per mezzo di deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

Art. 22

Composizione e nomina

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero massimo di quattro assessori, compreso il Vicesindaco.

2. E' nominata dal sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, normalmente scegliendo tra i consiglieri comunali; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio comunale, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni partecipano al consiglio comunale ed ai lavori delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato.

4. Non possono far parte della giunta contemporaneamente assessori che siano tra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti e affini fino al 2° grado; analogamente non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti e affini fino al 3° grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

5. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino alla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

6. Il sindaco riferisce al consiglio comunale, nella prima seduta utile, delle deleghe conferite o revocate ai singoli assessori.

7. Nel corso del mandato amministrativo il sindaco può revocare dall'incarico uno o più assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti. La revoca è sinteticamente motivata anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

Art. 23

Competenze

1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario comunale, del direttore generale se nominato o dei responsabili dei servizi, riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. In particolare:

a. adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;

b. autorizza a promuovere o a resistere alle liti, indipendentemente dall'ordine e dal grado di giudizio.

Art. 24

Funzionamento

1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

3. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.

4. Le proposte di deliberazione sottoposte alla stessa devono riportare il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario; il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere l'attribuzione al segretario comunale del visto di conformità.

5. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, oltre il Sindaco. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti.

6. A discrezione del sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta funzionari del comune, cittadini o autorità al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 25

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

3. Nelle votazioni palesi della giunta comunale, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o di chi per lui presiede la riunione.

4. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge. L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti sono curate dal responsabile del servizio o dal segretario comunale.

5. La verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale è curata dal segretario comunale, il quale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

6. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e

contro ogni proposta; in caso di parità di voti la proposta di deliberazione non viene approvata.

7. Ogni consigliere comunale o assessore ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi dello stesso.

8. I verbali delle sedute consiliari e delle riunioni della giunta comunale sono firmati dal Sindaco e dal segretario comunale.

9. Tutti gli amministratori hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti di contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

10. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di loro competenza.

Art. 26

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta comunale non comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri comunali assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua acquisizione al protocollo del comune; se viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio comunale ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III UFFICI E PERSONALE

Art. 27

Struttura

1. Gli uffici comunali sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità e responsabilità e secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

2. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta comunale e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi.

3. La giunta comunale approva il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, promuovendo l'ammmodernamento delle strutture e la formazione del personale.

Art. 28

Ordinamento degli uffici e dei servizi.

1. Il comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa ed i rapporti tra questi e gli organi amministrativi.

2. L'organizzazione del comune si articola in servizi.

3. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 29

Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo della Agenzia Autonoma dei Segretari; il sindaco può inoltre conferirgli le funzioni di direttore generale.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione dell'ufficio del segretario comunale.

Art. 30

Attribuzioni

1. Il segretario comunale è un funzionario pubblico e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità amministrativa alle leggi, al presente statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia provveduto a nominare il direttore generale.

3. Il segretario comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del consiglio comunale ed alle riunioni della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione; può altresì essere chiamato a partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente.

4. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco.

Art. 31

Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni per il raggiungimento della soglia demografica minima stabilita dalla legge per la nomina del direttore generale.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 32

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta comunale, nonché in ogni altro caso di particolare gravità accertata.

4. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale; egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a. predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b. organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta comunale; verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto; promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

c. autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

d. emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;

e. promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art. 33

Responsabili dei servizi

1. Ai responsabili di servizio spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente, con le definizioni del regolamento di organizzazione.

2. Sono altresì attribuiti ai responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali quelli elencati all'articolo 107 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

3. Il sindaco può delegare ai responsabili dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai

regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi può avvenire mediante convenzionamento con altri comuni o con contratto a tempo indeterminato, così come disciplinato nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV RESPONSABILITÀ

Art. 34

Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali hanno l'obbligo di risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi in materia, a seguito di denuncia rivolta al Procuratore Generale della Corte dei Conti.

3. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 35

Responsabilità verso terzi

1. Nel caso in cui amministratori e dipendenti, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. La responsabilità personale di un amministratore o dipendente sussiste quando la violazione del diritto del terzo sia derivata dalla loro azione positiva, dalla loro omissione o dall'ingiustificato ritardo di operazioni alle quali detti soggetti sono obbligati per norma di legge o di regolamento.

3. Se il comune ha corrisposto ad un terzo l'ammontare del danno cagionato da un amministratore o dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

4. Qualora la violazione del diritto di terzi derivi da atti od operazioni di organi collegiali comunali, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del consesso che hanno partecipato all'atto od operazione; la responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare in verbale il proprio dissenso.

Art. 36

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro comunale o che sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca senza autorizzazione nel maneggio del denaro del comune, devono rendere conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

TITOLO V CONTROLLO INTERNO

Art. 37

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una

lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio comunale richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore del conto e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 38 Revisore del conto

1. Il revisore del conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 39 Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c. il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d. gli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato e l'individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 40 Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 41 Gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b. in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;

c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e. a mezzo società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare o all'ambito territoriale, la partecipazione di più soggetti pubblici e privati.

2. Il consiglio comunale può prevedere che il pubblico servizio si svolga in forma singola o associata mediante convenzione, unione di comuni, consorzio o accordo di programma.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

4. I poteri che, ad eccezione del referendum, il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitale a maggioranza pubblica.

5. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

Art. 42 Gestione in economia

1. L'organizzazione e la gestione dei servizi in economia sono disciplinate da appositi regolamenti.

Art. 43

Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione o tecniche per studi, compiti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

4. Le aziende speciali possono operare anche al di fuori del territorio comunale, previa stipula di convenzioni che garantiscano l'economicità e la migliore qualità dei servizi erogati.

Art. 44

Istituzioni

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al comma precedente determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornamenti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 45

Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi mediante la stipulazione di apposite convenzioni con gli altri enti locali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con persona-

le distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 46

Consorzi

1. Il comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti e la trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.

5. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte degli stessi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

6. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale ed a quelli creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali, mentre agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art. 47

Unione di comuni

1. In considerazione delle condizioni territoriali e sociali del comprensorio di cui è parte, il comune si fa promotore di iniziative tese all'unione con uno o più comuni di norma contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. Le unioni di comuni sono enti locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai rispettivi consigli comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art. 48

Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria del comune sull'opera, sugli interventi e sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni previste dalla legge.

TITOLO VII PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 49 Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Il consiglio comunale può approvare un regolamento nel quale vengono definite le modalità organizzative e le funzioni delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Art. 50 Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale sul diritto all'accesso e sul procedimento amministrativo.

Art. 51 Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, residenti nel comune, possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

2. Le istanze, petizioni e proposte possono essere avanzate anche dai cittadini dell'Unione europea e dagli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 52 Modalità di presentazione

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte, tranne l'individuazione del proponente responsabile, con il relativo indirizzo, al quale trasmettere le eventuali comunicazioni.

2. Esse devono essere indirizzate al sindaco, contenere in modo chiaro quanto richiesto o proposto ed essere regolarmente firmate.

Art. 53 Definizione

a. Per istanze e petizioni si intendono le richieste scritte presentate da cittadini singoli o associati residenti nel comune, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi, di competenza del sindaco, della giunta comunale, del segretario comunale o dei responsabili dei servizi; sull'istanza l'autorità comunale competente provvede entro trenta giorni dal suo ricevimento al protocollo del comune.

b. Per proposte si intendono le richieste scritte, presentate da almeno il 20% degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, per l'adozione di un atto di contenuto determinante, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del consiglio

comunale o della giunta comunale; il segretario comunale cura che siano acquisiti sulla proposta i competenti pareri e che la stessa sia inserita nell'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale o della prima riunione utile della giunta comunale.

c. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

d. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a. la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, la dotazione organica e le relative variazioni;

b. i piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;

c. i tributi locali, le tariffe dei servizi e le altre imposizioni;

d. il bilancio e la contabilità finanziaria;

e. le espropriazioni per pubblica utilità;

f. le designazioni e le nomine dei rappresentanti del comune.

e. Il comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa; a tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dagli uffici comunali.

Art. 54 Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi, in tutte le materie di esclusiva competenza dell'ente, come strumenti di partecipazione popolare.

2. Detti referendum non possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

3. I soggetti promotori dei referendum sono:

a. un numero di cittadini elettori non inferiore alla maggioranza assoluta degli stessi;

b. il consiglio comunale, con una maggioranza di due terzi dei consiglieri comunali assegnati.

4. Non possono proporsi referendum in materia di:

- statuto, regolamento del consiglio comunale e regolamento di contabilità;

- bilancio preventivo e rendiconto della gestione;

- provvedimenti concernenti tributi e tariffe;

- atti relativi al personale del Comune;

- espropriazione per pubblica utilità ed occupazione d'urgenza;

- designazioni e nomine.

5. I requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative e di svolgimento della consultazione sono previste nell'apposito regolamento comunale; qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un'unica tornata annuale.

6. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto di voto

7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal sindaco, il consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Art. 55
Diritto d'accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 56
Diritto d'informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. Il regolamento individua e disciplina le modalità di accesso agli atti.

Art. 57
Diritti del contribuente

1. In materia di tributi comunali, l'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.

2. In materia tributaria, il comune ispira la sua attività al rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e motivazione degli atti.

3. Ogni contribuente può rivolgere al comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dallo stesso, con riferimento a casi concreti e personali; la presentazione di dette istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

4. L'amministrazione comunale deve inoltre portare tempestivamente a conoscenza dei contribuenti, con mezzi idonei, tutti gli atti in materia tributaria da essa emanati.

Art. 58
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune, nell'ottica di una maggiore tutela dell'interesse collettivo.

2. Se il giudice adito emana ordine di integrazione del contraddittorio, la giunta comunale delibera la costituzione in giudizio del comune; in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, eccetto nel caso in cui il comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Ai fini della tutela ambientale, le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 349/1986 possono intentare azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 59
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 30% dei cittadini elettori per proporre modifiche allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli; in tale ipotesi si applica la disciplina prevista

per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 60
Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:
- nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
- in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservate dalla legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere comunale ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti debbono essere consultati i soggetti interessati, qualora possano essere individuati.

6. I regolamenti entrano in vigore ad esecutività avvenuta, a termini di legge, della relativa deliberazione di approvazione.

Art. 61
Sanzioni amministrative per violazione
dei regolamenti comunali

1. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è definita da ciascun regolamento.

Art. 62
Norme transitorie e finali

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Comune di Rivoli (Torino)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 18/04/2007 - Modificazioni allo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 125 del 13 dicembre 1999

L'art. 14 dello statuto è sostituito dal seguente;
Art. 14 Commissioni

1. Le Commissioni comunali si suddividono in:

a) Commissioni consiliari permanenti, tra le quali la commissione capigruppo e la commissione di controllo e garanzia;

b) Commissioni tecnico- consultive previste per legge;

c) Commissione d'indagine o d'inchiesta.

Art. 16 Commissioni consiliari permanenti

Inserire dopo il comma 3 il comma 3 bis

“La commissione di controllo e garanzia ha il compito del controllo sull'attività gestionale del Comune ed il controllo sull'andamento delle aziende speciali, istituzionali, enti e società alle quali il Comune partecipa.”

L'art. 18 dello statuto è sostituito dal seguente;

Art. 18 Commissione d'indagine o d'inchiesta

1. La commissione d'indagine o d'inchiesta è istituita dal Consiglio per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nell'attività amministrativa del Comune. E' presieduta da un Consigliere di minoranza;

2. I poteri la composizione e il funzionamento di detta commissione sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio.

ALTRI ANNUNCI

Agenzia Torino 2006 - Torino

Decreto di espropriazione e asservimento n. 08-R01 - Realizzazione dell'impianto di risalita "Ski Lodge-La Sellette" nel Comune di cesana Torinese

A favore della Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello, 165, dei beni immobili siti nel Comune di Cesana Torinese inerenti i lavori di realizzazione dell'impianto di risalita "Ski Lodge-La Sellette".

Il Dirigente Amministrativo Responsabile del
Procedimento Espropriativo

(omissis)

decreta

A favore della Regione Piemonte con sede in Torino - Piazza Castello, 165 - (omissis)- viene autorizzata l'espropriazione dei beni immobili siti nel Comune di Cesana Torinese di proprietà delle Ditte riportate nell'elenco allegato "B" facente parte integrante del presente Decreto.

(omissis)

E' altresì autorizzata in favore della Regione Piemonte l'imposizione di servitù sugli immobili indicati nell'allegato elenco "B".

(omissis)

Torino, 8 giugno 2007

Il Dirigente Amministrativo
Responsabile del procedimento espropriativo
Giovanni Iodice

Agenzia Torino 2006 - Torino

Decreto di espropriazione e asservimento n. 09-R13 - Realizzazione dell'impianto di risalita "La Coche-Serra Granet-Colle Bercia" nel Comune di Cesana Torinese

A favore della Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello, 165, dei beni immobili siti nel Comune di Cesana Torinese inerenti i lavori di realizzazione dell'impianto di risalita "La Coche-Serra Granet-Colle Bercia".

Il Dirigente Amministrativo Responsabile del
Procedimento Espropriativo

(omissis)

decreta

A favore della Regione Piemonte con sede in Torino - Piazza Castello, 165 - (omissis) - viene autorizzata l'espropriazione dei beni immobili siti nel Comune di Cesana Torinese di proprietà delle Ditte riportate nell'elenco allegato "C" facente parte integrante del presente Decreto.

(omissis)

E' altresì autorizzata in favore della Regione Piemonte l'imposizione di servitù sugli immobili indicati nell'allegato elenco "C".

(omissis)

Torino, 8 giugno 2007

Il Dirigente Amministrativo
Responsabile del procedimento espropriativo
Giovanni Iodice

Agenzia Torino 2006 - Torino

Decreto di espropriazione e asservimento n. 10-R14 - Realizzazione dell'impianto di risalita "Trebials" nel Comune di Sestriere

A favore della Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello, 165, dei beni immobili siti nel Comune di Sestriere inerenti i lavori di realizzazione dell'impianto di risalita "Trebials".

Il Dirigente Amministrativo Responsabile del
Procedimento Espropriativo

(omissis)

decreta

A favore della Regione Piemonte con sede in Torino - Piazza Castello, 165 - (omissis) - viene autorizzata l'espropriazione dei beni immobili siti nel Comune di Sestriere di proprietà delle Ditte riportate nell'elenco allegato "C" facente parte integrante del presente Decreto.

(omissis)

E' altresì autorizzata in favore della Regione Piemonte l'imposizione di servitù sugli immobili indicati nell'allegato elenco "C".

(omissis)

Torino, 8 giugno 2007

Il Dirigente Amministrativo
Responsabile del procedimento espropriativo
Giovanni Iodice

Agenzia Torino 2006 - Torino

Decreto di espropriazione e asservimento n. 11-R15 - Realizzazione dell'impianto di risalita "Baby Sansicario" nel Comune di Cesana Torinese

A favore della Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello, 165, dei beni immobili siti nel Comune di Cesana Torinese inerenti i lavori di realizzazione dell'impianto di risalita "Baby Sansicario".

Il Dirigente Amministrativo Responsabile del Procedimento Espropriativo

(omissis)

decreta

A favore della Regione Piemonte con sede in Torino - Piazza Castello, 165 - (omissis) - viene autorizzata l'espropriazione dei beni immobili siti nel Comune di Cesana Torinese di proprietà delle Ditte riportate nell'elenco allegato "C" facente parte integrante del presente Decreto.

(omissis)

E' altresì autorizzata in favore della Regione Piemonte l'imposizione di servitù sugli immobili indicati nell'allegato elenco "C".

(omissis)

Torino, 8 giugno 2007

Il Dirigente Amministrativo
Responsabile del procedimento espropriativo
Giovanni Iodice

Agenzia Torino 2006 - Torino

Decreto di asservimento n. 12-P01 - Modifiche ed adeguamenti alle piste per lo svolgimento delle gare di sci alpino "Down Hill Woman" nel Comune di Cesana Torinese

A favore della Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello, 165, dei beni immobili siti nel Comune di Cesana Torinese inerenti i lavori per le modifiche ed adeguamenti alle piste per lo svolgimento delle gare di sci alpino "Down Hill Woman"

Il Dirigente Amministrativo Responsabile del Procedimento Espropriativo

(omissis)

decreta

A favore della Regione Piemonte con sede in Torino - Piazza Castello, 165 - (omissis) - viene autorizzata l'imposizione coattiva di servitù connessa alla gestione di pista sciabile dei beni immobili siti nel Comune di Cesana Torinese e di proprietà delle Ditte riportate nell'elenco allegato "C" facente parte integrante del presente Decreto.

(omissis)

(omissis)

Torino, 8 giugno 2007

Il Dirigente Amministrativo
Responsabile del procedimento espropriativo
Giovanni Iodice

Agenzia Torino 2006 - Torino

Decreto di espropriazione e asservimento n. 13-I05 - Realizzazione dell'impianto di innevamento programmato "Sagnalonga" nel Comune di Cesana Torinese

A favore della Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello, 165, dei beni immobili siti nel Comune di Cesana Torinese inerenti i lavori di realizzazione dell'impianto di innevamento programmato "Sagnalonga".

Il Dirigente Amministrativo Responsabile del Procedimento Espropriativo

(omissis)

decreta

A favore della Regione Piemonte con sede in Torino - Piazza Castello, 165 - (omissis) - viene autorizzata l'espropriazione dei beni immobili siti nel Comune di Cesana Torinese di proprietà delle Ditte riportate nell'elenco allegato "C" facente parte integrante del presente Decreto.

(omissis)

E' altresì autorizzata in favore della Regione Piemonte l'imposizione di servitù sugli immobili indicati nell'allegato elenco "C".

(omissis)

Torino, 8 giugno 2007

Il Dirigente Amministrativo
Responsabile del procedimento espropriativo
Giovanni Iodice

Agenzia Torino 2006 - Torino

Decreto di espropriazione e asservimento n. 14-I08 - Realizzazione dell'impianto di innevamento programmato "Sportinia" nel Comune di Sauze d'Oulx

A favore della Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello, 165, dei beni immobili siti nel Comune di Sauze d'Oulx inerenti i lavori di realizzazione dell'impianto di innevamento programmato "Sportinia".

Il Dirigente Amministrativo Responsabile del Procedimento Espropriativo

(omissis)

decreta

A favore della Regione Piemonte con sede in Torino - Piazza Castello, 165 - (omissis) - viene autorizzata l'espropriazione dei beni immobili siti nel Comune di Sauze d'Oulx di proprietà delle Ditte riportate nell'elenco allegato "C" facente parte integrante del presente Decreto.

(omissis)

E' altresì autorizzata in favore della Regione Piemonte l'imposizione di servitù sugli immobili indicati nell'allegato elenco "C".

(omissis)

Torino, 8 giugno 2007

Il Dirigente Amministrativo
Responsabile del procedimento espropriativo
Giovanni Iodice

Agenzia Torino 2006 - Torino

Decreto di espropriazione e asservimento n. 15-I07-Realizzazione dell'impianto di innevamento programmato "Area Clotes" nei Comuni di Oulx e Sauze d'Oulx

A favore della Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello, 165, dei beni immobili siti nei Comuni di Oulx e Sauze d'Oulx inerenti i lavori di realizzazione dell'impianto di innevamento programmato "Area Clotes".

Il Dirigente Amministrativo Responsabile del Procedimento Espropriativo

(omissis)

decreta

A favore della Regione Piemonte con sede in Torino - Piazza Castello, 165 - (omissis) - viene autorizzata l'espropriazione dei beni immobili siti nei Comuni di Oulx e Sauze d'Oulx di proprietà delle Ditte riportate nell'elenco allegato "C" facente parte integrante del presente Decreto.

(omissis)

E' altresì autorizzata in favore della Regione Piemonte l'imposizione di servitù sugli immobili indicati nell'allegato elenco "C".

(omissis)

Torino, 8 giugno 2007

Il Dirigente Amministrativo
Responsabile del procedimento espropriativo
Giovanni Iodice

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino

Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Cavagnolo in data 05/06/2006

La 1ª Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Fontanetto Po, Brusasco, Crescentino, Chivasso, San Sebastiano da Po, Cavagnolo (ambito territoriale n. 17) e nella sede dell'ATC di Torino in data 11/06/2007, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Cavagnolo in data 05/06/2006 per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente della Commissione
Franco Gamba

Comune di Agliano Terme (Asti)

Approvazione piano di recupero proposto in zona R.A. del P.R.G.C.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di approvare ai sensi della normativa regionale richiamata in narrativa, il Piano di Recupero in zona R.A. di P.R.G.C., da attuarsi su di un immobile in-

dividuato e censito al N.C.T. al Foglio 6 mappale n. 97 composto dai seguenti elaborati:

- Schema di convenzione urbanistica ai sensi dell'art.30, legge 05.08.1978 n. 457 (composta da una premessa e n. 13 articoli), computo metrico estimativo, conteggi planovolumetrici, dimostrazione grafica dei conteggi planovolumetrici, relazione illustrativa, documentazione fotografica, Tav.1/9 - Estratti di mappa catastale, P.R.G.C., I.G.M. e C.T.R., Tav. 2/9 - Planimetria generale di rilievo, Tav. 3/9 - Planimetria generale di progetto, Tav.4/9 - Planimetria di progetto con indicazione delle reti di urbanizzazione, Tav. 5/9 - Piante di rilievo ai vari livelli, Tav. 6/9 - Piante di progetto ai vari livelli, Tav. 7/9 - Piante di raffronto ai vari livelli, Tav. 8/9 - Sezioni di rilievo, progetto e raffronto, tav. 9/9 - Prospetti di rilievo, progetto e raffronto;

- Di incaricare il responsabile del procedimento di tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione.

Comune di Bannio Anzino (Verbano Cusio Ossola)

Bando di concorso per l'assegnazione di lotto di edilizia economica popolare nel Comune di Bannio Anzino

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 29.03.2007 si rende noto che ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 ed art. 55 della Legge 5/8/1978 n. 457 e della L.R. 10/12/184 n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, viene pubblicato il nuovo Bando di Concorso per l'assegnazione di Lotto di Edilizia Economica Popolare di nuova costruzione nel Comune di Bannio Anzino (Lotto n. 2) che estende la possibilità di partecipazione anche alle province di Novara, Varese e Vercelli.

Le domande dovranno essere presentate al Comune di Bannio Anzino entro il termine tassativo ed improrogabile di 30 giorni dalla data di pubblicazione, per estratto, del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La domanda va presentata su moduli opportunamente predisposti e distribuiti a richiesta presso l'Ufficio Comunale di Bannio Anzino.

Si informa inoltre che si potrà prendere visione e ritirare copia integrale del Bando e la domanda allegata presso l'Ufficio Comunale (0324.89104) e che lo stesso è stato pubblicato ed è scaricabile dal sito ufficiale del Comune (www.comune.bannioanzino.vb.it).

Comune di Bellino (Cuneo)

Modifiche e integrazione al Regolamento Edilizio. Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 14/05/2007

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) la narrativa premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di apportare al regolamento edilizio comunale approvato con propria deliberazione n. 2 del 30.01.2006 le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Art. 18 - Superficie utile lorda della costruzione (sul) - al 2° comma dopo il punto "ai cavedi" viene aggiunto quanto di seguito:

i sottotetti che non siano in corrispondenza di botole per il conveniente accesso o da vani aperti direttamente collegati con scale esterne.

Art. 28 - Salubrità del terreno e della costruzione - al 3° comma dopo le parole "alle strutture sovrastrutturate" viene aggiunto quanto segue:

L'efficacia di tali interventi deve essere opportunamente valutata tenendo debitamente conto sia delle caratteristiche territoriali d'insieme sia delle caratteristiche del terreno di fondazione.

Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - al 1° comma dopo le parole "qualificazione ambientale" viene aggiunto quanto segue:

Il ripristino e/o potenziamento della copertura vegetale rappresentano, inoltre, una pratica indispensabile ai fini della mitigazione della pericolosità frana.

Art. 32 - Inserimento ambientale delle costruzioni - al 2° comma dopo le parole "le caratteristiche peculiari" viene aggiunto quanto di seguito:

In particolare, tenendo debitamente conto di tutti gli elementi caratterizzanti la dinamica del versante nel suo insieme (fenomeni franosi, fenomeni fluvio-torrentizi, fenomeni valanghivi, ecc.), deve essere opportunamente valutata la compatibilità dell'intervento nei confronti della stabilità dell'area interessata (stabilità del versante, stabilità del manto nevoso, deflusso delle acque, ecc.).

Art. 33 - Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private - dopo il 7° comma viene aggiunto il seguente comma:

Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale. Comunque nel caso di muri di recinzione, non deve ostacolare o compromettere totalmente lo sgombero della neve e le distanze di muri/pali/reti possono andare da una distanza di m. 0,50 - 1 - 1,50 o superiori, fanno parte delle valutazioni le seguenti considerazioni: strada chiusa; lunghezza della strada chiusa; strada di collegamento tra borgate; strada d'ingresso alla borgata; strada troppo stretta al traffico; strada con previsione ampliamento al traffico. Tale valutazione sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento in funzione della situazione geometrica dei luoghi. Il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione sarà comunque subordinato alla sottoscrizione da parte del proprietario richiedente di un atto unilaterale di impegno a rimuovere a propria cura e spese il manufatto su richiesta del Comune per consentire una maggiore sezione viaria, e a sostenere le spese per riparare la recinzione qualora danneggiata nello sgombero neve.

Art. 36 - Altezza interna dei locali abitativi - il 3° comma viene così sostituito:

L'altezza minima interna utile, nel caso di ristrutturazione parziale, misurata tra pavimento e soffitto dei locali adibiti ad abitazione o ad usi comportanti la presenza umana anche non permanente, può essere mantenuta pari a quella esistente. Viene fissata per tutto il territorio comunale per edifici di nuova

costruzione o ristrutturazione totale, l'altezza in metri 2,55 (riducibile a metri 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli). Nel caso di cui al precedente comma 2, l'altezza minima interna utile è da verificarsi sul calcolo dell'altezza media. Per i fabbricati che si trovano in centro urbano ad alta densità abitativa è comunque consentito la sopraelevazione, che permetta la realizzazione (indicativamente 30 cm.) di cordoli per l'adeguamento alla vigente normativa antisismica, fatti salvi i diritti di terzi e nel rispetto delle norme sulle distanze.

Art. 39 - Coperture, canali di gronda e pluviali - dopo il 6° comma vengono aggiunti i seguenti commi:

Sono ammesse coperture a pannelli fotovoltaici previa la necessaria autorizzazione di idoneità ambientale.

Sui tetti cui viene prescritta la copertura in losa, sono ammessi gli abbaini tipo velox., mentre per quelli volumetrici bisogna rispettare le caratteristiche architettoniche esistenti nell'interno edificato e/o nell'ambito comunale: velux e abbaini sono comunque consentiti solo se viene dimostrata l'impossibilità di consentire la necessaria ventilazione e illuminazione diurna (1/8 della superficie di pavimento).

Viene prescritta la copertura in losa solo per gli agglomerati urbani o per le abitazioni marginali ritenute di particolare rilevanza storica. Per il rimanente abitativo viene assentita la tegola in cemento o simile alle lose, oppure le coperture in lamiera grecate verniciate o zincate color nero, esclusivamente per le strutture d'alpeggio. Per l'ultima viene richiesto l'autorizzazione dell'Ente Ambientale Regionale.

Art. 50 - Prefabbricati e bassi fabbricati ad uso ricovero legno da ardere - al 2° comma dopo le parole "legna da ardere" vengono aggiunte le parole:

è un intervento subordinato a denuncia di inizio attività.

Al 2° comma dopo la parola "lose" si aggiunge la seguente frase:

o similari). La D.I.A. dovrà avere allegato un atto unilaterale di impegno sottoscritto a norma di legge, in cui il richiedente si impegna a non utilizzare ad altro uso il deposito per legna da ardere. Qualora cessi tale destinazione, nell'atto di impegno sarà precisato che il ricovero verrà demolito a cura e spese del richiedente.

Art. 70 - Deroche e rispetto cimiteriale - viene aggiunto il 2° comma del seguente tenore:

L'area cimiteriale, considerando la morfologia e le scarse zone abitative del luogo presenta una fascia di rispetto cimiteriale di 50m. oltre il muro esistente del cimitero. Il regolamento edilizio per motivi di igiene urbana non consente in tale fascia la costruzione di nuovi edifici di civile abitazione ai sensi dell'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e s. m. e i., né l'ampliamento delle abitazioni esistenti. Per i fabbricati abitativi che si trovano nel perimetro dell'area di rispetto è consentita la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione senza aumento di volume.

3) Di dare atto che a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate la formulazione definitiva degli articoli prima menzionati è la seguente:

Art. 18 - Superficie utile lorda della costruzione (sul):

La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati (mq), è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.

Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

ai "bow window" ed alle verande;

ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

- ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrioni dei macchinari degli ascensori, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;

- ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

- agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;

- ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili;

- ai cavedi;

- i sottotetti che non siano in corrispondenza di botole per il conveniente accesso o da vani aperti direttamente collegati con scale esterne.

Art. 28 - Salubrità del terreno e della costruzione:

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.

Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.

Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti. L'efficacia di tali interventi deve essere opportunamente valutata tenendo debitamente conto sia delle caratteristiche territoriali d'insieme sia delle caratteristiche del terreno di fondazione.

In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.

I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m., ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione.

Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.

Possano essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del proget-

tista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale. Il ripristino e/o potenziamento della copertura vegetale rappresentano, inoltre, una pratica indispensabile ai fini della mitigazione della pericolosità franosa.

Il Dirigente, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.

La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.

Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.

Il Dirigente, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.

Art. 32 - Inserimento ambientale delle costruzioni

Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.

I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nelle tipologie architettoniche e costruttive, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari. In particolare, tenendo debitamente conto di tutti gli elementi caratterizzanti la dinamica del versante nel suo insieme (fenomeni franosi, fenomeni fluvio-torrentizi, fenomeni valanghivi, ecc.), deve essere opportunamente valutata la compatibilità dell'intervento nei confronti della stabilità dell'area interessata

(stabilità del versante, stabilità del manto nevoso, deflusso delle acque, ecc.).

Il Dirigente, sentito eventualmente il parere della Commissione Edilizia nei casi previsti all'art.3, comma 1, del presente regolamento in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.

Il Dirigente, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti, quali: scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, superfetazioni, ecc., che non si accordano con le caratteristiche ambientali.

I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

Art. 33 - Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.

E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici e decorativi aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio nonché interesse di testimonianza storica quali fontane, esedre, architravi lapidei, portali, finestre a monofora e bifora, balconate lignee, finestre con riquadrature decorate, edicole sacre, antiche targhe e simili.

Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura con i colori originali delle costruzioni deterioratesi.

I prospetti architettonicamente unitari debbono essere intonacati e tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di intonacatura e di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.

Per tutti gli interventi su edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela e non sottoposti al parere obbligatorio della C.E., inerenti la scelta del colore della tinteggiatura delle fronti delle singole parti degli edifici nonché l'individuazione dei materiali sono subordinati al parere dell'ufficio competente. A tale riguardo è opportuno presentare apposita documentazione dalla quale si evincano le caratteristiche dei materiali e relativi colori.

Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.

Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, il Dirigente ha la facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, il Dirigente può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni spe-

ciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale. Comunque nel caso di muri di recinzione, non deve ostacolare o compromettere totalmente lo sgombero della neve e le distanze di muri/pali/reti possono andare da una distanza di m. 0,50 - 1 - 1,50 o superiori, fanno parte delle valutazioni le seguenti considerazioni: strada chiusa; lunghezza della strada chiusa; strada di collegamento tra borgate; strada d'ingresso alla borgata; strada troppo stretta al traffico; strada con previsione ampliamento al traffico. Tale valutazione sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento in funzione della situazione geometrica dei luoghi. Il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione sarà comunque subordinato alla sottoscrizione da parte del proprietario richiedente di un atto unilaterale di impegno a rimuovere a propria cura e spese il manufatto su richiesta del Comune per consentire una maggiore sezione viaria, e a sostenere le spese per riparare la recinzione qualora danneggiata nello sgombero neve.

Art. 36 - Altezza interna dei locali abitativi

Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".

Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differente sezione longitudinale e trasversale, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per la superficie utile di pavimento corrispondente all'area netta del pavimento stesso ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sginci di porte e finestre, fino a una profondità massima di 0,50 m.

L'altezza minima interna utile, nel caso di ristrutturazione parziale, misurata tra pavimento e soffitto dei locali adibiti ad abitazione o ad usi comportanti la presenza umana anche non permanente, può essere mantenuta pari a quella esistente. Viene fissata per tutto il territorio comunale per edifici di nuova costruzione o ristrutturazione totale, l'altezza in metri 2,55 (riducibile a metri 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli). Nel caso di cui al precedente comma 2, l'altezza minima interna utile è da verificarsi sul calcolo dell'altezza media. Per i fabbricati che si trovano in centro urbano ad alta densità abitativa è comunque consentito la sopraelevazione, che permetta la realizzazione (indicativamente 30 cm.) di cordoli per l'adeguamento alla vigente normativa antisismica, fatti salvi i diritti di terzi e nel rispetto delle normative sulle distanze.

Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale dal calcolo di cui al comma 2, si deve escludere la porzione di sagoma volumetrica avente altezza inferiore a metri 1,80, salvo diverse disposizioni di legge.

Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dal R.E. e dalle leggi vigenti in materia, nei casi di:

Per le nuove costruzioni, nei casi di:

- ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
- inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
- ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
- Per le costruzioni esistenti, nei casi di:
 - interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 - interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.

In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di agibilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.

Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a metri 1,80 salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 39 - Coperture, canali di gronda e pluviali

Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture, piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali da impiegarsi, nonché al rispetto delle vigenti leggi e specifiche tecniche in materia si fa riferimento alle indicazioni fornite dal P.R.G.C.

I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti nelle aree non servite da impianto fognante.

Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.

Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali devono essere incassati ad una altezza minima di metri 2,50 dal piano marciapiede o stradale; in tutti gli altri casi è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.

Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento

di direzione o la confluenza con altre condutture; le colonne verticali di scarico devono essere collegate tramite la rete interna del collettore di uscita. Quest'ultimo deve essere dotato di idoneo pozzetto a doppio chiusino per le ispezioni, ubicato entro la proprietà privata. Un altro pozzetto per le ispezioni al fognolo di allacciamento deve essere ubicato in sede stradale o in marciapiede, nel rispetto del Regolamento delle Fognature del Comune di Bellino.

Sono ammesse coperture a pannelli fotovoltaici previa la necessaria autorizzazione di idoneità ambientale.

Sui tetti cui viene prescritta la copertura in losa, sono ammessi gli abbaini tipo velux., mentre per quelli volumetrici bisogna rispettare le caratteristiche architettoniche esistenti nell'interno edificato e/o nell'ambito comunale: velux e abbaini sono comunque consentiti solo se viene dimostrata l'impossibilità di consentire la necessaria ventilazione e illuminazione diurna (1/8 della superficie di pavimento).

Viene prescritta la copertura in losa solo per gli agglomerati urbani o per le abitazioni marginali ritenute di particolare rilevanza storica. Per il rimanente abitativo viene assentita la tegola in cemento o simile alle lose, oppure le coperture in lamiera grecate verniciate o zincate color nero, esclusivamente per le strutture d'alpeggio. Per l'ultima viene richiesto l'autorizzazione dell'Ente Ambientale Regionale.

Art. 50 - Prefabbricati e bassi fabbricati ad uso ricovero legna da ardere

Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.

La costruzione di bassi fabbricati ad uso ricovero legna da ardere è un intervento subordinato a denuncia di inizio attività, deve risultare inseribile armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti tipologici sia per i materiali impiegati. Essi non devono superare le dimensioni di 15 mq. di area e 2,5 mt. di altezza da misurarsi dall'imposta del tetto nel più alto del piano di campagna. La struttura è da realizzarsi in legno ed il manto di copertura in lastre di pietra (lose o similari). La D.I.A. dovrà avere allegato un atto unilaterale di impegno sottoscritto a norma di legge, in cui il richiedente si impegna a non utilizzare ad altro uso il deposito per legna da ardere. Qualora cessi tale destinazione, nell'atto di impegno sarà precisato che il ricovero verrà demolito a cura e spese del richiedente.

Art. 70 - Deroghe e rispetto cimiteriale

Il Dirigente, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.

L'area cimiteriale, considerando la morfologia e le scarse zone abitative del luogo presenta una fascia di rispetto cimiteriale di 50m. oltre il muro esistente del cimitero. Il regolamento edilizio per motivi di igiene urbana non consente in tale fascia la costruzione di nuovi edifici di civile abitazione ai sensi

dell'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e s. m. e i., né l'ampliamento delle abitazioni esistenti. Per i fabbricati abitativi che si trovano nel perimetro dell'area di rispetto è consentita la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione senza aumento di volume.

4) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691;

5) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

6) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;

7) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

Il Responsabile del Servizio
Guglielmo Richard

Comune di Bianzè (Vercelli)

Processo verbale di consegna dal Comune di Bianzè alla provincia di Vercelli del seguente tronco di strada circoscrizione nel tratto compreso tra la rotatoria all'intersezione con la S.P. 38 per Cigliano e la rotatoria all'intersezione con la S.P. 3 per Tronzano

Premesso:

- che l'Amministrazione Provinciale di Vercelli, così come risulta dalle note agli atti d'ufficio, ha più volte manifestato la volontà di inserire al proprio demanio il seguente tratto di strada:

- Circonvallazione, tratto compreso tra la rotatoria all'intersezione con la strada per Cigliano (S.P. 38) e la rotatoria all'intersezione con Via Tronzano (S.P. 3). (ml 1.600,00)

Considerato che la Provincia di Vercelli, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1607 del 10/04/2007, ha stabilito di acquisire il tratto di nuova circoscrizione di cui sopra dal Comune di Bianzè, ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 30/04/1999 n. 285 e dell'art. 1 della L.R. 21/11/1996 n. 86 e che nella stessa viene specificato quanto segue:

- il Consorzio C.A.V.TO.MI. ha realizzato e consegnato al Comune un ulteriore tratto di viabilità compreso tra l'innesto con "Strada Alice" e la rotatoria posta lungo la S.P. 38 completando di fatto la circoscrizione esterna all'abitato di Bianzè;

- quest'ultimo tratto viabile presenta caratteristiche idonee alla circolazione stradale extraurbana;

- il Comune di Bianzè ha manifestato la disponibilità a prendere in consegna, contestualmente, n. 3 tratti interni della S.P. 3 "Saluggia-Gattinara" e n. 2 tratti della S.P. 86 "Bianzè-S.P. 30", per una estesa totale di ml 2.500, proponendo la classificazione a strada provinciale della Circonvallazione di Bianzè nel tratto compreso tra la rotatoria all'intersezione con la strada per Cigliano e la rotatoria, in corso di realizzazione, all'intersezione con Via Tronzano (S.P. 3) per una estesa di ml 1.600, così come individuati

nella planimetria allegata all'approvando protocollo d'intesa;

- rilevato che per i due Enti risulta conveniente, nell'interesse pubblico, che gli interventi di manutenzione delle strade in argomento vengano eseguiti da un unico soggetto attuatore;

- preso atto che le parti hanno concordato di sottoscrivere un protocollo d'intesa finalizzato alla realizzazione dei lavori di manutenzione e di ripristino del piano viabile delle summenzionate SS.PP. con conseguente declassificazione e trasferimento di proprietà di tratti di viabilità individuati nell'allegato protocollo d'intesa;

- visto il protocollo d'intesa, sottoscritto da entrambe le parti in data 09.05.2007, allegato sub/a facente parte integrante del presente provvedimento, disciplinante i rapporti tra la Provincia di Vercelli ed il Comune di Bianzè da cui emerge, tra l'altro, che:

- la Provincia di Vercelli concorrerà finanziariamente nella spesa sostenuta dal Comune fino ad un massimo di complessivi Euro 60.000,00;

- non appena adottati i necessari atti amministrativi, la Provincia di Vercelli si impegna, dalla data della firma del presente verbale, ad assumere al proprio demanio il tratto di strada meglio individuato nel protocollo di cui trattasi;

Quanto sopra premesso, a seguito dei preventivi accordi intercorsi con il Comune interessato:

l'anno 2007 il giorno ventotto del mese di Maggio sono convenuti in Bianzè i signori:

Per l'Amministrazione Provinciale di Vercelli:

- Il Direttore del Settore Lavori Pubblici - Viabilità: Arch. Caterina Silva, (omissis) autorizzata alla stipula del seguente atto ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Per il Comune di Bianzè:

Il Geom. Domenico Regis, (omissis) in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico;

I suddetti signori hanno percorso la strada suindicata facendo le seguenti constatazioni

- Circonvallazione di Bianzè nel tratto compreso tra la rotatoria all'intersezione con la strada per Cigliano (S.P. 38) e la rotatoria all'intersezione con Via Tronzano (S.P. 3)

1) Tracciato

La strada nell'intero suo sviluppo misura una lunghezza di km 1,600 circa, a partire dall'innesto con la strada per Cigliano, fino alla rotatoria in realizzazione all'intersezione con Via Tronzano. Sulla stessa si affacciano percorrendola Via Alice (lato destro e sinistro) Strada per Cascina Avogadra sul lato dx, Strada per Cascina Avogadina sul lato, Strada sterra lato sx per accesso ai campi (prima del cavalcavia) e alla fine del cavalcavia appena prima della rotonda per Tronzano si dipartono due strade sterrate che conducono ai campi o a proprietà senza nome sui lati dx e sx.

2) Piano viabile

La larghezza del piano viabile bitumato della strada è variabile risultando in prevalenza compresa tra 11,00 e 16,50 m, con sezione media di 13,00 m, essendo una circoscrizione non presenta ne banchine ne marciapiedi esistenti. Pavimentazione: bitumata recentemente.

3) Attraversamenti di abitati

Tutto il tratto stradale è completamente esterno al centro abitato. In prossimità della Via Alice risulta presente attraversamento idrico per le abitazioni poste a nord della strada.

4) Opere d'arte

Oltre il cavalcaferrovia che termina in prossimità della rotonda in direzione Tronzano, risultano la rotatoria di Via Tronzano, la rotatoria di Via Cigliano, con i relativi svincoli, i manufatti di intersezione della Via Alice.

5) Segnaletica stradale

Lungo tutto il tratto stradale interessato dalla acquisizione esiste la normale segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Si precisa pertanto che la consegna, di cui al presente verbale sia per la Provincia di Vercelli che per il Comune di Bianzé, si riferisce a tutta la consistenza fin qui in giurisdizione della rispettiva Amministrazione.

La consegna comprende tutte le pertinenze stradali, le aree costituenti relitti provenienti da rettifiche di tracciato e non cedute ai proprietari limitrofi.

Non esistendo lungo tutte le estese stradali materiali per usi manutentori quali pietrisco pietrischetto, leganti od altro, non viene redatto ed allegato nessun verbale di accertamento o di misurazione.

Resta peraltro inteso nel modo più esplicito che ciascuna Amministrazione rimane estranea a qualsiasi lite o vertenza sorta o che sia per sorgere per qualsiasi causa in dipendenza dalla gestione tenuta dall'Amministrazione interessata prima della data di consegna. Nessun onere o responsabilità farà quindi carico alla nuova Amministrazione competente per tali contestazioni, come pure resta ovviamente all'amministrazione precedente l'obbligo e l'onere di soddisfare ogni qualsiasi debito e definire qualunque divergenza, lite o vertenza in conseguenza di lavori, attività, iniziative, interventi (comprese eventuali espropriazioni) cui siasi addivenuto da parte di esso, o comunque durante la sua gestione.

Entrambe le Amministrazioni per ciascuno dei tratti consegnati provvederà alla liquidazione di eventuali crediti vantati da Imprese per lavori eseguiti sulla strada stessa.

I convenuti concordano che entrambe le Amministrazioni per ciascuno dei tratti di nuova acquisizione provvederanno successivamente a regolarizzare con concessioni, permessi, ecc. e previa presentazione delle domande corredate della documentazione necessaria, ogni eventuale impianto, canalizzazione conduttura, accesso, costruzione in deroga alle norme vigenti, ecc. esistenti lungo e nel sottosuolo della strada.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in duplice originale, che viene sottoscritto da tutti i convenuti, quale documento ufficiale di classificazione dei suddetti tratti di S.P. 3 e S.P. 86 da Provinciale a Comunale e del suddetto tratto di Circonvallazione da Comunale a Provinciale.

I convenuti

Per la Provincia di Vercelli
Il Direttore del Settore Lavori Pubblici - Viabilità
Caterina Silva

Per il Comune di Bianzé
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Domenico Regis

Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Opere di urbanizzazione nell'ambito del Piano Inselementi Produttivi in Via Garibaldi. Occupazione d'urgenza preordinata alla espropriazione di aree occorrenti per la realizzazione di parte delle stesse (collettore di scarico acque meteoriche del territorio di Caselle Torinese e Borgaro Torinese). Provvedimento per proroga del periodo della occupazione d'urgenza autorizzata e disposta con Decreto del Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni n. 4/2006 in data 17/7/2006

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni

(omissis)

decreta

Articolo 1 - L'occupazione d'urgenza preordinata alla espropriazione disposta ed autorizzata sino al 14/6/2007 con proprio Decreto numero 4/2006 in data 17/7/2006, in favore del Comune di Borgaro Torinese e suoi aventi causa - Imprese aggiudicatrici dei lavori, ai sensi dell'articolo 22 bis del richiamato D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, in riferimento alla aree ricadenti all'interno del perimetro del vigente Piano Inselementi Produttivi, sue Varianti e suo Regolamento e Programma di Attuazione, necessarie l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di parte delle opere di urbanizzazione ivi previste [riguardanti il collettore di scarico acque meteoriche del territorio di Caselle Torinese e Borgaro Torinese, come contemplate nel progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 15/6/2006, modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Consesso n. 70 del 07/06/2007 dichiarata immediatamente eseguibile]; è prorogata sino alla data del 14/06/2008, per le motivazioni contemplate nel medesimo succitato ultimo atto deliberativo, riportate in premessa, a cui si fa espresso riferimento.

L'area interessata dalla presente proroga, risulta esclusivamente il mappale numero 387 (ex 231 parte) del Foglio 12 - Catasto Terreni - di mq. 72 interno al perimetro del P.I.P. (stralciato dal Decreto di esproprio numero 1/2007 del 22/1/2007), già considerata con il surrichiamato proprio Decreto numero 4/2006 in data 17/7/2006 e sua allegata planimetria a cui si fa riferimento. La medesima area, inoltre, risulta attualmente di proprietà della Società Autoingros S.p.A. con sede in Borgaro Torinese, Via Lanzo n. 42.

Articolo 2 - Per il periodo di occupazione d'urgenza, è dovuta ai proprietari una indennità di occupazione da computarsi ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, oltre I.V.A. ove dovuta.

Articolo 3 - Il presente Decreto sarà notificato, a cura del Responsabile del procedimento espropriativo, agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili, e sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio del Comune di Borgaro Torinese.

Articolo 4 - Avverso il contenuto del presente provvedimento, gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla notificazione del medesimo.

Ai sensi del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è stato designato nella persona del Geom. Evangelista Roberto, presso l'Ufficio Espropriazioni del Comune di Borgaro Torinese - Piazza Vittorio Veneto n. 12.

Borgaro Torinese, 8 giugno 2007

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni
Antonella Barretta

Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Opere di urbanizzazione nell'ambito del Piano Insediamenti Produttivi Via Garibaldi. Occupazione temporanea aree non soggette al procedimento espropriativo, ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori relativi a parte delle opere stesse (collettore di scarico acque meteoriche del territorio di Caselle Torinese e Borgaro Torinese). Provvedimento per proroga del periodo della occupazione temporanea disposta ed autorizzata con Ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni n. 3889/2006 in data 17/7/2006

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni
(omissis)
ordina

Articolo 1 - L'occupazione temporanea disposta ed autorizzata sino al 14/6/2007 con propria Ordinanza numero 3889/2006 in data 17/7/2006, in favore del Comune di Borgaro Torinese e suoi aventi causa - Imprese aggiudicatarie dei lavori, ai sensi dell'articolo 49 del richiamato D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, in riferimento alla aree ricadenti in parte all'interno ed in parte all'esterno del perimetro del vigente Piano Insediamenti Produttivi, sue Varianti e suo Regolamento e Programma di Attuazione, non soggette al procedimento espropriativo, ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori per la realizzazione di parte delle opere di urbanizzazione ivi previste [riguardanti il collettore di scarico acque meteoriche del territorio di Caselle Torinese e Borgaro Torinese, come contemplate nel progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 15/6/2006, modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Consesso n. 70 del 07/06/2008 dichiarata immediatamente eseguibile]; è prorogata sino alla data del 14/06/2008, per le motivazioni contemplate nel medesimo succitato ultimo atto deliberativo, riportate in premessa, a cui si fa espresso riferimento.

Le aree interessate dalla presente proroga, risultano quelle già considerate con la surrichiamata propria Ordinanza numero 3889/2006 in data 17/7/2006 e sua allegata planimetria a cui si fa riferimento e sono censite al Catasto Terreni al Foglio 12, con i seguenti mappali:

- numero 220 (ex 10) parte di mq. 1.169 - interno al perimetro del P.I.P.; numero 220 (ex 10) parte di mq. 1.233 - esterno al perimetro del P.I.P. - di proprietà del Signor Torazza Bartolomeo;

- numero 360 (ex 60) parte di mq. 712 - interno al perimetro del P.I.P.; numero 360 (ex 60) parte di mq. 745 - esterno al perimetro del P.I.P. - di proprietà dei Signori: Torazza Carla; Torazza Aldo; Torazza Maria;

- numero 231 parte di mq. 84 - interno al perimetro del P.I.P. - attualmente di proprietà della Società Autoingros S.p.A. con sede in Borgaro Torinese, Via Lanzo n. 42.

Articolo 2 - Per il periodo di occupazione temporanea, è dovuta ai proprietari una indennità di occupazione da computarsi ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, oltre I.V.A. ove dovuta.

Articolo 3 - La presente Ordinanza sarà notificata, a cura del Responsabile del procedimento espropriativo, agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili, e sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio del Comune di Borgaro Torinese.

Articolo 4 - Avverso il contenuto del presente provvedimento, gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla notificazione del medesimo.

Ai sensi del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è stato designato nella persona del Geom. Roberto Evangelista, presso l'Ufficio Espropriazioni del Comune di Borgaro Torinese - Piazza Vittorio Veneto n. 12.

Borgaro Torinese, 8 giugno 2007

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni
Antonella Barretta

Comune di Carrù (Cuneo)

Classificazione di tratto di strada vicinale di uso pubblico quale strada comunale

Il Responsabile dell'Area Tecnica
rende noto che,

con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 18 aprile 2007, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata disposta la classificazione in strada comunale di un tratto di strada vicinale di uso pubblico, denominata Strada Monasteroli (foglio n. 21), con inizio dalle case Monasteroli e termine in corrispondenza della cascina Grillo.

Il Responsabile Area Tecnica
Renato Noero

Comune di Casaleggio Novara (Novara)

Avviso di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Visto l'art. 7 comma 5 della Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000,

rende noto

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.03.2004 è stata approvata definitivamente la classificazione acustica del territorio comunale.

Casaleggio Novara, 31 maggio 2007

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Renzo Solinas

Comune di Ferrere (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30.03.2007 "Riapprovazione del piano di classificazione acustica comunale in esecuzione della sentenza del T.A.R. n. 1603/2005 del 31.03.2007"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di riapprovare il piano di classificazione acustica del territorio comunale composto dai seguenti elaborati redatti dal tecnico Ing. Torello, depositati agli atti:

- Controdeduzioni alle osservazioni;
- relazione descrittiva con allegate tabelle fase I, II, III;
- TAV. Cartografia 1:10.000 dell'intero territorio comunale relativa alle fasi II, III e IV;
- TAV. 2A Cartografia 1:2000 dell'area urbana A, della Fraz. San Secondo e del Centro Storico relativa alla Fase II;
- TAV. 21B Cartografia 1:2000 dell'area urbana A, della Fraz. San Secondo e del Centro Storico relativa alla Fase III;
- TAV. 2C Cartografia 1:2000 dell'area urbana A, della Fraz. San Secondo e del Centro Storico relativa alla Fase IV;
- TAV. 3A Cartografia 1:2000 dell'area urbana B e della Fraz. San Rocco relativa alle Fasi II e III;
- TAV. 3B Cartografia 1:2000 dell'area urbana B e della Fraz. San Rocco relativa alla Fase IV;
- TAV. 4A Cartografia 1:2000 dell'area urbana C relativa alla Fase II;
- TAV. 4B Cartografia 1:2000 dell'area urbana C relativa alle Fasi III e IV;
- TAV. 5A Cartografia 1:2000 dell'area urbana D relativa alle Fasi II e III;
- TAV. 5B Cartografia 1:2000 dell'area urbana D relativa alla Fase IV;
- TAV. 6A Cartografia 1:2000 dell'area urbana E relativa alle Fasi II e III;
- TAV. 6B Cartografia 1:2000 dell'area urbana E relativa alla Fase IV;
- TAV. 7A Cartografia 1:2000 della Fraz. San Grato e della Fraz. Corsana relativa alle Fasi II e III;
- TAV. 7B Cartografia 1:2000 della Fraz. San Grato e della Fraz. Corsana relativa alla Fase IV;
- TAV. 8A Cartografia, 1:2000 della Fraz. San Giuseppe relativa alle Fasi II e III;
- TAV. 8B Cartografia 1:2000 della Fraz. San Giuseppe relativa alla Fase IV.

2) di provvedere all'adozione di idoneo Piano di Risanamento acustico, con oneri a carico dell'Ente, comunale ai sensi degli art. 6 c. 3 e dell'art. 13 della L.R. 52/2000, nei tempi e nei modi indicati nella normativa.

3) di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico i successivi adempimenti conseguenti l'adozione definitiva del piano di Classificazione Acustica, nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. n. 52/2000.

Successivamente, con separata unanime votazione resa dai presenti nelle forme di legge

delibera

1) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Mombercelli (Asti)

Avviso di approvazione regolamento comunale per la localizzazione degli Impianti Radioelettrici

Il Sindaco

rende noto

che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 21 in data 26.04.2007, ha approvato il Regolamento Comunale per la localizzazione degli Impianti Radioelettrici, ai sensi dell'art.2, c.1, della L.R. 19/2004.

Gli elaborati del regolamento sono in visione del pubblico presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Mombercelli, 5 giugno 2007

Il Sindaco

Pierguido Drago

Comune di Moncalieri (Torino)

D.D. n. 913 del 30/05/2007 - Procedimento espropriativo di aree per la realizzazione delle OO.UU. primaria su Interno Strada Genova. Provvedimento di liquidazione delle indennità di esproprio accettate e di deposito presso la Cassa Deposito e Prestiti delle indennità di esproprio non accettate

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) Di prendere atto delle dichiarazioni di cessione volontaria, convenute ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., nonché di accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio trasmesse dalle Ditte espropriande elencate in premessa, relative ai beni immobili ubicati in questo Comune necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in Interno Strada Genova;

2) Di dare atto che in tutte le comunicazioni di cessione volontaria i rispettivi proprietari autocertificano ai sensi del DPR n. 445/00 e s.m.i. l'esclusiva proprietà dei beni oggetto di espropriazione, liberi da qualsiasi vincolo o diritti di terzi, da pesi, da oneri reali e di altra natura, da trascrizioni e da iscrizioni pregiudizievoli, da privilegi nonché da servitù passive, dichiarando altresì di assumersi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi;

3) Di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 20 comma 8 e 26 del DPR n. 327/01 e s.m.i., la liquidazione dell'indennità di esproprio condivisa dai proprietari espropriandi come stabilita con Decreto n. 34 del 7.03.2007 da corrispondere agli aventi diritto nella misura spettante ad ognuno di essi come indicato nelle tabelle sintetiche allegate (Allegati n. 1 e n. 2-parte A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale e secondo le modalità di pagamento indicate dai rispettivi proprietari come riportate nelle tabelle allegate (Allegato n. 3 parti B-C-D) che, ai fini del rispetto della legge n. 675/96 e s.m.i., non sono oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio;

4) Di precisare che sulle somme da corrisponderci a titolo di indennità di esproprio di cui al punto 3) della presente determinazione deve essere operata la ritenuta d'imposta pari al del 20 per cento prevista dall'art. 35 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. in quanto le aree oggetto del procedimento espropriativo ricadono in zona omogenea di tipo Br del vigente PRGC e pertanto in zona destinata ad uso prevalentemente residenziale ai sensi del D.M. n. 1444/68;

5) Di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 20 comma 14 e 26 del DPR n. 327/01 e s.m.i., il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità di esproprio non condivise a favore degli aventi diritto nella misura spettante ad ognuno di essi come indicato nelle tabelle sintetiche allegate (Allegati n. 1 e n. 2-parte B);

6) Di dare atto che le somme depositate alla Cassa Depositi e Prestiti di cui al punto 5) della presente determinazione sono comprensive della riduzione del 40% ed al lordo della ritenuta d'imposta pari al del 20 per cento prevista dall'art. 35 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.;

7) Di dare atto che le somme in liquidazione di cui al punto 3) della presente sono pari a complessivi Euro 25.903,39 al lordo delle ritenute d'imposta pari al 20 per cento prevista dall'art. 35 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.;

8) Di dare atto che le somme da depositare alla Cassa Deposito e Prestiti di cui al punto 5) della presente sono pari a complessivi Euro 29.694,72 al lordo delle ritenute d'imposta pari al 20 per cento prevista dall'art. 35 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.;

9) Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 55.598,11 di cui ai punti 7 ed 8 della presente determinazione trova imputazione al Capitolo di spesa n. 23351 ad oggetto: "Acquisizione di aree, realizzazione e collaudo opere di urbanizzazione per conto di operatori economici (v. 39300100)" " - Impegno n. 06/2349 - Codice SIPOE n. 4503;

10) Di disporre che un estratto del presente provvedimento venga pubblicato sul BURP e di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ove non sia proposta da eventuali terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità;

11) Di dare atto che il responsabile del procedimento espropriativo è l'arch. Giuseppe Pomero, Dirigente del Settore Urbanistica;

12) Di procedere ai sensi dell'art. 20 commi 11 e 14 del DPR n. 327/01 e s.m.i. all'emissione ed alla esecuzione del decreto di espropriazione dei sedimi privati interessati dalla opere di urbanizzazione in interno Strada Genova;

13) Di dare atto che i proprietari che non hanno condiviso l'indennità di espropriazione saranno invitati a comunicare se intendono avvalersi del collegio peritale previsto dall'art. 21 del DPR n. 327/01 e s.m.i. per la determinazione dell'indennità definitiva;

14) Di disporre che copia della presente venga inviata ai Servizi Finanziari, per i successivi adempimenti.

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomero

Comune di Moncalieri (Torino)

Decreto n. 263 del 04/06/2007 - Procedimento espropriativo di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria su Interno Strada Genova. Decreto di espropriazione

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Articolo 1

E' pronunciata l'espropriazione ai sensi degli artt. 20, 23 e 26 del DPR n. 327/01 e s.m.i. (T.U. Espropri), disponendosi il passaggio del diritto di proprietà a favore del Comune di Moncalieri, degli immobili di seguito elencati, distinti al Catasto Terreni del Comune di Moncalieri - Sezione Moncalieri - interessati dalle opere di urbanizzazione primaria in Interno Strada Genova:

(omissis)

L'Amministrazione Comunale di Moncalieri è pertanto autorizzata a procedere all'occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.

Articolo 2

Le predette aree sono meglio individuate dai Tipi di frazionamento allegati al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, tecnicamente predisposti ma non ancora approvati dal competente ufficio dell'Agenzia del Territorio, dai quali può comunque ritenersi certa l'individuazione delle parti dei beni oggetto di espropriazione e pertanto soddisfatta la prescrizione di cui all'art. 23 punto f) del DPR n. 327/01 e s.m.i.

Articolo 3

Di informare che:

- ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. f) del DPR n. 327/01 e s.m.i., il passaggio della proprietà oggetto dell'espropriazione è disposta sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;

- ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. g) del DPR n. 327/01 e s.m.i., il presente decreto sarà notificato ai proprietari, nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;

- ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. h) del DPR n. 327/01 e s.m.i. l'esecuzione del presente decreto avrà luogo mediante l'immissione nel possesso da parte del Comune di Moncalieri, quale beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'art. 24 del medesimo D.P.R.. L'esecuzione darà luogo agli effetti di cui all'art. 25 del T.U. Espropri;

- ai sensi dell'art. 24 comma 5 del DPR n. 327/01 e s.m.i., in calce al presente decreto, da compilarci a seguito dell'esecuzione del presente decreto e prima della trascrizione del medesimo presso gli uffici dei registri immobiliari, sarà indicata la data dell'avvenuta immissione in possesso e verrà trasmessa copia del relativo verbale alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per la Provincia di Torino, per l'annotazione;

- ad avvenuta esecuzione, ai sensi dell'art. 23 commi 2 e 4 del T.U. Espropri, il presente decreto sarà trascritto senza indugio presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Torino e saranno attivate altresì le operazioni di voltura catastale;

- una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25 comma 3 del DPR n. 327/01 e s.m.i.;

- i proprietari che non hanno concordato la determinazione dell'indennità di espropriazione saranno invitati a comunicare, secondo le modalità stabilite dall'art. 21 del DPR n. 327/01 e s.m.i., se intendono avvalersi del collegio peritale e, in caso affermativo, a designare un tecnico di propria fiducia.

Articolo 4

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del DPR n. 327/01 e s.m.i., estratto del presente decreto entro 5 (cinque) giorni per la pubblicazione sul B.U.R.P., dando atto che l'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione per estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

Articolo 5

Avverso il contenuto del presente Decreto, gli interessati potranno presentare ricorso, ai sensi dell'art. 53 del DPR n. 327/01 e s.m.i., in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di notificazione del medesimo dinanzi al T.A.R. Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione dello stesso. Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. è l'arch. Giuseppe Pomero, Dirigente del Settore Urbanistica di questo Comune.

Esente da bollo a norma dell'art. 22 della tabella allegato B del DPR 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomero

Comune di Olmo Gentile (Asti)

Avviso di avvenuta approvazione del regolamento Comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. 19/2004

Si rende noto che con D.C.C. n. 04 del 06/06/2006 il Comune di Olmo Gentile (AT) ha approvato il Regolamento Comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici. La stessa delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 07/06/2007, vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi fino al 22/06/2007 e sarà consultabile in normale orario di ufficio.

Il Responsabile del Servizio
Liliana Garino

Comune di Orbassano (Torino)

Estratto Decreto Dirigenziale n. 1/2007 di espropriazione ex art. 22, c.1, D.P.R. 327/2001, dell'area distinta al C.T. Foglio 27, mappale 1361 (ex 50/b), occorrente per

Pattuazione del P.P.E. "Ex Autocentro" - Variante 1 - Aree di P.R.G.C. 2.4.3-2.4.3.1-2.4.3.2-2.4.3.3

Il Dirigente IV Settore
Urbanistica e Sviluppo Economico

(omissis)

decreta

Art. 1

E' disposta a favore del Comune di Orbassano (con sede in Orbassano - Piazza Umberto I n. 5), a sensi dell'art. 22, commi 1 e 2/b, del DPR 8/6/2001, n. 327, e s.m.i., e nei confronti del "Condominio Generale" di Via Frejus nn. 7-9 e Strada Piossasco n. 2 int. F-G-H-I, sito nel territorio del Comune di Orbassano (Torino), (omissis), proprietario dell'area distinta al Catasto Terreni al Foglio 27, mappale 1361 (ex 50/b), nella persona del Sig. Mauro Esposito, (omissis), rappresentante legale pro-tempore della società "Studio Tre s.a.s. di Mauro Esposito & C.", con sede legale in Piossasco (TO), via Torino n. 47, (omissis), società amministratrice del Condominio suddetto, l'espropriazione definitiva dell'area medesima occorrente per l'attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo "Ex Autocentro" - Variante 1, il cui progetto definitivo è stato approvato e dichiarato di pubblica utilità con deliberazioni della Giunta Comunale, immediatamente eseguibili, n. 24 del 10/3/2006, e n. 44 del 31/3/2006.

Tale immobile, nonché i comproprietari catastali del medesimo, sono precisamente individuati nell'elaborato ad oggetto "Piano Particolareggiato Esecutivo "Ex Autocentro" - Variante 1 - Elenco proprietari e indennità provvisorie di espropriazione - Area C.T. Fg. 27, mapp. 1361 (ex 50/b)" ed esso immobile è meglio evidenziato, con contorno in rosso, nella planimetria, documenti tutti che si allegano al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).

Il Comune di Orbassano è pertanto autorizzato a procedere all'occupazione permanente e definitiva dell'immobile suindicato.

Art. 2

L'indennità provvisoria complessiva da offrire agli aventi diritto, per l'espropriazione definitiva dell'immobile di cui trattasi, è determinata a sensi dell'art. 37 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile"), così come risulta dall'elaborato suindicato, allegato al presente decreto, e dalla determinazione dirigenziale n. 220 del 4/4/2007, richiamata in premessa e notificata con le forme degli atti processuali civili alla società "Studio Tre s.a.s. di Enza Emanuela Esposito & C.", ora denominata "Studio Tre s.a.s. di Mauro Esposito & C.", legale rappresentante dei comproprietari dell'area di cui trattasi, con lettera del 5/4/2007, prot. 7935/fs, in data 11/4/2007, nonché all'A.T.C. della Provincia di Torino, comproprietaria, con lettera del 5/4/2007, prot. 7932, in data 6/4/2007, e così per l'importo complessivo di euro 2.927,40 (Euro duemilanovecentosette/40), pari ad euro 35,70/mq. per la superficie di mq. 82,00.

Art. 3

Si dà atto che alla data dell'apposizione del vincolo e del presente decreto l'area esproprianda, costi-

tuate porzione di aree urbane di pertinenza di altri immobili, non è soggetta all'Imposta Comunale sugli Immobili, e pertanto non è applicabile l'art. 37, commi 7-8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che dispone l'adeguamento dell'indennità di espropriazione al valore dichiarato ai fini dell'assoggettamento dell'area medesima all'Imposta Comunale sugli Immobili.

Si dà atto inoltre che l'area medesima è appartenente alla zona omogenea "B" del Decreto Ministeriale 2/4/1968, n. 1444, e pertanto l'indennità di espropriazione è assoggettabile alla ritenuta d'imposta del 20%, ai sensi dell'art. 11, commi 5-6-7, della L. 413/1991, ad eccezione dell'applicazione di tale norma nei confronti dell'A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, proprietaria, in quanto Pubblica Amministrazione.

Art.4

Il "Condominio Generale" come sopra identificato, proprietario dell'area oggetto di espropriazione, nella persona del Sig. Mauro Esposito, come sopra identificato e rappresentante legale pro-tempore della società "Studio Tre s.a.s. di Mauro Esposito & C." amministratrice del Condominio suddetto, è invitato a comunicare per iscritto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di avvenuta immissione in possesso di cui ai successivi articoli, al Comune di Orbassano, se condivide o meno l'indennità provvisoria, e la propria volontà di dismettere a favore del Comune di Orbassano l'area oggetto di espropriazione.

Qualora il "Condominio Generale" abbia dichiarato di accettare la determinazione dell'indennità d'esproprio e di voler dismettere volontariamente a favore del Comune di Orbassano l'area oggetto di esproprio, ed abbia depositato la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, il Comune di Orbassano disporrà il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di 60 (sessanta) giorni.

Art. 5

Nel caso in cui il Condominio condivida l'indennità, nel termine e con le modalità stabilite al precedente Art. 4, e convenga col Comune la cessione volontaria dell'area, l'indennità medesima verrà liquidata senza la riduzione del 40%, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c), del D.P.R. 8/6/2001, n. 327, e s.m.i..

Art. 6

Qualora il "Condominio Generale" non condivida la determinazione della misura dell'indennità di espropriazione, potrà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di immissione in possesso, chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001, e s.m.i., e, se non condividerà la relazione finale, proporre l'opposizione alla stima.

In assenza di comunicazioni da parte dell'esproprio, il Comune, previo deposito dell'indennità di esproprio, ridotta del 40%, presso il Ministero dell'Economia e Finanze, Servizio Depositi di Torino, chiederà la determinazione dell'indennità alla Commissione Espropri per la Provincia di Torino, che provvederà entro il termine di 30 (trenta) giorni, e darà comunicazione della medesima determinazione all'esproprio medesimo, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.

Art. 7

Il presente decreto, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo, verrà notificato nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge al "Condominio Generale" espropriando, nella persona del Sig. Mauro Esposito, rappresentante legale pro-tempore della società "Studio Tre s.a.s. di Mauro Esposito & C.", come sopra identificati, e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni espropriandi.

Art. 8

L'opposizione di terzi avverso il presente decreto è proponibile entro i 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9

All'atto dell'esecuzione del presente decreto, che avverrà mediante l'immissione nel possesso dell'immobile di cui trattasi da parte del Comune di Orbassano, si provvederà, a cura di personale incaricato dal Comune medesimo, a redigere il relativo verbale, come previsto dall'art. 24 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327, e s.m.i., contestualmente allo stato di consistenza degli immobili. Detto verbale verrà redatto in contraddittorio con l'esproprio o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti di questa Amministrazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene, quali gli usufruttuari, gli affittuari ed i concessionari dell'immobile di proprietà dell'esproprio, o loro legali rappresentanti.

Art. 10

Con il presente decreto è disposto, altresì, il passaggio del diritto di proprietà dell'immobile di cui trattasi, sotto la condizione sospensiva che il decreto medesimo sia successivamente notificato all'esproprio nelle forme degli atti processuali civili ed eseguito mediante l'immissione in possesso da parte del Comune di Orbassano.

Art. 11

Il presente decreto:

- a) va fatto oggetto di voltura nel catasto e di trascrizione presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari;
- b) oltre che l'estinzione del diritto di proprietà, comporta anche l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio;
- c) dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi ai beni espropriati possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

ordina

Al Funzionario Servizi Urbanistici, Ing. Paolo Carantoni, e all'Istruttore direttivo amministrativo Francesco Spanu, quali dipendenti dell'Ufficio Tecnico

comunale, di procedere, entro il termine di 15 giorni dalla data del presente decreto, in conformità a quanto disposto dall'art. 24 del DPR 327/2001, e s.m.i., alla compilazione rispettivamente dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso dell'immobile di cui trattasi, autorizzando a tale scopo i Dipendenti suddetti ad introdursi nella proprietà privata sopraindicata.

comunica

che, ai sensi e per gli effetti della legge 7/8/1990 n. 241, il responsabile del procedimento viene individuato nella persona dell'Istruttore direttivo Francesco Spanu.

Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla data di notificazione dello stesso.

Il Dirigente IV Settore
Urbanistica e Sviluppo Economico
Roberto Modugno

Comune di Paroldo (Cuneo)

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21-09-2005 avente oggetto "Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all'art.6 del Regolamento Edilizio comunale vigente:

1) L'art. 6 "Compiti della Commissione Edilizia" del regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

"Art. 6 Formazione della Commissione Edilizia"

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. ro 5 componenti designati dall'Organo comunale competente; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il vice Presidente;

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata da possesso di adeguato titolo di studio, e/o dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; numero due membri elettivi dovranno essere in possesso del diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione temporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento dell'insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I Componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I Componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive;

8. La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

2) L'art. 7 "Formazione e nomina della Commissione Edilizia" del regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

"Art. 7 "Attribuzioni della Commissione Edilizia"

1) La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

-il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, eventualmente i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;

-l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati;

2) L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

3) Il Sindaco o l'Assessore/consigliere delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale, l'Ufficio Tecnico comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

b) convenzioni;

c) programmi pluriennali di attuazione;

d) regolamenti edilizi e loro modifiche;

e) modalità di applicazione del contributo di concessione;

f) progetti di opere pubbliche;

g) denunce di inizio attività di particolare complessità.

3) L'art. 8 "Funzionamento della Commissione Edilizia" del regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

L'Art. 8 "Funzionamento della Commissione Edilizia"

1. La Commissione, su convocazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale delegato dal Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione

non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.

3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.

5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.

10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti.

2) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29-07-1999, n. 548-9691.

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.R.08 Luglio 1999 n. 19.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art.3, comma 4, della L.R. 08 Luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

5) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di Legge.

Comune di Pinerolo (Torino)

Bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata che si renderanno disponibili nel Comune

si rende noto che

ai sensi della L.R. 46/95 e s.m.i.

In data 12/06/2007 è stato emesso un Bando di Concorso Generale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata che si renderanno disponibili nel Comune di Pinerolo.

Le domande di partecipazione, compilate in bollo su moduli appositamente predisposti, devono essere presentate nel periodo dal 18/06/2007 al 02/08/2007, presso l'Ufficio Casa del Comune di Pinerolo - piazza Vittorio Veneto n. 1, oppure inviate tramite posta.

Il Dirigente del Settore Istruzione-Informativo
Corrado Crepaldi

Comune di Pralormo (Torino)

Avviso adozione della proposta di classificazione acustica del territorio comunale - L.R. 52/2000

Il Responsabile del Procedimento

rende noto

Che con deliberazione Consiliare n. 19 in data 29 giugno 2006 è stata adottata la proposta di classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi della L.R. 52/2000.

Gli interessati possono prenderne visione nell'ufficio tecnico fino al 31 Marzo 2007 e presentare osservazioni e/o proposte nei successivi 60 giorni.

Pralormo, 12 giugno 2007

Il Funzionario Responsabile
Danilo Franco Olivero

Comune di Rivalta di Torino (Torino)

Avviso di convocazione della Conferenza di Servizi per variazione urbanistica PRGC vigente ai sensi Art. 17 L.R. 56/77 utile a ricevere la realizzazione di interventi vari

Il Responsabile del procedimento

Appurato che le seguenti ditte hanno richiesto l'attivazione delle procedure previste dalla vigente legislazione sullo Sportello Unico per le attività produttive utilizzando le opportunità legislative previste dal D.P.R. 447/98 e 440/2000, per i seguenti interventi:

- Soc. Orbassano Nord con sede in Collegno, per l'ampliamento di edificio industriale in zona produttiva "DB4" in Frazione Pasta,

- Sigg.ri Colosimo Lino e Ienco Nadia, (omissis), per il cambio di destinazione d'uso del basso fabbr-

cato ivi ubicato, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Fg. 32 mappale n. 57 sub. 5-6, attualmente destinato ad autorimessa, in "locale ad uso terziario dc1";

- Soc. Belmonte s.r.l. con sede in Rivalta di Torino, per l'ampliamento di edificio industriale in Via Savona - Frazione Tetti Francesi -;

- Rolando Massimo, (omissis), per la realizzazione di un nuovo impianto produttivo in Via Valgioie - zona P.I.P. in Frazione Gerbole;

- Cossetto C. s.r.l. con sede legale in Torino - per la modifica di una tettoia in adiacenza a fabbricato industriale sito in Via Reano 25 angolo Via Coazze.

Tenuto conto che ad oggi i parametri urbanistici del P.R.G.C. vigente non consentono l'accoglimento della richiesta avanzata dalle ditte suddette.

Considerato che gli interventi proposti possono essere oggetto di variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., e che la stessa non è soggetta ad autorizzazione preventiva e a preliminare adozione di deliberazione programmatica, e individua previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale e conseguentemente compatibile con i piani sovracomunali;

che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 65 del 18.04.2007, 72 del 24.04.2007, 96 e 97 del 22.05.2007, 118 del 05.06.2007, nei termini di atto di indirizzo, si ritengono proponibili gli interventi proposti dalle ditte sopra richiamate demandando al Responsabile del procedimento, così come previsto, l'attivazione della Conferenza di Servizi secondo le modalità dell'art. 5 del citato D.P.R. 447/98 e dell'art. 14 della Legge n. 241/1990;

convoca

il 1° tavolo della Conferenza di Servizi per il giorno Mercoledì 4 Luglio 2007 alle ore 10,00 presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale Via Balma, 5 - Rivalta di Torino

che sarà chiamata a valutare la variazione urbanistica al P.R.G.C. vigente, da effettuarsi ai sensi dell'art. 17 della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., utile a ricevere la realizzazione degli interventi proposti dalle ditte Orbassano Nord, Colosimo e Ienco, Soc. Belmonte, Rolando Massimo, Cossetto C.

Alla Conferenza di Servizi sono invitati gli Enti Pubblici competenti ed interessati a valutare tale variazione urbanistica.

Potranno inoltre intervenire soggetti portatori di interessi pubblici o privati individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione degli interventi in questione.

Gli Enti Pubblici competenti e i soggetti riconosciuti, ai sensi della Legge n. 241/1990, portatori di interessi relativi ai progetti in questione, potranno prendere visione integrale degli stessi presentandosi all'Ufficio Urbanistica di questo Comune, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 il lunedì e venerdì, e dalle ore 9,00 alle 18,30 il mercoledì.

Gli Enti Pubblici in indirizzo potranno richiedere una variazione della data dell'incontro entro i cinque giorni successivi all'arrivo della lettera raccomandata. Tale eventuale richiesta dovrà essere inviata tramite fax al n. 011 - 9045592 o tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo di questo Comune.

Osservazioni e/o memorie scritte dovranno essere presentate, nella modalità prescritta al precedente capoverso, almeno cinque giorni prima della data della Conferenza.

L'eventuale determinazione positiva della Conferenza di Servizi espressa nel verbale conclusivo della stessa costituirà proposta di variante dello strumento comunale urbanistico vigente.

Rivalta di Torino, 12 giugno 2007

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Imprese
Valter Martino

Comune di Rivoli (Torino)

Asta pubblica per l'alienazione di beni immobili di proprietà del Comune di Rivoli - Via Gallo n. 8

Si rende noto che il giorno 25 luglio 2007 alle ore 09,30 in apposita sala del Palazzo Comunale di corso Francia 98 - Rivoli, in seduta pubblica, si procederà ad esperire la seguente asta pubblica per l'alienazione di beni immobili di proprietà del Comune di Rivoli.

Lotto unico

Immobile sito in Rivoli (TO), via Gallo n. 8.

Dati catastali: N.C.E.U.

F. 35 part. 107 sub 103 - par. 108 sub 108 graffata - Piano Terra

part. 107 sub 104 - part. 108 sub 109 graffata- Cat. A/4 - classe 2 - Cons. 7 - sup. mq. 162

part. 107 sub.105 - part. 108 sub.110 graffata -Cat. A/4 - classe 2- Cons. 6 - sup. mq. 151

Superficie complessiva: mq 313,00

Importo a base d'asta: Euro 398.000,00,00

Deposito cauzionale: Euro 39.800,00

L'immobile di cui trattasi è libero da persone e cose.

La vendita dell'immobile è effettuata, previo esperimento di aste pubbliche con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base indicato per il lotto con esclusione automatica delle offerte pari od in ribasso rispetto alla base d'asta, con le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76, I° II° e III° comma del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà ad una ulteriore gara a loro esclusivamente riservata.

L'aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a base d'asta.

Non si farà luogo a gara di migliororia, nè sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Termine per la presentazione delle offerte

Per prendere parte all'asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta a questo Comune entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 24 luglio 2007 a pena di esclusione. Farà fede il timbro data ed ora apposti all'atto del ricevimento dal competente ufficio Relazioni con il Pubblico e/o Protocollo.

Il recapito del piego sigillato contenente l'offerta, entro e non oltre il suddetto termine, dovrà essere effettuato direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). E' ammessa anche la consegna tramite

agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. La consegna diretta o tramite agenzia di recapito dovrà esclusivamente effettuarsi presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Rivoli - Corso Francia 98, nel seguente orario: da lunedì a venerdì ore 9-12 e 14-18,00, il sabato ore 9-12. Si rammenta che non si provvederà al ritiro di offerte in orari diversi da quelli indicati. Il recapito dei pieghi, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

L'invio delle offerte in plico raccomandato potrà avvenire soltanto attraverso la Società p.a. Poste Italiane.

Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana su carta legale da Euro 14,62.

L'offerta dovrà essere incondizionata e dovrà essere espressa, oltre che in cifre, anche in lettere in termini di rialzo percentuale da applicarsi all'importo a base d'asta.

L'offerta, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, se trattasi di Società, e in caso di raggruppamento da ogni impresa componente lo stesso.

Si precisa che eventuali correzioni apportate all'offerta dovranno essere espressamente e specificatamente sottoscritte a pena di esclusione.

In caso di discordanza tra il rialzo indicato in cifre e quello in lettere verrà preso in considerazione quello più conveniente per l'Amministrazione.

L'offerta, sola senza alcun altro documento, dovrà essere chiusa in una apposita busta sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovranno inoltre risultare il nome del concorrente, e l'oggetto dell'asta.

La busta sigillata dovrà essere introdotta in un'altra busta più grande, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere specificato il mittente e apposta la seguente scritta:

"Offerta per alienazione immobile comunale" e dovrà essere indirizzata:

Al Comune di Rivoli Servizio Contratti -
Corso Francia n. 98 - 10098 Rivoli

Si precisa inoltre che in questa seconda busta dovranno essere inseriti tutti i documenti richiesti nei punti "A" e "B" del presente bando.

Documentazione che gli interessati devono allegare nella seconda busta per essere ammessi alla gara.

"A"

Apposita istanza di ammissione all'asta, sottoscritta dall'offerente o dal Legale Rappresentante, del quale deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, attestante:

1) di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel bando di gara;

2) di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata, ivi compresa l'attuale situazione urbanistico-edilizia dell'immobile e di considerare equa l'offerta economica prodotta;

inoltre:

Per le persone fisiche:

3) di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti;

4) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;

5) di non essere sottoposto, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione di cui alla L. n. 575/1965 (disposizioni contro la mafia);

Per le persone giuridiche:

6) di essere iscritta nel Registro delle Imprese o equivalente in paesi UE (indicare il numero Camera di Commercio e I.A. e nominativo delle persone designate a rappresentare ed impegnare la Società);

7) che i soci non sono interdetti, inabilitati, falliti e non hanno in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;

8) che i soci non hanno a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni e che, nei loro confronti, non sono state applicate, con provvedimenti definitivi, misure di prevenzione di cui alla L. n. 575/1965 (disposizioni contro la mafia);

9) che la Società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni.

In caso di offerte presentate da più soggetti le citate dichiarazioni, a pena di esclusione, dovranno essere presentate e sottoscritte da ogni soggetto di cui si unirà copia fotostatica di un documento di identità valido.

"B"

Deposito cauzionale, a garanzia dell'offerta e della sottoscrizione del contratto, per un importo pari al 10% del valore a base d'asta.

Detta cauzione potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione potrà anche essere prestata mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria del Comune di Rivoli - Intesa San Paolo - Agenzia di Rivoli - Piazza Martiri 8 - 10098 Rivoli con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti.

Si precisa che non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli espressamente sopra indicati.

Ai non aggiudicatari la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione (circa tre mesi dopo l'effettuazione della gara).

Condizioni Generali

Condizioni di offerta.

Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovrà essere redatta per atto pubblico ed allegata in originale o copia autenticata all'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

Sono ammesse offerte cumulative da parte di due o più soggetti i quali dovranno conferire procura speciale per atto pubblico ad uno di essi da allegarsi all'offerta, ovvero sottoscrivere tutti l'offerta.

In tal caso la dichiarazione di cui al capo "A" dovrà essere sottoscritta da ogni soggetto e l'alienazione avverrà in comunione indivisa a favore degli aggiudicatari.

Sono ammesse offerte per persona da nominare secondo le modalità di cui all'art. 81 R.D. 827/1924.

Non è consentita, direttamente e/o indirettamente, la presentazione di più offerte da parte dello stesso soggetto riferite al medesimo lotto; non è consentita la presentazione di offerte nel corso della procedura d'asta e dopo la data di scadenza del relativo termine di presentazione.

L'Ente proprietario si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dall'offerente anche successivamente all'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto di compravendita.

Resta inteso che la non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la non stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali.

L'Ente in tal caso avrà diritto ad incamerare l'intero deposito cauzionale prestato, salvo comunque il diritto al maggior danno.

L'offerta si considera vincolante per l'offerente ed irrevocabile per la durata di giorni 180 dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Aggiudicazione, prelazione, situazione edilizia e urbanistica degli immobili.

Il presente bando costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico.

Il verbale d'asta non tiene luogo né ha valore di contratto. L'offerente deve ritenersi vincolato fin dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte mentre il vincolo sorgerà per l'Amministrazione solo al momento dell'adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara e quindi dell'aggiudicazione definitiva.

Gli effetti traslativi si produrranno al momento della stipula del contratto di compravendita.

L'Ente proprietario, pertanto, non assumerà verso l'Aggiudicatario alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto.

Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Ente per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell'offerta.

Ogni decisione in ordine all'aggiudicazione è riservata all'Amministrazione e pertanto il presente avviso non impegna la stessa.

Gli immobili saranno venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto e con le destinazioni in cui si trovano, con le relative accessioni e

pertinenze, diritti, servitù attive e passive, oneri, canoni, vincoli imposti dalle vigenti leggi ed in particolare con l'obbligo, a carico dell'acquirente, nel caso proceda successivamente a vendita frazionata dell'immobile, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo la legislazione vigente.

Gli offerenti dovranno prendere atto delle eventuali modifiche edilizie apportate agli immobili oggetto della vendita e, in caso di aggiudicazione, dichiarare di accettare integralmente le relative domande di condono edilizio ai sensi della L. n. 47/1985, della L. n. 724/1994 e della L. 326/2003 e s.m.i..

In assenza di tali domande gli offerenti dovranno dichiarare di essere a conoscenza dell'attuale situazione urbanistico-edilizia dell'immobile e, in caso di aggiudicazione, ove ammesso, richiedere delle sanatorie edilizie, esonerando espressamente l'Ente proprietario da ogni responsabilità contrattuale al riguardo, anche in merito all'eventuale esito negativo delle pratiche di sanatoria già attivate o attivande, nonché da ogni relativa spesa.

Modalità di pagamento

Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto, in un'unica soluzione, all'atto della stipula del contratto di compravendita con l'Ente, mediante versamento sul conto n. 46251 intestato al Comune di Rivoli, presso la Tesoreria Comunale - Intesa San Paolo (ABI 1025) - Agenzia di Rivoli (CAB 30870) - (CIN H) - Piazza Martiri - 10098 Rivoli ovvero mediante assegno circolare.

Il deposito cauzionale verrà restituito contestualmente alla stipula del contratto.

Le alienazioni del presente bando non sono soggette ad IVA.

Documentazione necessaria per la stipula del contratto di compravendita

Nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione formale dell'avvenuta aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà far pervenire la documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo, laddove previsto dalla normativa vigente) necessaria ai fini della stipulazione del contratto richiesta dal competente servizio del Comune di Rivoli.

In caso di mancato rispetto del citato termine di 30 giorni, l'Amministrazione avrà facoltà di revocare l'aggiudicazione.

Stipula del contratto di compravendita

Il contratto di compravendita tra l'Ente e l'Aggiudicatario dovrà essere stipulato entro 90 giorni dall'avvenuta comunicazione d'approvazione dell'aggiudicazione.

Tale contratto verrà rogato da un notaio scelto dall'Aggiudicatario, purché con sede nel territorio della Provincia di Torino, con totali spese attinenti e conseguenti alla stipula del contratto, ivi comprese quelle relative alla copia di competenza del Comune di Rivoli a carico del medesimo.

Nel caso di mancata stipulazione per fatto dell'Aggiudicatario, entro il termine di 90 giorni dall'avvenuta comunicazione d'approvazione dell'aggiudicazione, l'Aggiudicatario si intenderà decaduto dalla gara e l'Ente incamererà l'intero deposito cauzionale prestato a titolo di penale irriducibile, salvo comunque il diritto al maggior danno.

Visite in loco e visione documenti

I soggetti interessati all'acquisto possono consultare la documentazione tecnica originale inerente all'immobile in gara presso l'Ufficio Patrimonio Immobiliare del Servizio Edilizia del Comune di Rivoli, nei giorni dal lunedì al Giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

La visita degli immobili potrà avvenire, previo appuntamento, contattando l'Ufficio Patrimonio Immobiliare del Servizio Edilizia del Comune di Rivoli (rag. Ugolino Franco), presso la sede di Corso Francia 98 - Rivoli - tel. 011/9511785, nei giorni dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Le richieste di appuntamento dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Richieste di informazioni di natura tecnica potranno essere rivolte a ugolino.franco@comune.rivoli.to.it

Disposizioni varie

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'Aggiudicatario in relazione all'alienazione, si dirà l'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, sarà fatto riferimento alla Legge ed al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. 23/5/1924 n. 827, nonché tutte le altre norme vigenti in materia e al regolamento sui contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 12 luglio 2001.

I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate e quelle del presente bando.

Si informa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici, a cura del Servizio Contratti.

Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l'esclusione dalla gara.

L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla L. 241/90 e s.m.i.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della L. 675/96 a cui si rinvia espressamente.

I diritti di cui all'art. 13 della Legge citata sono esercitabili con le modalità della legge n. 241/90 e s.m.i., e del Regolamento Comunale per l'accesso agli atti.

Avvertenze

La mancata o la irregolare presentazione della dichiarazione e/o documentazione richiesta dal presente bando, nonché l'irregolare modalità di presentazione dell'offerta, sarà causa di esclusione dalla gara.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445);

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni la stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio.

Rivoli, lì 7 giugno 2007

Il Dirigente Responsabile Servizio Edilizia
Ufficio Patrimonio Immobiliare
Segretario Generale
Franco Balbo

Comune di Romano Canavese (Torino)

Avviso ai creditori per i lavori di costruzione fognatura per la raccolta delle acque meteoriche in Via Circonvallazione

Il Responsabile Settore LL.PP.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 avverte che i lavori di costruzione fognatura per la raccolta delle acque meteoriche in Via Circonvallazione di cui al contratto n. rep. 264 in data 27.01.2004 e reg. ad Ivrea il 06.02.2004 al n. 344 ser. I, eseguiti dall'Impresa Edile Franco, con sede in Strambino (TO), Via Botta n. 87, sono stati ultimati. Chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee ovvero danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Ente istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Romano Canavese, 7 giugno 2007

Il Responsabile Settore LL.PP.
Claudio Rizzo

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Variante parziale ex art. 17, c.7, l.r. 56/77, al P.R.G.C. vigente n. 76 inerente la modifica delle prescrizioni relative all'area normativa 61.DS.01 - Cooperativa Galatero - Avviso di deposito e pubblicazione

Il Dirigente Tecnico

vista la delibera del consiglio comunale n. 55 del 22.05.2007 relativa alla variante al P.R.G.C. vigente n. 76 riportata in oggetto;

rende noto

che detta delibera unitamente ai relativi elaborati tecnici, sarà pubblicata all'albo pretorio presso la sede comunale in via Macallè n. 9 ed ivi depositata per trenta giorni consecutivi, dal 21.06.2007 a tutto il 21.07.2007, durante i quali chiunque potrà prenderne visione tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Eventuali informazioni o chiarimenti sulla variante in oggetto, potranno essere richiesti presso la Sede Comunale - Ufficio Urbanistica - piano seminterrato, nel seguente orario:

Giorni feriali escluso Lunedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, ossia dal 06.07.2007 al 21.07.2007, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte.

Tutte le osservazioni e proposte dovranno essere presentate per iscritto, su carta libera, indirizzate al sindaco della città di Saluzzo.

Saluzzo, 12 giugno 2007

Il Dirigente Tecnico
Edoardo Bonicelli

Comune di San Francesco al Campo (Torino)

Avviso pagamento indennità di esproprio dei terreni utilizzati per i lavori di sistemazione Via Bonina, tratto di Strada Vecchia di Barbania

Il Responsabile Ufficio Espropri
(omissis)
Determina

Di autorizzare il pagamento delle indennità accettata dai proprietari.

Di pubblicare un estratto della presente determinazione.

Di dare atto che il pagamento sarà effettuato ai sensi art. 26 co. 8 e seguenti.

Il testo integrale è consultabile presso il Comune di San Francesco al Campo.

San Francesco al Campo, 21 giugno 2007

Il Responsabile Ufficio Espropri
Italia Sorvillo

Comune di San Francesco al Campo (Torino)

Avviso pagamento indennità di esproprio dei terreni utilizzati per i lavori di sistemazione Via San Carlo

Il Responsabile Ufficio Espropri
(omissis)
determina

Di autorizzare il pagamento delle indennità accettata dai proprietari.

Di pubblicare un estratto della presente determinazione

Di dare atto che il pagamento sarà effettuato ai sensi art. 26 co. 8 e seguenti.

Il testo integrale è consultabile presso il Comune di San Francesco al Campo.

San Francesco al Campo, 21 giugno 2007

Il Responsabile Ufficio Espropri
Italia Sorvillo

Comune di Sparone (Torino)

Adozione progetto preliminare della revisione generale del PRGC

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Visto l'art. 17 comma 1 della Legge Regionale 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato adottato il progetto preliminare della Revisione Generale del P.R.G.C.;

rende noto

che il suddetto progetto preliminare della Revisione Generale del P.R.G.C. resta depositato presso l'ufficio tecnico comunale e pubblicato per estratto all'albo pretorio dal giorno 21.06.2007 al giorno 20.07.2007.

Durante tale periodo chiunque può prenderne visione presso gli uffici comunali nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nonchè il Sabato, la Domenica ed i festivi dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

Eventuali osservazioni e proposte nel pubblico interesse possono essere presentate nei trenta giorni successivi è cioè entro il 20.08.2007.

Nel medesimo periodo possono essere presentate alla Regione Piemonte - Assessorato all'urbanistica e per conoscenza al comune di Sparone, osservazioni

in ordine alla compatibilità ambientale ai sensi della Legge Regionale n. 40 del 14.12.1998

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Daniela Parlante

Comune di Torrazzo (Biella)

Avviso relativo alla locazione di n. 2 alloggi comunali

Si comunica che é stato riaperto il termine per la partecipazione al bando per la concessione in locazione di n. 2 alloggi di proprietà comunale siti in via Giacinto Giorgio n. 11 recentemente ristrutturati.

Le istanze redatte su apposito modulo in distribuzione presso il Comune dovranno essere presentate nel periodo dal 20/06/2007 al 7/07/2007.

Per maggiori informazioni in ordine ai requisiti previsti per partecipare al bando rivolgersi alla segreteria comunale nei seguenti giorni:

Lunedì dalle 16 alle 18,30

Giovedì dalle 10,30 alle 12

Torrazzo, 11 giugno 2007

Il Sindaco
Vanni Boscain

Consorzio urbanistico intercomunale dei Comuni di Gurro, Cursolo Orasso, Cavaglio Spoccia, Falmenta - Gurro (Verbano Cusio Ossola)

Adozione progetto definitivo del nuovo Piano Regolatore Generale Intercomunale

Si informa che, con deliberazione n. 1 in data 18.01.2007, l'Assemblea Consortile ha controdedotto alle osservazioni presentate ed ha adottato il Progetto Definitivo del nuovo Piano Regolatore Generale Intercomunale dei Comuni di Gurro, Cursolo Orasso, Cavaglio Spoccia, Falmenta e che gli atti relativi sono depositati presso la sede della Comunità Montana Valle Cannobina, sede legale del consorzio, sita in località Luneco cap. 28825, Cavaglio Spoccia (VB), per la durata di trenta giorni consecutivi, compresi i festivi, dal 28 maggio 2007 al 27 giugno 2007.

Ai sensi dell'art. 15 comma 8 e dell'art. 16 della Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, chiunque può prenderne visione nel periodo di deposito sopra citato, presso gli Uffici della Comunità Montana nei giorni feriali e festivi da lunedì a domenica dalle ore 10.30 alle ore 12.00.

Gurro, 25 maggio 2007

Il Segretario
Responsabile del procedimento
Nicola Di Pietro

Il Presidente
Vittorio Polloli

IRES Piemonte - Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte - Torino

Avviso di pubblicazione, su sito web IRES, delle procedure per richiesta iscrizione all'Albo dei consulenti e collaboratori dell'Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte

Si comunica che, ai fini della prima costituzione dell'Albo dei soggetti accreditati a fornire all'IRES prestazioni di lavoro autonomo nella forma di consulenza e collaborazione, istituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6-bis, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, sono rese disponibili sul sito web dell'Ires www.ires.piemonte.it sotto l'area 'Incarichi di collaborazione' le procedure per richiedere l'iscrizione all'Albo.

Le domande di iscrizione all'Albo, redatte con le modalità indicate nel sito web www.ires.piemonte.it - area 'Incarichi di collaborazione' dovranno pervenire entro la data del 23 luglio 2007.

Le richieste di iscrizione dovranno essere inoltrate, entro il predetto termine, sia in via telematica che in forma cartacea all'indirizzo dell'Istituto - Via Nizza n. 18, 10125 Torino.

L'Albo dei consulenti e dei collaboratori dell'Ires entra in vigore trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Successivamente all'entrata in vigore dell'Albo, le richieste di iscrizione, come pure gli aggiornamenti dei curricula e le richieste di cancellazione dall'Albo, potranno essere inviate in ogni momento.

L'aggiornamento dell'Albo, avverrà nell'ultimo giorno di ogni mese e l'Albo resterà pubblicato in via continuativa sul sito web dell'Istituto.

Provincia di Alessandria

Determina autorizzazione concessione preferenziale a favore della ditta Lavanderia Centrale di Garbarino F. & c. S.a.s. - Determinazione dirigenziale n. 290 del 08/05/2007 - Derivazione n. 816

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Acqui Terme per la produzione di beni e servizi a favore della Ditta Lavanderia Centrale di Garbarino F & C. S.a.s. - (omissis)

La concessione è accordata per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, nella misura massima di 2,8 l/s, media di l/s 0,25 ed un volume di 8.000 mc medi annui.

di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 03/05/2007 costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;
- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconosci-

bile la targa assegnata (Codice Univoco AL P00007) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 22/08/2000 alla Provincia di Asti dalla S.S. Acquedotto Rurale "Tassito" per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo in Comune di Roccaverano (AT) ad uso potabile. Codice Utenza AT10365 - Determinazione Dirigenziale n. 4423 del 30/05/2007

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla S.S. Acquedotto Rurale "Tassito" la derivazione di 0,50 l/s massimi e 960 mc/anno di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Roccaverano (AT) per uso potabile;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 122,40 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di

evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 23/05/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Cavallo Giovanni per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito nel Comune di San Damiano d'Asti (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata. Codice Utenza AT10379 - Determinazione Dirigenziale n. 4566 del 05/06/2007

Il Dirigente del Settore Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Cavallo Giovanni la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di San Damiano d'Asti (AT) per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 0,76 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 20,40 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della pre-

sente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

Concessione di licenza annuale per attingimento ad uso irriguo di acqua pubblica al Sig. Bo Angelo, con sede in Via Case Sparse Piana, 16/bis - Rocchetta Tanaro. Determinazione dirigenziale n. 4671 del 07.06.2007

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1. salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Bo Angelo per l'attingimento di 36 l/sec. di acqua dal Fiume Tanaro in Comune di Rocchetta Tanaro (AT) per uso irriguo;

2. di dare atto che è stato effettuato il pagamento del canone relativo all'anno 2007 per ciò che concerne la concessione annuale di derivazione per un importo di euro 20,40.

Asti, 7 giugno 2007

Il Capo Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 25/06/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Rapetti Pietro per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti nel Comune di San Marzano Oliveto (AT) ad uso agricolo. Codice Utenza AT10386 - Determinazione Dirigenziale n. 4700 del 08/06/2007

Il Dirigente del Settore Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Rapetti Pietro la derivazione di 1,5 l/s massimi e 365 mc/anno medi di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di San Marzano Oliveto (AT) per uso agricolo;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 20,40 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 28/06/2001 alla Provincia di Asti dalla Ditta Alplast S.p.A. per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito nel Comune di Tigliole (AT) ad uso produzione di beni e servizi. Codice Utenza AT10396. Determinazione Dirigenziale n. 4738 del 11/06/2007

Il Dirigente del Settore Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Alplast S.p.A. la derivazione di 11,95 l/s massimi e 9000 mc/anno medi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Tigliole (AT) per uso produzione di beni e servizi per uso di raffreddamento;

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 510,00 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate

al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 199 del 16 aprile 2007 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Registrazione variazioni

Il Responsabile del Centro di Costo

(omissis)

determina

Di registrare alla posizione 26/B della sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, relativa alla cooperativa sociale "C.S.B Societa' Cooperativa Sociale" l'avvenuto trasferimento della sede legale

da 12020 - Roccabruna - Via Cantoni alpini 11

a 12020 - Roccabruna - Via Stefano Revelli 15;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di Costo
Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 226 del 7 maggio 2007 - Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Applicazione Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6

Il Responsabile del Centro di Costo

(omissis)

determina

Di registrare alla posizione 11/B della sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, la variazione della denominazione sociale da "La Torre Societa' Cooperativa Sociale a R.L." a "La Torre Societa' Cooperativa Sociale ONLUS" e l'avvenuto trasferimento della sede legale

da 12084 - Mondovì - Via Torino 2

a 12084 - Mondovì - Via San Bernardo 53;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di Costo
Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Determinazione dirigenziale n. 236 del 9 maggio 2007 - Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Applicazione Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Sociali e Volontariato

(omissis)
determina

Di registrare alla posizione 33/A della sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, la variazione della denominazione sociale da "Tingolo piccola Società Cooperativa a R.L." a "Tingolo Società Cooperativa Sociale" e l'avvenuto trasferimento della sede legale da 12051 - Alba - Via Liberazione 21 a 12051 - Alba - Corso Piave 42;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di Costo
Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 254 del 21 maggio 2007 - Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Iscrizione "Il Girasole Società Cooperativa Sociale"

Il Responsabile del Centro di Costo

(omissis)
determina

- di iscrivere la Cooperativa Sociale "Il Girasole società cooperativa sociale" con sede in via Santo Stefano Roero 76 12043 Canale al nr. 57/a, al nr. 50/A della Sezione Provinciale dell'Albo delle Cooperative Sociali - Sezione A (cooperative che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

Provincia di Cuneo

Determinazione dirigenziale n. 256 del 22 maggio 2007 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione "A.R.C.A. Associazione del Roero per la Cultura e l'Ambiente"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Sociali e Volontariato

determina

- di iscrivere l' "A.R.C.A. Associazione del Roero per la Cultura e l'Ambiente", con sede legale ed operativa in Via Fissore n. 1 - 12040 Vezza d'Alba,

(omissis), nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione " tutela e valorizzazione dell'ambiente".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 262 del 24 maggio 2007 - Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Applicazione Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6

Il Responsabile del Centro di Costo

(omissis)
determina

Di registrare alla posizione 28/A della sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, la variazione della denominazione sociale da "Gli amici di Jim Bandana Società Cooperativa Sociale a Responsabilità limitata ONLUS" a "Gli amici di Jim Bandana Società Cooperativa Sociale ONLUS".

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di Costo
Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Estratti deliberazione Consiglio Provinciale n. 12 del 14 maggio 2007 e deliberazione della Giunta Comunale di Fossano n. 250 del 14 settembre 2006

Provincia di Cuneo

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 in data 14 maggio 2007 avente per oggetto "Declassificazione di un tratto della S.P. n. 428 tronco Genola-Fossano e dismissione al Comune di Fossano"

(omissis)

Il Consiglio Provinciale
delibera

1. di prendere atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 in data 14.09.2006 il Comune di Fossano ha deliberato la delimitazione del centro abitato dando atto che viene dismesso al Comune il tratto della S.P. n. 428 compreso tra le progressive Km 4+714 e Km 6+300:

2. di declassificare da provinciale a comunale, con conseguente dismissione dal demanio della Provincia, il tratto della S.P. n. 428 tronco Genola-Fossano, compreso tra le progressive Km 4+714 e Km 6+300 per una lunghezza di m 1.586, in quanto non più rispondente all'uso e alle tipologie di collegamento proprie delle strade provinciali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 9 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 s.m.i. e dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 s.m.i.

3. di trasmettere estratto della presente deliberazione di declassificazione, congiuntamente all'estratto

della deliberazione del Comune di Fossano alla Regione Piemonte, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(omissis)

Comune di Fossano

Deliberazione della Giunta Comunale di Fossano n. 250 in data 14 settembre 2006 avente per oggetto: "D.Lgs. n. 285 del 03/04/1992. Codice della Strada. Delimitazione di centro abitato"

(omissis)

La Giunta Comunale

delibera

(omissis)

Di dare atto che viene dismesso al Comune il tratto di strada provinciale 428 compreso tra le progressive 4+714 e 6+300

(omissis)

Provincia di Cuneo

Estratti deliberazione Consiglio Provinciale n. 13 del 14 maggio 2007 e deliberazione del Consiglio Comunale di Faule n. 07 del 16.03.2006

Provincia di Cuneo

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 in data 14 maggio 2007 avente per oggetto "Declassificazione di un tratto della S.P. n. 207 tronco Abitato di Faule e dismissione al Comune di Faule"

(omissis)

Il Consiglio Provinciale

delibera

1. di prendere atto che il Consiglio Comunale di Faule con provvedimento numero 07 in data 16 marzo 2006, ha deliberato l'assunzione a proprio carico ed il relativo inserimento nel demanio comunale del tratto stradale lungo la S.P. n. 207 tronco 3 dalla Progressiva Km 0+000 (presso Municipio) alla progressiva Km 1+230 confine Provincia di Torino per Villafranca Piemonte (Fiume Po) della lunghezza di m 1.230;

2. di declassificare e pertanto dismettere dal demanio provinciale il tratto stradale della S. P. n. 207 tronco 3, compreso tra la progressiva Km 0+000 e la progressiva Km 1+230 per un totale di m 1.230, in quanto non più rispondente all'uso e alle tipologie di collegamento proprie delle strade provinciali, ai sensi del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 s.m.i., del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 s.m.i. e della L.R. 21.11.1996 n. 86;

3. di trasmettere estratto della presente deliberazione di declassificazione, congiuntamente all'estratto della deliberazione di classificazione del Comune di Faule alla Regione Piemonte per la pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale della Regione;

(omissis)

Comune di Faule

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 in data 16 marzo 2006 avente per oggetto: "Strada Provinciale di via Villafranca - declassificazione a strada comunale - determinazioni."

(omissis)

Il Consiglio Comunale

delibera

1 - Di dichiarare la propria disponibilità ad accettare la declassificazione della strada provinciale di Via Villafranca, acquisendone la proprietà a costo zero e trasferendola dal demanio provinciale a quello comunale, ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile, non appena l'Amministrazione Provinciale avrà deliberato in merito

2- Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 264 del 24/5/2007 - Sezione provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Rettifica denominazione sociale organizzazione: da Associazione P.A.S.S.O. - Promozione delle attività sportive senza ostacoli in Associazione Polisportiva P.A.S.S.O. A.s.d. (Associazione per la Promozione delle Attività Sportive Senza Ostacoli)

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Sociali e Volontariato

(omissis)

determina

- di procedere alla parziale rettifica della determinazione n. 187 del 21/4/2004 modificando la denominazione sociale da "Associazione P.A.S.S.O. - Promozione delle attività sportive senza ostacoli" in "Associazione Polisportiva P.A.S.S.O. A.s.d. - (Associazione per la Promozione delle Attività Sportive Senza Ostacoli)".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 267 del 28 maggio 2007 - Sezione provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Auser Volontariato di Fossano"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Sociali e Volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'AUSER Volontariato di Fossano, con sede legale ed operativa in Via Garibaldi n. 10 - 12045 Fossano, (omissis) nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "socio assistenziale".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 268 del 28 maggio 2007 - Sezione provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Auser Volontariato di Mondovì"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Sociali e Volontariato

(omissis)
determina

- di iscrivere l'AUSER Volontariato di Mondovì, con sede legale ed operativa in Piazza Battisti n. 6 - 12084 Mondovì, (omissis) nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "socio assistenziale".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 269 del 28 maggio 2007 - Sezione provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Auser Volontariato di Garessio e Valle Tanaro"

Il Responsabile del centro di costo
Politiche Sociali e Volontariato

(omissis)
determina

- di iscrivere l'AUSER Volontariato di Garessio e Valle Tanaro, con sede legale ed operativa in Via Garibaldi n. 26 - 12075 Garessio, (omissis) nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "socio assistenziale".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 270 del 28 maggio 2007 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Rettifica denominazione sociale organizzazione da "Centro Auser Provinciale di Cuneo" in "Auser Volontariato Provinciale di Cuneo"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Sociali e Volontariato

(omissis)
determina

- di procedere alla rettifica della denominazione sociale da "Centro AUSER Provinciale di Cuneo" in "AUSER Volontariato Provinciale di Cuneo";

- di confermare l'iscrizione, nella Sezione Provinciale del Registro Regionale del Volontariato, Settore socio-assistenziale, dell'Associazione "AUSER Volontariato Provinciale di Cuneo" con sede legale ed

operativa in Via Michele Coppino, 2 Bis c/c Spi Sindacato Pensionati - 12100 Cuneo, (omissis);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile
Maddalena Mondino

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 358-544723 del 14/05/2007 di rinnovo di licenza di attingimento d'acqua dal T.Tepice, in Comune di Chieri ad uso agricolo assentita all'Azienda Agricola Fasano Marco. (pos. n. 957) 1° Rinnovo

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 358-544723 del 14/05/2007 (Codice pratica: A/957)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rinnovo all'Azienda agricola Fasano Marco con sede in Strada Tetti Fasano, 55 - Chieri (TO), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Tepice in Comune di Chieri per uso agricolo. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa azionata da trattrice, in modo che la portata istantanea non superi i 37,50 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi gli 0,3 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 2200 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Chieri distinti in Catasto dal Foglio n. 67 Particelle nn. 62, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 202, 208 e 238 e dal Foglio n. 76 Particelle nn. 22 e 38 aventi la superficie complessiva di Ha 5.00;

(omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 378-550060/2007 del 15/05/2007 di rinnovo di licenza di attingimento d'acqua dal T. Dora Baltea, in Comune di Lessolo ad uso agricolo, assentita all'Azienda Agricola Ugo Massimo. (pos. n. 931) 2° Rinnovo

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 378 - 5500600/2007 del 15/05/2007 (Codice pratica: A/931)

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo all'Azienda Agricola Ugo Massimo con sede in Via C. Nigra, 39 - 10012 - Bollengo, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Dora Baltea in Comune di Lessolo per uso agricolo. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti pre-costituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 55 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi i 6 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 9500 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Lessolo distinti in Catasto dal Foglio 19 Particelle nn. 2, 3, 4, 5, 6, 139 e 148 aventi la superficie complessiva di Ha 10.66.10;

(omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)”

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 392-581816 del 23/5/2007 di concessione alla Soc. Ecova srl di derivazione d'acqua dal Canale di Nole in comune di Villanova ad uso energetico e di rigetto della domanda datata 17.8.05 della Soc. Grell, S.r.l. in concorrenza tra loro

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 392-581816 del 23/5/07 - Codice univoco: TO-A- 10214

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al sig. A. Vesco (omissis) con sede legale in Ciriè Via Torino 8 la concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Nole-Villanova in Comune di Villanova C.se in misura di li-

tri/sec massimi e medi 3800 ad uso energetico per produrre sul salto di mt 3.78 la potenza nominale media di kw 141 con restituzione nello stesso canale nello stesso Comune;

2. di rigettare, per le motivazioni espresse in premessa, la domanda datata 17.8.2005 della Soc. Grell srl di concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Nole-Villanova in Comune di Villanova C.se in misura di litri/sec massimi 4500 e medi 3800 ad uso energetico per produrre sul salto di mt 3.78 la potenza nominale media di kw 141 con restituzione nello stesso canale nello stesso Comune;

3. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;

7. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 393-581956 del 23/5/2007 di concessione di derivazione d'ac-

qua dal Torrente Pellice in comune di Villafranca Piemonte ad uso agricolo assentita a Peretti Livio

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 393-581956 del 23/5/07:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire a Livio Peretti - (omissis) la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Pellice in Comune di Villafranca P.te in misura di l/sec max 20 e di l/sec medi 1 ad uso agricolo.

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(omissis)

Disciplinare di concessione datato 23.5.07

(omissis)

Art. 9 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 3425,00 litri/sec

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

(omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione Dirigenziale n. 394-581998 del 23.5.07 di approvazione del disciplinare suppletivo della concessione assentita al CAI Uget Val Pellice di derivazione d'acqua dal Lago Lungo (Bacino del T. Pellice) in comune di Bobbio Pellice originariamente assentita con Determinazione Dirigenziale n. 737-249046 del 30.9.2003. Codice canone TO 1966

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di approvare il disciplinare suppletivo di concessione - conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale - che recepisce le varianti in sanatoria alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Pellice (Lago Lungo) in Comune di Bobbio Pellice originariamente assentita con Determinazione Dirigenziale n. 737-249046 del 30.9.2003. I nuovi parametri risultano essere i seguenti: salto mt 130, potenza nomina-

le media prodotta kw 8.51, periodo di utilizzo giugno-settembre, tutto il resto invariato;

2. ultimati i lavori il concessionario è tenuto a presentare a questo Servizio, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

- entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;

- entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.

3. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'ottenimento da parte del concessionario della autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per i lavori da eseguirsi in alveo;

4. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

(omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 399-586535/2007 del 24/05/2007 di rilascio della licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Chisola in comune di Vinovo ad uso agricolo assentita al Sig. Tasinato Bruno

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio al Sig. Tasinato Bruno (omissis), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Chisola in Comune di Vinovo ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. L'attingimento potrà essere saltuariamente, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi gli 8 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi gli 0,5 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 6336 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2. L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Vinovo distinti in Catasto dal Foglio n. 10 Particelle nn. 102 - 59 e 61 aventi la superficie complessiva di Ha 1.66.13;

(omissis)

4. La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(omissis)

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 401-586595 del 24/05/2007 di rilascio della licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Noce, in comune di Frossasco ad uso agricolo assentita a Mario Piccato

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 401-586595 del 24/05/2007 (Codice pratica: A/993)

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio al Sig. Mario Piccato (omissis), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Noce, in Comune di Frossasco ad uso agricolo. La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 5 l/s e la portata media continua di acqua attingita non superi 0,1 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 3000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Frossasco, distinti in Catasto dal Foglio n. 4 Particelle nn. 201 - 339 - 198, aventi la superficie complessiva di Ha 0,9; (omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(omissis)

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Ordinanza n. 121/7/2006 del 25.05.2007 - Domanda del Comune di Roure tendente ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente Clot Arnand nel territorio del Comune di Roure

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

Vista la domanda in data 05.02.2003 del Comune di Roure tendente ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente Clot Arnand nel territorio del Comune di Roure in misura di mod. max 0,06 (l/s 6) e mod. medi 0,05 (l/s 5), ad uso idropotabile.

Acquisito il parere favorevole di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R dell'Autorità di Bacino del Fiume Po espresso con nota prot. n. 1790/03/MG datata 25.03.2003;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla “gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica...”;

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)”;

Visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R - Regolamento regionale recante: “Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)”;

Visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: “Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)”;

Visto il D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”.

ordina

la sopracitata domanda in data 05.02.2003 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Roure. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, é convocata per il giorno 29.05.2007 con ritrovo alle ore 10,30 presso il Municipio del Comune di Roure; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é la Dott.ssa Provvidenza Faliero.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Regione Piemonte - Settore Beni Ambientali Torino Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte Torino Comando R.F.C. Interregionale Nord Torino Ente Parco Naturale Orsiera Rocciavrè e riserve di Chianocco e Foresto

Bussoleno Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3 Torino A.S.L. n. 10 di Pinerolo Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico Torino Comune di Roure Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato Torino Provincia di Torino - Servizio Difesa del Suolo Torino Regione Piemonte - Settore Parchi Naturali Torino Provincia di Torino - Servizio Pianificazione Territoriale Sede

Torino, 25 maggio 2007

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.D. n. 108-207482/2007 del 20-2-2007 di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo in Comune di Airasca ad uso igienico sanitario, antincendio e processo produttivo assentita alla Sirio Ecologica S.p.A.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 108-207482/2007 del 20-2-2007 - Codice univoco: TO-P-10214

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla Sirio Ecologica S.p.A. (omissis) con sede legale a Gubbio (PG), Zona industriale Padule s.n., la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Airasca - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 31 n. 118 - in misura di litri/sec massimi complessivi 2,5 e medi complessivi 0,27 per complessivi metri cubi annui 8.411 ad uso igienico sanitario, antincendio e processo produttivo, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 20-2-2007 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrisponden-

te al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

Di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. (omissis)"

Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 357-544673 del 14/05/2007- (Codice pratica: A/933)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 357-544673 del 14/05/2007- (Codice pratica: A/933)

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo al Sig. Pons Piero (omissis), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Lemina, in Comune di Pinerolo, ad uso domestico.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo aprile-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea e la portata media continua di acqua attinta non superino i 2,0 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso domestico nel terreno sito nel Comune di Pinerolo, distinto in Catasto dal Foglio 8 Particella n. 153 avente la superficie complessiva di Ha 0.30.00; (omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento.

Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di

pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 359-544791 del 14/5/2007 (Codice pratica: A/844)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 359-544791 del 14/5/2007 (Codice pratica: A/844)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo all'Azienda agricola Cogliola Vittorio e Claudio con sede in Strada Molino della Splua, 6 - Trofarello (TO), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Tepice, in Comune di Cambiano, Moncalieri e Trofarello ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo da giugno a settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi gli 25 l/s e la portata media continua di acqua atinta non superi i 1 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 83000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Cambiano distinti in Catasto dal Foglio 18 Particelle nn. 7, 20, 21, 169, 170, 172, 175, 176, 177, 179, nel Comune di Moncalieri distinti in Catasto dal Foglio 53 Particella nn. 334 e dal Foglio 56 Particella nn. 18, nel Comune di Trofarello distinti in Catasto dal Foglio 13 Particelle nn. 39, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 77, 85 aventi la superficie complessiva di Ha 5.36.00; (omissis)

4) la licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento.

Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (... omissis...)

Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 360 - 545028/2007 del 14/05/2007 (Codice pratica: A/799)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 360 - 545028/2007 del 14/05/2007 (Codice pratica: A/799)

" Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo all'Azienda Agricola Tavolada Lucia con sede in Via Colli, 55 - Rivoli, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal T. Dora Riparia, nei Comuni di Rivoli e Rosta, ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 47 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi i 21 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Rivoli distinti in Catasto dal Foglio 2 Particelle nn. 16, 17, 144, 285, 287, 289, 292 e nel Comune di Rosta distinti in Catasto dal Foglio 2 Particelle nn. 79, 80, 81, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 133, 166, 167, 232, 234, 236 e Foglio 3 Particella n. 91 e Foglio 4 Particelle nn. 1, 15, 59 aventi la superficie complessiva di Ha 21.25.20; (omissis) 4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla

scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

Provincia di Torino

Determinazione n. 25-345573 del 22 marzo 2007 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato - Sezione Tutela e valorizzazione dell'ambiente - dell'associazione "Rivoli Ecovolontari" - A.R.E. con sede legale in Rivoli (TO), corso A. De Gasperi n. 20/A

Il Dirigente del Servizio
Amministrazione e Controllo

(omissis)

determina

1) L'Associazione "Rivoli Ecovolontari" - A.R.E. - con sede legale in Rivoli (TO), Corso A. De Gasperi n. 20/A, è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente.

2) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

3) La presente determinazione sarà affissa all'Albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria n. 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 22 marzo 2007

Il Dirigente del Servizio
Amministrazione e Controllo
Francesco Pavone

Provincia di Torino

Determinazione dirigenziale n. 37-579700 del 28 maggio 2007 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Tutela e valorizzazione dell'ambiente - dell'Associazione "Ecovolontari Rivaltesi"

Il Dirigente del Servizio
Amministrazione e Controllo

(omissis)
determina

1) L'Associazione di volontariato "Ecovolontari Rivaltesi"-con sede legale in Rivalta (TO) cap. 10040, Via Benvenuto Cellini n. 17, (omissis), è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente.

2) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

3) La presente determinazione sarà affissa all'Albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria n. 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 28 maggio 2007

Il Dirigente del Servizio
Amministrazione e Controllo
Francesco Pavone

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 40/98. Fase di Valutazione procedura di V.I.A. relativa a istanza di "rinnovo e ampliamento cava in loc. Castelluccio inserita nel Polo estrattivo Roledo ai sensi del DPAE II Stralcio, in Comune di Montecrestese (VB)", presentato da Cave Beola Roledo S.r.l. Giudizio di compatibilità ambientale - Determinazione n. 292 del 29/5/2007

Il Dirigente
(omissis)

Visti:

- la L.R. 40/98 e s.m.i.;
- la D.G.P. 90/05;
- la L.R. n. 69/78;
- la L.R. 28/96;
- la L.R. 23/96;

- il D.P.A.E. Regione Piemonte;

- la L.R. 45/89;

- la L. 447/95;

- il D.Lgs. 42/04;

- la L.R. 56/77 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 624/96;

- il D.P.R. n. 128 del 09/04/1959;

- il D.P.C.M. del 01/03/1991;

- il D.Lgs. 277/91;

- la D.G.R. 112-31886 del 03/10/1989;

- la C.P.G.R. n. 2/AGR del 31/01/1990;

- il D.M. LL. PP. Del 11/03/1988;

- il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

- la L.R. 44/00 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 267/00;

- la L. 241/90, s.m.i.;

- il D.Lgs. 152/2006;

- il Decreto del Presidente di questa Provincia n. 5/2007 del 28/02/2007 avente per oggetto "Conferimento incarichi di direzione dei Settori dell'Ente".

Valutate le risultanze emerse nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi nelle sedute del 27/11/2007, 11/01/2007, 23/04/2007, 10/05/2007.

Rilevato che l'esercizio dell'attività di coltivazione della cava in oggetto così come proposta e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni emerse nell'ambito della Conferenza di Servizi, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull'area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l'integrità.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto emerso dalla disamina degli impatti ambientali dell'intervento in questione, svolta nell'ambito della Conferenza di Servizi, di poter esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale.

determina

1. Di esprimere, ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R. 40/98 e s.m.i., giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto decennale di "rinnovo e ampliamento cava di beola argentata inserita nel polo estrattivo Roledo, ai sensi del DPAE II Stralcio, nel Comune di Montecrestese (VB)", presentato con istanza ns. prot. ns. prot. n. 0050024 del 12/10/2006 dalla Ditta Cave Beola Roledo S.r.l., con sede legale in località Rencio del Comune di Crevoladossola (VB).

2. Di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dall'art. 12 comma 9 della L.R. 40/98 e s.m.i., per la durata di 3 (tre) anni dalla data del presente atto; scaduto il termine senza che sia stata iniziata l'attività di coltivazione il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. 40/98, s.m.i., le determinazioni concordate nella Conferenza di Servizi sostituiscono gli atti di rispettiva competenza dei Soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98, s.m.i.

4. Di approvare il progetto ed autorizzare l'esercizio per una durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente atto (data scadenza

29/05/2012), ai sensi e per gli effetti della normativa sopra elencata e di quanto riportato al precedente punto 3, relativamente alla coltivazione della cava di beola argentata inserita nel polo estrattivo Roledo, ai sensi del DPAE II Stralcio, nel Comune di Montecrestese (VB) da parte della Ditta Cave Beola Roledo S.r.l. con sede legale in località Rencio del Comune di Crevoladossola (VB), in riferimento alla documentazione presentata dalla Ditta stessa e restituita, unitamente alla presente Determinazione, alla Ditta in n. 1 (uno) copia timbrata e firmata in ogni sua parte dal Dirigente del 7° Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola e dal Responsabile del Servizio Cave e Compatibilità Ambientale, per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente atto.

5. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al precedente punto 1 e l'approvazione e l'autorizzazione di cui al precedente punto 4 sono subordinati al rispetto delle prescrizioni emerse nell'ambito della Conferenza di Servizi ed in particolare riportate nel verbale della quarta seduta del 10/05/2007 (Allegato A) e nel parere del Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Verbania prot. n. 3363 Pos. IV 1/3 del 11/05/2007, ns. prot. n. 002669 del 11/05/2007 (Allegato B).

6. Di dare atto che l'approvazione e l'autorizzazione di cui al precedente punto 4 ha validità ai sensi e per gli effetti della normativa elencata in precedenza in riferimento a quanto espresso nell'ambito della Conferenza di Servizi dai Soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98, s.m.i., ognuno per quanto di competenza, con riferimento dalla data del presente atto e nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 5.

7. Di dare atto che le opere e gli interventi previsti nell'ambito del secondo quinquennio di coltivazione della cava in oggetto, ai quali è applicato il Giudizio di Compatibilità Ambientale di cui al punto 1, dovranno essere autorizzati, da parte del Comune di Montecrestese, ai sensi delle L.L.R.R. n. 28/96 e n. 23/96. Il Comune potrà procedere autonomamente all'autorizzazione del completamento del progetto fino al 01.01.2014 (data di scadenza di alcuni contratti di affitto).

8. Di dare atto che eventuali varianti di tipo sostanziale al progetto esaminato dovranno essere preventivamente sottoposte alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. di cui all'art. 10 della L.R. 40/98 e s.m.i..

9. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione dell'opera.

10. Di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e s.m.i..

11. Di notificare la presente deliberazione alla Ditta Cave Beola Roledo S.r.l. con sede legale in località Rencio del Comune di Crevoladossola (VB).

12. Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale ai Soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e s.m.i. e alle Autorità di Supporto all'Organo Tecnico Provinciale nonché all'Ufficio di Segreteria Generale dell'Ente per la pubblicazione all'Albo ed al Segretario Generale.

13. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto o, nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
Proverbio Mauro

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 40/98. Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. relativa al progetto di "rinnovo e ampliamento della cava di serizzo Ponte Romano ubicata in Comune di Formazza (VB)", presentato dalla Ditta Foppiano Serizzi S.r.l.

In data 22/05/2007 il Sig. Maiani Renzo, in qualità di Amministratore Unico della Ditta Foppiano Serizzi S.r.l. con sede legale in via A. di Dio n. 5 a Ornavasso (VB) e sede amministrativa in via Fonderia n. 15/17 a Villadossola (VB), ha depositato presso l'Ufficio di Deposito dei Progetti V.I.A. provinciali - 7° Settore Ambiente e Georisorse - Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania - ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di "rinnovo e ampliamento della cava di serizzo Ponte Romano ubicata in Comune di Formazza (VB)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i. e valutazione di incidenza ai sensi del D.P.G.R. 16/11/2001 n. 16/R presentata all'Organo Tecnico Provinciale, 7° Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimento n. 0028701 del 22/05/2007).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Prealpina" pubblicato in data 22/05/2007.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) per quarantacinque giorni a partire dal 22/05/2007, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito progetti nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è il Geom. Marco Carozza, tel. 0323/4950313, 7° Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Proverbio Mauro

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 40/98. Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. relativa al progetto di "impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal Fiume Toce nei Comuni di Premosello Chiovenda e di Ornavasso (VB)", presentato dalla Ditta Valbianca S.r.l.

In data 29/05/2007, il Sig. Rolandi Anselmino, in qualità di Amministratore Unico della Ditta Valbianca S.r.l., con sede a Domodossola, in Via Girola n. 15, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito dei Progetti V.I.A. provinciali - 7° Settore Ambiente e Georisorse - Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania - ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di "impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal Fiume Toce nei Comuni di Premosello Chiovenda e di Ornavasso (VB)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i. e di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.G.R. 16/11/2001 n. 16/R presentata all'Organo Tecnico Provinciale, 7° Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimento n. 0029993 del 29/05/2007).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Prealpina" pubblicato in data 29/05/2007.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) per quarantacinque giorni a partire dal 29/05/2007, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito progetti nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è il Geom. Marco Carozza, tel. 0323/4950313, 7° Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribu-

nale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Proverbio Mauro

Provincia di Vercelli

Concessione di derivazione d'acqua da una lanca del fiume Sesia in Comune di Vercelli per uso agricolo assentita alla ditta Az. Agr. Arlone Nicola e Giuseppe c/det. n. 2391 del 10/05/2007. Pratica 1718

Il Dirigente Responsabile
(omissis)
determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 23.04.2007, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Azienda Agricola Arlone Nicola e Giuseppe, con sede legale in Cascina Margherita, 23 del Comune di Villata.(omissis), la concessione di derivazione da una lanca del fiume Sesia in Comune di Vercelli, di lt/sec 10 massimi d'acqua, cui corrisponde un volume annuo di metri cubi 210.000 da utilizzare per scopi agricoli (irrigui);

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;

4) Di stabilire che il canone relativo al periodo decorrente dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2007 sarà quantificato al momento della notifica di tale provvedimento; detto canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di euro 20 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R ed a termini della determinazione regionale n. 283 del 15.11.2006, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della na-

vigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Il Responsabile del Settore
Giorgetta J. Liardo

Estratto del disciplinare n. 21 di Rep. del
31.05.2007

(omissis)

Art. - 9 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)

Provincia di Vercelli

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dal Rio Pianca in Comune di Borgosesia per uso piscicoltura assentita alla ditta Montirolo S.r.l. - Determinazione Dirigenziale n. 2392 del 10/05/2007. Pratica n. 255

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Montirolo srl, con sede in Via Casazza, 20 del Comune di Borgosesia (omissis), il rinnovo della concessione, già oggetto della D.G.R. n. 147-25143 del 17.05.1993 e successiva determinazione n. 25970 del 25.07.2002, per poter continuare a derivare dal rio Pianca in Comune di Borgosesia lt/sec. 15 massimi e lt/sec. 15 medi d'acqua da utilizzare per piscicoltura.

2) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 01.02.2007 giorno successivo alla scadenza della precedente concessione assentita con D.G.R. n. 147-25143 del 17.05.1993 e successiva determinazione n. 25970 del 25.07.2002. L'esercizio dell'utenza continuerà ad essere subordinata alla osservanza delle condizioni contenute nella predetta D.G.R. n. 147-25143 del 17.05.1993, nonché nel disciplinare n. 2938 del 08.02.1993 regolanti la precedente concessione, previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;

3) Di stabilire che il canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", co-

dice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di euro 122,00 (centoventidue) pari al minimo ammesso, ai sensi dell'art. 4, del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R ed a termini della determinazione regionale n. 283 del 15.11.2006, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Il Responsabile del Settore Pianificazione Risorse
Territoriali
Giorgetta J. Liardo

Provincia di Vercelli

Progetto di "Ampliamento di allevamento per suini da produzione (di oltre 30 kg) in località C.na Margaria del Comune di Carisio (VC), presentato dalla Azienda Agricola "Tre Laghi" con sede in Carisio (VC). Giudizio positivo di compatibilità ambientale L.R.n.40/98. Deliberazione Giunta Provinciale n. 2.592 del 24.05.2007

(omissis)

La Giunta Provinciale

Premesso che:

- In data 04.08.2006 l'Azienda Agricola "Tre Laghi", con sede in Carisio (VC) Cascina Margaria, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi della Legge Regionale 14 Dicembre 1998 n. 40 art. 12, relativamente al Progetto di "Ampliamento di allevamento per suini da produzione (di oltre 30 kg) in località C.na Margaria del Comune di Carisio (VC).

- Contestualmente, il Proponente ha provveduto, ex art. 12 - comma 2 lettera a) della L.R. n. 40/98, al deposito, presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Via S. Cristoforo - 3 Vercelli, della documentazione inerente il Progetto, composta dai seguenti elaborati datati 01.08.2006: Elab. 1/10 - Relazione per la fase di Valutazione ai sensi della L.R. n. 40/98 e Relazione Tecnica ai sensi del D.Lgs. n. 59/05; Elab. 2/10 - Inquadramento generale su

CTR con relativi vincoli, viste aerofotogrammetriche; Elab. 3/10 - Acquifero superficiale: soggiacenza e piezometria; Elab. 4/10 - Planimetria catastale dei terreni aziendali; Elab. 5/10 - Tavola di Progetto - inquadramento; Elab. 6/10 - Tavola di Progetto: porcilaie - piante, sezioni, prospetti; Elab. 7/10 - Tavola di Progetto: impianto biogas; Elab. 8/10 - Scarichi idrici e sistema raccolta e trattamento acque di prima pioggia; Elab. 9/10 - Sintesi non tecnica; Elab. 10/10 - Schede tecniche A.I.A.

- Il Progetto di modifica dell'impianto esistente di allevamento di suini è stato sottoposto a procedura di Verifica di VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 40/98, ed è sottoposto a Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale, di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/98 per decisione dell'Autorità Competente in materia di VIA, Provincia di Vercelli, assunta con D.G.P. n. 3645 del 04.08.05.

- Il Progetto rientra nella categoria progettuale n. 17, Allegato A2, L.R. n. 40/98 "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg)" e interessa anche il territorio della Provincia di Biella, Comune di Cavaglià, per quanto riguarda le attività di spandimento di liquami; la Provincia di Vercelli effettua pertanto la procedura di concerto con la Provincia di Biella, ai sensi dell'art.6 comma 2 L.R.n.40/98.

- La Provincia di Biella, con nota n. 49649 del 25.09.2006, ha fornito indicazioni ritenute più appropriate per lo svolgimento della procedura di concerto di cui all'art. 6 comma 2 della L.R. n. 40/98, integrando l'Organo Tecnico insediato presso la Provincia di Vercelli con un proprio rappresentante, per i problemi relativi allo spandimento degli effluenti zootecnici.

- Il Proponente, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - lettera b) della L.R. n. 40/98, ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati con pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", del 04.08.2006, e in data 11.09.2006 ha perfezionato l'invio della documentazione trasmessa in data 04.08.2006.

- La Provincia di Vercelli, Autorità Competente per la VIA, ai sensi dell'art. 13 - comma 1 della L.R. n. 40/98, ha dato avviso dell'avvio del procedimento mediante pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 37 del 14.09.2006.

- In data 15.11.2006 si è tenuta la prima riunione di Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 13 della L.R. n. 40/98, a cui è stata invitata a partecipare l'Azienda Agricola "Tre Laghi", proponente il progetto.

- Sulla scorta degli esiti della prima riunione di Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 15.11.2006, il Proponente il Progetto in data 23.03.2007 ha depositato documentazione integrativa costituita da: Elab. 11 - Integrazioni alla relazione per la fase di valutazione ai sensi della L.R. n. 40/98; Elab. 12 - Tavola integrativa; Esecuzione di prove infiltrometriche e granulometriche in località Azienda Agr. Tre Laghi - Carisio (VC); Valutazione di Impatto Acustico - Relazione tecnica; Integrazione Valutazione di Impatto Acustico - Relazione Tecnica.

- In data 16.05.2007 si è tenuta la seconda e conclusiva riunione di Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi all'art. 13 della L.R. n. 40/98, a cui è stata

invitata a partecipare l'Azienda Agricola "Tre Laghi", proponente il Progetto.

- L'Organo Tecnico Provinciale, istituito con D.G.P. n. 12180 del 13.04.99 e la cui struttura e funzionamento è stata stabilita con successiva D.G.P. n. 27882 del 26.06.2000, ha condotto l'attività istruttoria ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/98 avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ARPA-sede di Vercelli.

- La Provincia di Vercelli, ai sensi di quanto disposto dagli artt.12 e 13 della L.R. n. 40/98, in data 15.11.2006 e 16.05.2007, come da verbali agli atti, ha attivato la Conferenza dei Servizi coinvolgendo: Regione Piemonte, Azienda Sanitaria Locale ASL 11 Vercelli, Comune di Carisio e Santhià (VC), Comune di Cavaglià (BI), Provincia di Biella, Autorità d'Ambito ATO2, Atena spa, S.I.L. spa, Corpo Forestale dello Stato, Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, Comando Provinciale dei VV.FF. di Vercelli, ENEL spa, ARPA Piemonte e il Proponente il Progetto Azienda Agricola "Tre Laghi".

- Dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati progettuali, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Vercelli (04.08.2006), non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico ai sensi dell'art. 14 - comma 1 lett. b) della L.R. n. 40/98.

Rilevato che:

- Il Progetto proposto consiste in ampliamento dell'allevamento esistente per suini da produzione sito a circa km 1,3 dall'abitato del Comune di Carisio(VC), in località C.na Margaria posta ad Ovest dell'abitato in zona agricola.

- Le strutture esistenti ed i nuovi impianti ricadono al di fuori della zona di rispetto autostradale e risultano esterni dalle fasce di rispetto di corsi d'acqua pubblici; il sito non risulta inoltre essere sottoposto a vincolo idrogeologico, di cui alla L.R. n. 45/89, e non interessa aree protette e SIC (Siti di Interesse Comunitario) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) individuati secondo le Direttive Comunitarie "Habitat" e "Uccelli".

- Il P.R.G.C. del Comune di Carisio classifica l'area come "Agricola"; l'intervento proposto risulta compatibile con le previsioni di Piano Urbanistico Comunale.

- Tutte le strutture e i terreni interessati sono di proprietà della "Società Immobiliare Elvo Po" srl di cui il titolare della Ditta Proponente "Azienda Agricola Tre Laghi" è Amministratore Unico; con tale Società sono stati stipulati due contratti di affitto con validità fino al 31.12.2009 (per le strutture e per i terreni).

- L'azienda esistente all'attualità dispone delle seguenti strutture:

- n. 3 porcilaie per allevamento di n. 2.400 capi in strutture prefabbricate;

- una vasca per liquami di capienza m3 3.900 circa in calcestruzzo e dotata di telo di copertura in p.v.c.;

- un essiccatoio per il riso e due magazzini con tettoia per ricovero scorte e ricovero attrezzi agricoli;

- una cucina per la preparazione degli alimenti, attualmente ubicata nella C.na Margaria.

- il Proponente ha ottenuto permesso a costruire da parte del Comune di Carisio in data 24.04.2007 n. 08/2006 per la realizzazione di nuovo mangimificio (cucina) da ubicarsi immediatamente a nord del-

le porcilaie esistenti, con contestuale eliminazione dell'esistente tubazione sotterranea per il trasporto del cibo alle porcilaie; tale struttura, di m² 80 sarà ubicata nelle vicinanze delle porcilaie e sarà dotata di 8 sili verticali di diametro m 3 e altezza m 7,5. L'ASL n. 11 Vercelli ha ritenuto ammissibili gli interventi come risulta da nota del 16.05.2006 n. 014696, con parere preventivo di ARPA Vercelli del 09.05.2006 n. 55739.

- L'Azienda dispone inoltre di adeguati mezzi agricoli per la conduzione dei campi e di una botte spandiliquami di capacità m³ 15.

- Attualmente lo spandimento dei liquami viene effettuato su terreni della C.na Margaria in Carisio (circa 104,00 ha coltivati a riso); sui terreni della C.na Marcellina in Cavaglià (BI) (circa 65 ha) attualmente non vengono effettuati spandimenti ma saranno previsti in funzione del nuovo ampliamento dell'allevamento proposto.

- I terreni saranno in parte convertiti a colture in asciutta per consentire lo spandimento dei liquami anche in stagione soggetta ad irrigazione.

- L'azienda dispone inoltre di ha 71,73 circa di terreni in affitto dei quali ha 65,00 circa risultano idonei per lo smaltimento dei liquami; la superficie totale utile per lo smaltimento dei liquami risulta pertanto pari a ha 169,00 circa.

- Con l'intervento proposto l'allevamento passerà da circa 2.400 capi a 5.420 capi da ingrasso di oltre 30 kg., con numero massimo di posti pari a 5.734 per un ciclo di allevamento di 180-200 giorni; l'attività svolta e prevista consiste in allevamento di suini, provenienti dall'estero dopo la fase di svezzamento, fino a raggiungere il peso finale di circa 160 kg per la commercializzazione.

- Il Progetto proposto prevede di realizzare le seguenti opere principali:

- tre nuove porcilaie di superficie m² 1.946,7 caduna con strutture prefabbricate;

- un sistema di trattamento dei liquami, con digestore anaerobico e recupero di biogas, costituito da una pre-vasca in cls di m² 60 e m³ 180 completamente interrata, da una vasca digestione seminterrata in cls di m² 757,76, con capacità di m³ 3.625 per 60 giorni e copertura con membrana pressostatica, e da una vasca di accumulo in cls di m² 28,26 completamente interrata;

- centrale di cogenerazione di m² 32 di tipo "plug-flow" per produzione di energia elettrica con potenza indicativa di 40 kWe e produzione annuale di circa 328.500 kWh, dotata di motore endotermico alternativo per produzione di energia meccanica e energia termica, o in alternativa di microturbina turbomacchina a gas; la scelta definitiva del sistema di cogenerazione è demandato alla fase esecutiva del progetto;

- una nuova vasca per lo stoccaggio finale del liquame di m² 4.400 in elementi prefabbricati in cls seminterrata, senza copertura.

- Il proponente, con le integrazioni del 23.03.2007, ha escluso la realizzazione della copertura con telo in pvc inizialmente prevista della vasca V4 di stoccaggio finale del liquame, di cui ne è stata aumentata l'altezza da 5 m a 5,5 in modo da disporre di un franco di m 0,5 per le acque meteoriche.

- Circa il 10% dell'energia prodotta sarà utilizzata per le necessità di funzionamento dell'impianto e la

restante parte è destinata alla messa in rete ad ENEL (circa 295.650 kWh).

- E' prevista la pavimentazione di idonee aree a contorno di parte delle porcilaie e di tutte le vasche previste; su parte di queste ultime verranno effettuate le operazioni di movimentazione dei liquami.

- Le acque di prima pioggia provenienti dalle porcilaie saranno smaltite direttamente in canali irrigui dell'azienda mentre quelle provenienti dai piazzali e altre strutture saranno convogliate ad apposito impianto di trattamento.

- Le nuove porcilaie saranno suddivise in n. 66 box caduna che saranno pavimentate e in parte fessurate, come le corsie esterne; ogni box potrà contenere massimo 24 capi nel rispetto delle norme vigenti in materia di benessere animale e, a maggior garanzia, è prevista la stabulazione di n. 21 capi per ogni box.

- Nel periodo invernale è previsto il riscaldamento delle porcilaie, dove stazionano gli animali di taglia più piccola, mediante l'utilizzo di n. 3 generatori di aria calda mobili, alimentati a gasolio che viene stoccato in cisterna di capacità 9.000 litri, opportunamente posizionata secondo le norme di sicurezza nella C.na Margaria.

- Le carcasse di suini morti verranno stoccate in apposita cella frigorifera e smaltiti da Ditta specializzata con cadenza bimestrale.

- Parte di una porcilaia sarà adibita a infermeria ricavando un locale separato dalla zona box, dimensionato secondo le capacità di allevamento del nuovo impianto; i trattamenti veterinari vengono effettuati da veterinario esterno all'azienda mentre il materiale farmaceutico necessario viene stoccato in apposito armadietto posto all'interno della C.na Margaria.

- Il fabbisogno totale di acqua per l'allevamento è garantito da pozzo già autorizzato con Concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea per uso potabile per la portata di 3 lt/sec massimi, assentita alla Ditta Immobiliare Elvo Po con Determinazione Dirigenziale n. 2685 del 08.06.2006; detto pozzo si spinge a profondità di m 115 con captazione esclusivamente dalla falda profonda e può garantire un volume annuo di 36.000 m³ d'acqua.

- Il liquame in uscita dalle porcilaie sarà convogliato alla pre-vasca di ingresso al digestore attraverso un sistema di pozzetti e tubazioni interrati.

- Lo spandimento dei liquami è previsto sui terreni a disposizione in territorio della Provincia di Vercelli, nel Comune di Carisio e Santhià, e in Provincia di Biella, nel Comune di Cavaglià.

- Per i terreni siti in Comune di Carisio, C.na Margaria, è in corso di realizzazione un sistema di spandimento ombelicale a manichetta che consente di trasportare il liquame dalle strutture di stoccaggio fino ai campi, senza utilizzare il carrobotte; la rete viene realizzata con posa di condotte in pvc di diametro 160 mm.

- Le strutture attuali, oggetto dell'ampliamento, constano di n. 3 porcilaie che saranno in seguito adibite al settore magronaggio, ovvero dalla fase di svezzamento al passaggio al settore di ingrasso (90 kg), che sarà situato nelle nuove porcilaie.

- Il Progetto presentato, stante le caratteristiche documentate, rientra fra le attività soggette ad Autorizzazione Ambientale Integrata di cui al D.Lgs.

n. 59/2005 in attuazione della Direttiva Comunitaria 96/61/CE; la procedura di A.I.A. risulta sospesa con nota al Proponente n. 37846 del 13.11.2006 da parte del Settore Tutela Ambientale, in attesa del Giudizio di Compatibilità Ambientale da parte dell'Autorità Competente.

Preso atto che:

- L'Azienda Agricola Tre Laghi, in data 12.10.2006, ha avanzato istanza di procedura integrata per il conseguimento di V.I.A. e A.I.A.; la procedura di AIA risulta sospesa con nota al Proponente n. 37846 del 13.11.2006, in attesa del Giudizio di Compatibilità Ambientale da parte dell'Autorità Competente.

- Riguardo l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), in capo al settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli, il provvedimento ricomprende tutte le autorizzazioni indicate nell'Allegato II del D.Lgs. n. 59/2005, ed in particolare per l'impianto in esame, quelle relative alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e allo spandimento di effluenti zootecnici; non rientrano pertanto nell'A.I.A. le autorizzazioni per l'approvvigionamento idrico, se necessaria, e il permesso a costruire da parte del Comune di Carisio.

- L'approvvigionamento idrico per l'allevamento è garantito da pozzo già autorizzato con Concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea per uso potabile per la portata di 3 lt/sec massimi, assentita alla Ditta Immobiliare Elvo Po con Determinazione Dirigenziale n. 2685 del 08.06.2006.

- il Comune di Carisio, in sede di Conferenza dei Servizi del 16.05.2007 come da verbale agli atti, ha comunicato di procedere al rilascio del permesso a costruire per le nuove opere a seguito della conclusione del procedimento di VIA, con recepimento di tutte le prescrizioni che verranno dettate sul progetto.

- la Conferenza dei Servizi, riunitasi ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 40/98 in data 16.05.2007 in sede conclusiva del procedimento come da verbale agli atti, a seguito di quanto emerso e valutato nella seduta di Conferenza, tenuto inoltre conto delle valutazioni effettuate e dei pareri espressi dagli Enti e Soggetti coinvolti, ha avanzato proposta di espressione di giudizio di compatibilità ambientale positivo, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/98, sull'intervento denominato "Ampliamento di allevamento per suini da produzione (di oltre 30 kg) in località C.na Margaria del Comune di Carisio (VC)", presentato dalla Azienda Agricola "Tre Laghi" con sede in Carisio (VC), C.na Margaria, alle condizioni vincolanti individuate nella seduta di Conferenza, finalizzate alla risoluzione delle problematiche residue per la realizzazione del Progetto e a migliorare l'inserimento dell'intervento nel contesto ambientale dell'area interessata.

Dato atto che, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché degli elementi acquisiti nella seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in sede conclusiva del procedimento in data 16.05.2007, il Responsabile del Procedimento ha elaborato la Relazione Istruttoria sul Progetto datata 18 Maggio 2007, allegata alla presente Deliberazione (Allegato Sub.A), contenente anche le prescrizioni individuate in sede di Conferenza dei Servizi del 16.05.2007.

Ritenuto:

- di prendere atto e fare proprie le valutazioni, indicazioni e prescrizioni individuate dalla Conferenza dei Servizi nella seduta conclusiva del 16.05.2007, e riportate nella Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento di cui sopra, datata 18 Maggio 2007 e allegata alla presente (Allegato sub. A), ovvero in sintesi:

- che gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell'intervento proposto nel suo complesso sono da ritenersi accettabili e in ogni caso mitigabili sia con le precauzioni progettuali già previste e indicate nella documentazione presentata in data 04.08.2006, e integrata in data 23.03.2007, e sia con le prescrizioni vincolanti individuate in sede di Conferenza dei Servizi del 16.05.2007 sotto riportate, finalizzate alla risoluzione delle problematiche residue per la realizzazione del Progetto e a migliorare l'inserimento dell'intervento nel contesto ambientale dell'area interessata:

- prescrizioni individuate in sede di Conferenza dei Servizi del 16.05.2007:

1) Per l'ottenimento del permesso a costruire da parte del Comune di Carisio, il Proponente dovrà produrre Relazione Descrittiva delle opere, così come previsto dalla Legge n. 109/94 e s.m.i., con riferimento specifico alla fase di cantiere e costruttiva delle opere.

2) Stante l'utilizzazione del pozzo esistente in capo alla "Azienda Agricola Tre Laghi", il proponente, avanti l'inizio dei lavori di ampliamento delle strutture, dovrà produrre istanza di variazione di titolarità della concessione, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, al Servizio Risorse Idriche della Provincia di Vercelli.

3) Al fine di contenere l'emissione di polveri in fase di cantiere, si dovrà procedere alla costante bagnatura delle piste e aree di transito dei mezzi utilizzati.

4) Anche nelle more del provvedimento Regionale che sancirà il vincolo delle aree di salvaguardia del pozzo idropotabile di Carisio località Castello, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 art. 94 e dal Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 15/R del 11.12.2006, il Proponente dovrà effettuare lo spandimento dei liquami al di fuori delle stesse aree di salvaguardia, come definite nella planimetria allegata alla nota n. 1047 del 09.05.2007 di ATO 2 Piemonte.

- che l'intervento proposto è da ritenersi nel suo complesso compatibile sul piano programmatico, progettuale e ambientale, subordinatamente al rispetto di tutte le prescrizioni sopra indicate;

- di esprimere, per i motivi sopra indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 40/98, giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Progetto presentato in data 04.08.2006, così come integrato in data 23.03.2007, dall'Azienda Agricola "Tre Laghi" con sede in Carisio (VC) Cascina Margaria, e denominato "Ampliamento di allevamento per suini da produzione (di oltre 30 kg) in località C.na Margaria del Comune di Carisio (VC), composto degli elaborati sopra elencati.

Visti: i verbali della Conferenza dei Servizi presenti agli atti e la L.R. n. 40 del 14 Dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", e s.m.i.

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all'art.49, comma 1, del D.L.vo 267/2000, come

evincesi dal documento inserito nella presente deliberazione.

delibera

1) Di prendere atto e fare proprie le valutazioni, indicazioni e prescrizioni individuate dalla Conferenza dei Servizi nella seduta conclusiva del 16.05.2007, e riportate nella Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento di cui sopra, datata 18 Maggio 2007 e allegata alla presente (Allegato sub.A), ovvero in sintesi:

- che gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell'intervento proposto nel suo complesso sono da ritenersi accettabili e in ogni caso mitigabili sia con le precauzioni progettuali già previste e indicate nella documentazione presentata in data 04.08.2006, e integrata in data 23.03.2007, e sia con le prescrizioni vincolanti individuate in sede di Conferenza dei Servizi del 16.05.2007 sotto riportate, finalizzate alla risoluzione delle problematiche residue per la realizzazione del Progetto e a migliorare l'inserimento dell'intervento nel contesto ambientale dell'area interessata;

Prescrizioni individuate in sede di Conferenza dei Servizi del 16.05.2007:

1. Per l'ottenimento del permesso a costruire da parte del Comune di Carisio, il Proponente dovrà produrre Relazione Descrittiva delle opere, così come previsto dalla Legge n. 109/94 e s.m.i., con riferimento specifico alla fase di cantiere e costruttiva delle opere.

2. Stante l'utilizzazione del pozzo esistente in capo alla "Azienda Agricola Tre Laghi", il proponente, avanti l'inizio dei lavori di ampliamento delle strutture, dovrà produrre istanza di variazione di titolarità della concessione, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, al Servizio Risorse Idriche della Provincia di Vercelli.

3. Al fine di contenere l'emissione di polveri in fase di cantiere, si dovrà procedere alla costante bagnatura delle piste e aree di transito dei mezzi utilizzati.

4. Anche nelle more del provvedimento Regionale che sancirà il vincolo delle aree di salvaguardia del pozzo idropotabile di Carisio località Castello, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 152/2006 art. 94 e dal Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 15/R del 11.12.2006, il Proponente dovrà effettuare lo spandimento dei liquami al di fuori delle stesse aree di salvaguardia, come definite nella planimetria allegata alla nota n. 1047 del 09.05.2007 di ATO 2 Piemonte.

2) L'intervento proposto è da ritenersi nel suo complesso compatibile sul piano programmatico, progettuale e ambientale, subordinatamente al rispetto di tutte le prescrizioni sopra indicate.

3) Di esprimere, per i motivi sopra indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. n. 40/98, giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Progetto presentato in data in data 04.08.2006, e integrato in data 23.03.2007, dalla dall'Azienda Agricola "Tre Laghi" con sede in Carisio (VC) Cascina Margaria, e denominato "Ampliamento di allevamento per suini da produzione (di oltre 30 kg) in località C.na Margaria del Comune di Carisio (VC), composto degli elaborati elencati in premessa.

4) Di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza di tutte le

prescrizioni individuate per la mitigazione degli impatti, nonchè per la realizzazione delle opere progettate, sopra riportate.

5) Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 3), ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12 - comma 9 della L.R. n. 40/98, per la durata definitiva del provvedimento stesso e, comunque, non superiore a tre anni a decorrere dalla data del Provvedimento Amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto; su richiesta motivata del Proponente, l'Autorità Competente (Provincia di Vercelli), ai sensi del sopra richiamato art. 12 comma 9 della L.R. n. 40/98, può prorogare il predetto termine, scaduto il quale, senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura deve essere integralmente rinnovata.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Copia della presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 12 - comma 8 della L.R. n. 40/98, sarà inviata al Proponente il Progetto e a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi, di cui all'art. 9 della stessa Legge Regionale.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 12 - comma 8 della L.R. n. 40/98, e depositata presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Regione Piemonte e presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, ai sensi dell'art. 6 - comma 5 e dell'art. 19 - comma 1 della stessa Legge Regionale

Allegato Sub.A (omissis). Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento.

Il Direttore del Settore Pianificazione Risorse
Territoriali
Responsabile dell'Organo Tecnico
G.J.Liardo

Provincia di Vercelli

Istanza del Nucleo Sommozzatori F.I.P.S.A.S. in data 09/03/2007 per concessione derivazione acqua da falda sotterranea in Comune di Asigliano per scopi potabili. Pratica n. 1731. Ordinanza n. 0031165 del 12.06.07

Il Responsabile di Posizione Organizzativa

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44;
Vista la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61;
Visto il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Vista la domanda in data 09.03.2007 del Nucleo Sommozzatori F.I.P.S.A.S. con sede legale in C.so Rigola, 150 del Comune di Vercelli, corredata dal progetto datato marzo 2007, a firma del dott. geol. Roberto Lesca, intesa ad ottenere l'autorizzazione

alla ricerca di acque sotterranee da falda profonda da effettuarsi su terreno distinto a catasto sul foglio 19, particelle 67 e 68 del Comune di Asigliano, nonché la concessione per poter utilizzare l'acqua scoperta nella misura di lt/sec. 2 massimi, corrispondente ad un volume annuo massimo derivabile di circa mc. 5.000 da utilizzarsi per scopi potabili;

ordina

La domanda sopraccitata sarà depositata unitamente agli atti di progetto presso il Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche dell'Amm.ne Provinciale di Vercelli per la durata di 15 gg. consecutivi a decorrere dal 21.06.2007 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Copia dell' Ordinanza sarà affissa per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Asigliano a decorrere dal 21.06.2007.

Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate non oltre 40 gg. dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate dai soggetti interessati al Comune presso il quale viene affissa la presente Ordinanza o al Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche dell'Amm. ne Provinciale di Vercelli.

Copia della presente Ordinanza sarà comunicata, al Comune di Asigliano, al Comando Militare Nord-Ovest di Torino, all'ARPA di Vercelli, all'ASL e all'ATO territorialmente competenti. La visita sopralluogo, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 02.08.2007 con ritrovo alle ore 15,00 presso il Comune di Asigliano, con l'avvertenza che la predetta visita potrà essere rinviata ad altra data qualora vengano ammesse ad istruttoria eventuali domande concorrenti.

La presente ordinanza, ai sensi della Legge 241/1990, costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento riguardo l'istanza indicata in oggetto e pertanto si rende noto che l'Ente procedente è l'Amm. ne Provinciale di Vercelli, il Servizio responsabile del procedimento è Il Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Salvatore Zaccuri.

La presente ordinanza sarà pubblicata ,sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Claudio Mombelli

Provincia di Vercelli

Istanza dell'Associazione Area Industriale Varallo in data 14/03/2007 per concessione derivazione acqua da falda sotterranea in Comune di Varallo per scopi antincendio. Pratica n. 1732. Ordinanza n. 0031172 del 12/6/2007

Il Responsabile di Posizione Organizzativa

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44;
Vista la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61;
Visto il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Vista la domanda in data 14.03.2007 dell'Associazione Area Industriale Varallo con sede legale in Via al Sesia, 1 frazione Roccapietra del Comune di Varallo, corredata dal progetto datato febbraio 2007, a firma del dott. geol. Franco Tamone, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Varallo, a mezzo di un pozzo già esistente da riattivare, utilizzando l'acqua per scopi antincendio nella misura di lt/sec. 20 massimi, corrispondente ad un volume annuo massimo derivabile di circa mc. 2.000;

ordina

La domanda sopraccitata sarà depositata unitamente agli atti di progetto presso il Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche dell' Amm. ne Provinciale di Vercelli per la durata di 15 gg. consecutivi a decorrere dal 21.06.2007 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Copia dell' Ordinanza sarà affissa per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Varallo a decorrere dal 21.06.2007.

Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate non oltre 40 gg. dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate dai soggetti interessati al Comune presso il quale viene affissa la presente Ordinanza o al Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche dell'Amm. ne Provinciale di Vercelli.

Copia della presente Ordinanza sarà comunicata, al Comune di Varallo, al Comando Militare Nord-Ovest di Torino e all'ARPA di Vercelli. La visita sopralluogo, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 02.08.2007 con ritrovo alle ore 10,30 presso l'ufficio tecnico del Comune di Varallo, con l'avvertenza che la predetta visita potrà essere rinviata ad altra data qualora vengano ammesse ad istruttoria eventuali domande concorrenti.

La presente ordinanza, ai sensi della Legge 241/1990, costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento riguardo l'istanza indicata in oggetto e pertanto si rende noto che l'Ente procedente è l'Amm. ne Provinciale di Vercelli, il Servizio responsabile del procedimento è Il Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Salvatore Zaccuri.

La presente ordinanza sarà pubblicata ,sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Claudio Mombelli

Regione Piemonte

Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico
- Alessandria

R.D. n. 523/1904 e L.R. n. 12/2004. Domanda di concessione per utilizzo area demaniale alveo torrente Curo-ne in Comune di Brignano Frascata (AL)

Il Responsabile del Settore

Vista la richiesta del sig. Enrico Serra in data 25/01/07 intesa ad ottenere la concessione per utilizzo area demaniale in alveo del torrente Curone in Comune di Brignano Frascata, in corrispondenza della particella n. 310 del Foglio 4;

visto il R.D. 25/07/1904 n. 523;

visto il R.D. 25/07/1904 n. 523;

vista la l.r. n. 12/2004 e il regolamento n. 14/R/2004;

avvisa

che la domanda e gli allegati tecnici sono presso il Settore OO.PP. e Difesa assetto idrogeologico di Alessandria a disposizione di chiunque voglia prenderne visione o possa vantare interesse all'oggetto della concessione.

Eventuali osservazioni ed opposizioni o domande concorrenti dovranno pervenire mediante invio o consegna al Settore decentrato OO.PP. di Alessandria, Piazza Turati n. 4, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Decorsi i termini di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna osservazione, opposizione o domanda concorrente, la concessione, previo pagamento degli oneri demaniali relativi, sarà assentita a favore del sig. Enrico Serra.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno

Terna - Rete Elettrica Nazionale - Torino

Pubblicazione del decreto di autorizzazione n. DDS/DEC/0356 emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 10.5.2007, relativo alla costruzione e all'esercizio di una variante per interrimento parziale della linea elettrica a 220 kV Stura - Rondissone T. 285, nel Comune di Settimo Torinese

*Ministero dell'Ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Direzione generale per la difesa del suolo
Prot. n. DDS/DEC/0356*

Vista l'istanza in data 17.04.2003, corredata di relazione tecnica e disegni, con la quale la T.E.R.N.A. S.p.A. - AOT di Torino con sede in C.so Regina Margherita n. 267, 10143 Torino, (omissis) ha chiesto, ai sensi dell'art. 111 del T.U. n. 1775/33, l'autorizzazione, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità alla costruzione e all'esercizio di una variante per interrimento parziale della linea elettrica a 220 kV Stura - Rondissone T. 285 nel Comune di Settimo Torinese;

Considerato che la linea elettrica a 220 kV Stura - Rondissone T. 285 è stata originariamente autorizzata dall'allora Ministero dei Lavori Pubblici con D.M. 18/02/1956 n. 5838/CO;

che detto elettrodotto, ai sensi dell'art. 3, punto 7 del D.L.vo n. 79/1999, fa parte della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale;

Considerato che l'interrimento parziale della linea elettrica a 220 kV "Stura - Rondissone T. 285" è parte di un programma di interventi sulle infrastrutture elettriche a servizio del sistema socio - economico produttivo, volti a migliorare sotto il profilo ambientale, l'efficienza del sistema elettrico nelle

aree ob.2 e/o phasing out relative al DOCUP 94-96 stabiliti nella Convenzione del 12/12/2001 tra Regione Piemonte ed ENEL S.p.A. e nella successiva Determinazione n. 67 del 08/03/2002 da parte della Regione Piemonte degli interventi di risanamento su elettrodotti AT;

Visto che l'intervento di interrimento in oggetto verrà realizzato nel tratto compreso tra i sostegni n. 16 e n. 23 dell'attuale elettrodotto aereo (per una lunghezza di circa 2,100 Km), con posa di una terna di cavi unipolari 1 x 1600 mmq ad isolamento solido interrati parte in aree viabili e parte in aree private;

che verranno inoltre sostituiti i sostegni n. 16 e n. 23 con due nuovi sostegni capolinea rispettivamente a traliccio di tipo a delta in semplice terna e tronco piramidale a doppia terna con la conseguente demolizione ed eliminazione del tronco di elettrodotto aereo non più utilizzato tra i sostegni n. 16 e n. 23;

Considerato che la T.E.R.N.A. S.p.A. ha fatto presente nell'istanza che gli impianti in oggetto saranno realizzati secondo le modalità tecniche e le norme vigenti in materia, in conformità con il progetto allegato e che la posizione dei nuovi sostegni è stata definita in armonia con quanto dettato dall'art. 121 del T.U. del 11/12/1933 n. 1775, comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi sia pubblici che privati coinvolti, in modo tale da recare il minore sacrificio possibile alle proprietà interessate, avendo cura di vagliare le situazioni esistenti sui fondi da asservire rispetto anche alle condizioni dei terreni limitrofi;

Considerato che le caratteristiche elettriche delle opere in progetto sono le seguenti:

Tratto di linea in cavo interrato:

Tensione di esercizio 220 kV

Frequenza nominale 50Hz

Potenza nominale complessiva 1400 A

I Conduttori della nuova tratta in cavo interrato sarà costituita da una terna di cavi di energia unipolari 1 x 1600 mmq con conduttore di rame ed isolamento estrusi e da un cavo di telecontrollo.

I cavi di energia verranno posati ad una profondità media al piano di appoggio di 1,50 m ed a una distanza interassiale tra loro di 0,25 m nel rispetto delle modalità di posa di cui alle Norme CEI 11-17 Sezione 3. Gli attraversamenti sotterranei con opere di pubblico interesse coinvolgeranno la ferrovia Torino Milano, strade comunali, linee di telecomunicazione nonché sottoservizi vari come meglio specificato negli atti di progetto. Il cavo interrato assoggetterà per servitù di elettrodotto una fascia di terreno della larghezza di circa 3 m per asse linea salvo casi eccezionali.

Tratto di linea in cavo aereo:

Frequenza nominale 50 Hz

Tensione nominale 220 kv

Intensità di corrente in servizio normale 1200/1430 A

L'intervento sul tratto aereo è conseguenza solo della sostituzione degli attuali sostegni n. 16 e n. 23 con due nuovi sostegni capolinea a traliccio a cui verranno ancorati i conduttori di energia e la corda di guardia esistenti. Nelle campate aeree adiacenti ai due nuovi sostegni, ciascuna fase elettrica rimarrà pertanto costituita da due conduttori di energia binati.

I conduttori in corda alluminio/acciaio avranno le seguenti caratteristiche:

- Diametro nominale esterno 31,5 mm
- Formazione acciaio 19 fili d. 2,1 mm
- Formazione alluminio 54 fili d. 3,5 mm
- Sezione totale 585,3 mm²

La Fune di guardia in corda in acciaio zincato avrà le seguenti caratteristiche:

- Diametro esterno 11,5 mm
- Sezione 78,94 mm²
- Formazione acciaio 19 fili d 2,3 mm

L'isolamento avverrà a mezzo isolatori in vetro temperato del tipo a cappa e perno, con catene di almeno 14 elementi. I sostegni capolinea, che sostituiranno gli attuali n. 16 e n. 23, saranno del tipo a delta a semplice terna mentre il nuovo sostegno n. 16 bis sarà del tipo troncopiramidale a doppia tema, e saranno, entrambi i tipi, realizzati in angolari d'acciaio ad elementi bullonati e zincati a fuoco.

Con la posa in opera dei nuovi sostegni i conduttori avranno nelle stesse campate una altezza da terra superiore a quella minima prescritta dall'art. 2.1.05 del D.M. 16/01/1991.

I conduttori esterni assoggetteranno per servitù di elettrodotto una fascia di terreno della larghezza di circa 15 m per asse linea salvo casi eccezionali.

Transizione Aereo-Cavo

Come riportato nella Relazione dell'Ufficio istruttore con lettera del 14/06/2006 Prot. TEAOT-TO/P2006001105 la T.E.R.N.A. segnalava che nel corso della predisposizione del progetto esecutivo si è reso necessario apportare alcune modifiche non sostanziali al progetto, ovvero:

- Il passaggio tra linea aerea e cavo (sia per il nuovo sostegno n. 16 che per il n. 23) non avverrà più con posizionamento dei portaterminali a terra. Tale scelta comportava l'impegno di un'area recintata con la realizzazione di una vera e propria stazione elettrica. Grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, i terminali dei cavi saranno posizionati a circa 10 metri di altezza, direttamente sui tralicci capolinea su apposita mensola. Pertanto non verrà impegnata una porzione di territorio attorno al palo;

- La nuova scelta progettuale descritta al precedente punto, ha consentito di ottimizzare la posizione del sostegno n. 16, rispetto al progetto presentato, con una minima variante del tracciato del cavo nei pressi del sostegno, interessando terreni di proprietà Comunale (Fg. 43 particelle 82-83-710-388-386-3S7-380) In questo modo si è ottenuto l'ulteriore vantaggio ambientale di realizzare un sostegno in meno rispetto a quanto previsto in origine;

- Il nuovo sostegno n. 23 rimarrà invece nella stessa posizione del precedente, anche in questo caso evitando di impegnare aree a terra. Rispetto alla soluzione sopra descritta ricadente interamente su territorio del Comune di Settimo Torinese, lo stesso Comune dava parere favorevole con nota Prot.n. 49218/VI/7 del 28/06/2006.

Considerato che l'unico Comune interessato è quello di Settimo Torinese in provincia di Torino;

Considerato che la T.E.R.N.A. S.p.A. ha provveduto ad interessare direttamente gli Enti e le Amministrazioni della presentazione della domanda di cui sopra, nonché ha provveduto, ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, alla pubblicazione della

presentazione dell'istanza comunicando che i nulla osta e le eventuali osservazioni dovevano essere indirizzati all'Ufficio istruttore;

- che le pubblicazioni sono state effettuate mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 103, parte seconda, in data 06.05.2003, avviso pubblicato sul giornale Nazionale "La Stampa" in data 06/05/2003 e sul settimanale di informazione locale "la Nuova" di Settimo Torinese in data 08/05/2003. Analoga pubblicazione è stata effettuata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Settimo Torinese;

- negli avvisi è stato comunicato che la domanda, la relazione tecnica ed il piano tecnico delle opere sono stati depositati presso l'Ufficio istruttore e presso il Comune di Settimo Torinese e che entro 30 (trenta) giorni si sarebbero potute presentare all'Ufficio istruttore, a norma dell'art. 112 del citato T.U. n. 1775/1933 le eventuali opposizioni e osservazioni;

- che durante i periodi delle pubblicazioni e nei trenta giorni a partire dalla avvenuta pubblicazione non risultano essere state presentate opposizioni o reclami né all'Ufficio istruttore né al Comune interessato;

Considerato che in relazione all'istanza del 17.04.2003 a seguito di richieste direttamente inoltrate dalla T.E.R.N.A. S.p.A. sono stati acquisiti i seguenti nullaosta da parte degli Enti e Amministrazioni interessati all'esecuzione delle opere elettriche in variante:

- 1) Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale per il Piemonte e la Valle d'Aosta - Nulla Osta prot. n. TO/IE/03/08-002118 del 16/06/03 (Allegato 1);

- 2) Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per l'Energia le Risorse Minerarie - Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la Geotermia per l'Italia Settentrionale e Relativo Off Shore - Bologna, Nulla Osta con nota Prot. n. 2701 del 07/05/2003 (Allegato 2);

- 3) Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale - Torino, Nulla Osta Prot. n. 2304 del 23/04/2003 (Allegato 3);

- 4) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi del Piemonte, Liguria Valle d'Aosta, Nulla Osta Prot. n. 01622 del 21/05/2003 (Allegato 4);

- 5) RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Comp.le Infrastruttura Torino - Tecnico Armamento ed Opere Civili, Nulla Osta Prot. 1524 del 14/07/2003 e Prot. 2085 del 25/10/2005 (Allegato 5 e 5 BIS);

- 6) Regione Piemonte - Direzione Difesa Suolo, Nulla Osta Prot. n. 7393/23 del 09/11/2005 (Allegato 6);

- 7) Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, Parere Prot. n. 19318/25.3 del 14/04/2005 (Allegato 7);

- 8) Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, Parere n. 4399 del 07/05/2003 (Allegato 8);

- 9) Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Parere n. 7547/16.4 del 05/06/2003 (Allegato 9);

10) Regione Piemonte - Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica - Settore Gestione Beni Ambientali, Parere con Determina n. 151 del 02/09/2003 (Allegato 10) 11) AEM Trasmissione, Nulla Osta Prot. n. 90/TE del 29/05/2003 (Allegato 11);

12) SNAM Rete Gas, Parere n. C.TO-GHI 93 del 06/05/2003 (Allegato 12);

13) ENEL Distribuzione - Direzione Rete, Centro AT n. A20031090 del 19/05/2003 (Allegato 13);

14) Comando RFC Interregionale Nord - Ufficio Affari Generali - Sezione Logistica Infrastrutture e Servitù Militari, Nulla Osta Prot. n. 509/3-LIS-2 del 19/04/2004 (Allegato 14);

15) ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Parere Prot. n. 7095/20.4 del 09/05/2003 (Allegato 15);

16) Marina Militare - Comando in Capo del Dipartimento Militare dell'Alto Tirreno, Nulla Osta TMFR/22211 del 07/05/2003 (Allegato 16);

17) Comune di Settimo Torinese - Nulla Osta Prot. 42475 del 27/05/2003 e successivo Nulla Osta Prot. 49218 del 28/06/2006. (Allegato 17 e 17 bis);

18) Agenzia del Territorio - Direzione Regionale per il Piemonte - Area Supporto e Coordinamento Operativo, Parere Prot. 2385 del 21/05/2003;

Visto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Servizi integrati Infrastrutture e Trasporti - Sezione U.T. Art. 81 con nota 03/01/2005 n. 7719 ha dichiarato la conformità urbanistica e l'adesione all'intesa Stato-Regione di cui all'art. 81 del DPR 616/77 e all'art. 2 del DPR 383/94 in relazione alle opere elettriche in questione;

che nella medesima nota il S.I.I.T. ha subordinato la realizzazione delle Opere all'acquisizione da parte del soggetto proponente dell'autorizzazione delle FS e dei pareri favorevoli dei Settori Regionali Difesa del Suolo OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino.

Pareri questi che sono pervenuti successivamente (vedi 5, 6 e 7 dell'elenco nulla osta e osservazioni);

Considerato che, data la natura del collegamento elettrico in variante, le opere elettriche in questione non sono soggette alla procedura della V.I.A., ai sensi del D.P.R. 27.4.1992, né alla procedura di V.I.A. regionale ai sensi dei D.P.R. 12.04.1996;

Visto che per quanto riguarda il rispetto delle norme in materia campi elettromagnetici la T.E.R.N.A. S.p.A. ha dichiarato che il Progetto Tecnico, in relazione alla variante in questione, per quanto concerne le distanze tra conduttori di energia e fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, queste sono conformi al dettato DPCM 23/04/1992, 28/09/1995 ed alla Legge 22.02.01 n. 36 "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Ed a tal proposito nell'atto di dichiarazione del 30.08.2006 la medesima T.E.R.N.A. S.p.A. ha dichiarato che il progetto di interrimento rispetterà la normativa relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici di cui alla Legge 22.02.01 n. 36 e al DPCM 8.7.2003 oltre alla norma CEI 211-4 ed in conformità al progetto allegato;

che, con la medesima dichiarazione di accettazione datata 30.08.2006, la T.E.R.N.A. S.p.A., si è obbligata ad accettare tutte le condizioni stabilite dalle Autorità e dagli Enti interessati dalla costruzione dell'impianto;

Considerato che, ai fini della emissione del provvedimento di autorizzazione definitiva, l'istruttoria è stata esperita dal Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta - Torino il quale, con relazione d'istruttoria in data 06/10/2006 ha espresso parere favorevole per l'accoglimento della richiesta di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della variante elettrica nonché in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza, indifferibilità e di inamovibilità subordinatamente all'osservanza da parte della T.E.R.N.A. S.p.A. delle norme e particolarità imposte dagli Enti interessati;

- che il medesimo Ufficio istruttore ha inoltre proposto che sia stabilito nell'emanando decreto, anche sulla base di quanto richiesto dalla T.E.R.N.A. S.p.A., che i lavori e le espropriazioni in argomento debbano essere iniziati entro 12 (dodici) mesi ed ultimati entro 60 (sessanta) mesi dalla data del decreto di autorizzazione;

Ritenuto, pertanto, che è giustificata, e quindi accoglibile, la domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle opere elettriche in argomento; Considerato che il progetto allegato all'istanza ha ottenuto i nulla osta ed i consensi di massima da parte delle autorità e degli enti citati in precedenza;

- che prima dell'inizio dei lavori la T.E.R.N.A. S.p.A. dovrà presentare al Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta - Torino, il progetto esecutivo nel rispetto delle prescrizioni fissate da tutti gli Enti/Amministrazioni interessati nel corso dell'istruttoria;

- che i sostegni aerei e la progettazione esecutiva dell'interramento dovranno essere verificati con le azioni in accordo con il D.M. settembre 2005 "Norme tecniche per le costruzioni" tenendo conto della classificazione sismica di Settimo Torinese (Torino) prevista dalle ordinanze D.P.C.M. 20.03.2003 n. 3274 e 28.04.2006 n. 3519.

- che per i limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dai CEM tiene luogo il D.P.C.M. 8.7.2003 G.U. del 20.8.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti"; in particolare dovrà essere effettuata una verifica dei parametri di esposizione ai campi elettrici e magnetici e predisposta, ai fini del collaudo, una relazione di calcolo delle fasce di rispetto secondo le linee guida CEI 106 - I, tenendo conto che i 3 µT dovranno misurarsi a quota stradale in asse cavo;

Vista la legge 25/6/1865 n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Visto il decreto legislativo 27.12.2004, n. 330, recante "Integrazioni al D.P.R. n. 327/2001 in materia di espropriazioni per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche";

Visto, in particolare, il nuovo articolo 57 bis del D.P.R. 327/2001, introdotto dal predetto decreto legislativo n. 330/2004, ove si prevede testualmente che

“per le infrastrutture lineari energetiche per le quali alla data del 31.12.2004 sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni di cui al presente Testo Unico a meno che il beneficiario dell'espropriazione o il proponente dell'opera infrastrutturale energetica abbia optato espressamente per l'applicazione del presente Testo Unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi non ancora concluse.”,

Considerato che, non essendo pervenute opzioni per l'applicazione del nuovo Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di cui al citato D.P.R. n. 327/2001, ed essendo, peraltro, al 31.12.2004 ampiamente scaduti i termini di cui all'articolo 57 bis del medesimo D.P.R. per la formulazione di osservazioni a seguito delle pubblicazioni citate in precedenza, nella fattispecie oggetto del presente decreto, nel caso in cui fosse necessario procedere ad atti espropriativi, si applicherà la disciplina antecedente al medesimo D.P.R. n. 327/2001, regolata dalla citata legge fondamentale n. 2359 del 1865 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il T.U. di leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775, e successive modificazioni;

Visto il D.I. 21/03/1998, n. 449, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 28/06/1986, n. 339, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne, e successive norme integrative;

Visto il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 457/98 in data 17/12/1998 concernente la normativa tecnica e delle relative procedure da applicare alla costruzione di linee elettriche, di cui dovrà essere tenuto conto nella realizzazione della variante di linea elettrica in parola;

Vista la legge 06/12/1962, n. 1643 e successive norme delegate e di attuazione, nonché il D.L. 11/07/1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 08/08/1992 n. 359;

Visto il Decreto Legislativo 312/1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 16/03/1999 n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto ministeriale industria commercio artigianato 22 dicembre 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 79199;

Vista la legge 22/02/2001 n. 36, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Visto il D.P.C.M. 8 luglio 2003 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 200 del 29.8.2003, emanato in attuazione della predetta legge n. 36/2001;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto, in particolare, il comma 26 dell'articolo 1 della predetta legge n. 239/2004, con il quale è stato introdotto il nuovo comma 4 ter dell'articolo 1 sexies del decreto legge n. 239/2003, ove è previsto

che le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione;

Considerato che la Società istante non ha fatto richiesta per l'applicazione della nuova disciplina introdotta dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui al precedente considerato;

Considerato pertanto che nella fattispecie in esame occorre applicare la normativa e fare riferimento all'assetto di competenze precedente all'entrata in vigore della citata legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui al T.U. n. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'assetto di competenze di cui al precedente considerato risulta determinato secondo quanto riportato ai successivi visto e considerato;

Visto Part. 29 comma 1, lett. g), del D. Lgs. 31/3/1998, n. 112, che conserva allo Stato, tra le altre, le funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto di energia con tensione superiore a 150 KV;

Visto Part. 35, comma 3, del D.Lgs. 30/7/1999, n. 300, che dispone il trasferimento al nuovo Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con le inerenti risorse, le funzioni ed i compiti dei Ministeri dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri od agenzie;

Considerato che le funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto di energia con tensione superiore a 150 KV non risultano attribuite ad un altro ministero od agenzia;

Visto il D.P.C.M. 10/4/2001, pubblicato nella G.U. 7/5/2001, n. 104 con il quale la Direzione Generale della difesa del suolo, con la totalità delle inerenti risorse è stata trasferita dall'allora Ministero dei Lavori Pubblici all'allora Ministero dell'Ambiente;

Visto l'art. 9, comma 1, 1, lett. c), del D.P.R. 26/3/2001, n. 175, che prevede l'attribuzione alla Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, dell'esercizio delle competenze del predetto Ministero in materia di funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore a 150 KV;

Vista la nota 15/4/2002, n. 2351, con la quale la scrivente Direzione chiedeva l'avviso della Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive in ordine all'attuale assetto delle competenze in materia;

Vista la nota 24/4/2002, n. 207436, con la quale la Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive ha concordato in ordine alla permanenza della competenza relativa alle funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto di energia con tensione superiore 150 KV in capo alla scrivente Direzione, in quanto all'art. 9, comma 1 lett. c), del DPR 26/3/2001, n. 175, deve essere attribuita una portata meramente ricognitiva delle competenze che già spettavano all'ex Ministero dell'industria prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 300199, poiché in nessuna norma di tale medesimo decreto legislativo è previsto il trasfe-

rimento di competenze dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al Ministero delle attività produttive;

decreta

Art. 1) La T.E.R.N.A. S.p.A. - AOT di Torino con sede in C.so Regina Margherita n. 267, 10143 Torino, (omissis) è autorizzata a costruire ed esercire il collegamento elettrico in variante costituito dall'interramento parziale della linea elettrica a 220 kV Stura - Rondissone T. 285 nel Comune di Settimo Torinese nel tratto compreso tra i sostegni n. 16 e n. 23;

Art. 2) Ai sensi del R.D. n. 1775/33, del D.P.R. n. 342/1965, nonché delle disposizioni di cui al D.M. industria, commercio e artigianato del 22.12.2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo prevista dall'articolo 3, comma 8, del D.L.vo n. 79/1999, l'autorizzazione di cui al presente decreto ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ed inamovibilità.

Art. 3) I termini per l'inizio e la fine dei lavori e di eventuali espropriazioni sono fissati rispettivamente in mesi 12 (dodici) e 60 (sessanta) dalla data del presente decreto.

Prima dell'inizio dei lavori la T.E.R.N.A. S.p.A. dovrà presentare al Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta - Torino, il progetto esecutivo nel rispetto delle prescrizioni fissate da tutti gli Enti/Amministrazioni interessati nel corso dell'istruttoria e nel caso sia necessario procedere ad atti ablativi il Piano particellare di tutte le aree rispetto alle quali sia necessario agire ai sensi della legge n. 2359 del 1865 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4) La presente autorizzazione è rilasciata subordinatamente al rispetto delle norme tecniche di cui al D.I. 21/03/1988 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, delle prescrizioni tecnico-costruttive specificate nel voto n. 457/98 del 17/12/1998 di cui alle premesse, delle prescrizioni ed osservazioni imposte dalle Amministrazioni, Enti o Autorità interessate, nonché delle modalità costruttive previste nel progetto allegato all'istanza del 17/04/2003, delle disposizioni di cui al DPCM 8 luglio 2003, pubblicato nella G.U. n. 200 del 29.8.2003 e di tutte le norme vigenti in materia di elettrodotti.

Dei suddetti adempimenti la T.E.R.N.A. S.p.A. dovrà fornire apposita dettagliata relazione ai fini del collaudo.

Le opere oggetto del presente decreto dovranno essere collaudate da apposita Commissione nominata con decreto di questa Direzione Generale, ai sensi dell'articolo 3.1.03 del regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339, approvato con D.M. 21.3.1988, n. 449.

Art. 5) L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni, Enti o Autorità interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. 11/12/1933 n. 1775.

In conseguenza la T.E.R.N.A. S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque cau-

sati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6) La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'ina-dempimento.

Art. 7) Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della T.E.R.N.A. S.p.A..

Art. 8) Il Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta - Ufficio di Torino, cura, sulla base delle competenze attribuite dalla normativa di cui al T.U. n. 1775/33, l'esecuzione del presente decreto.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Roma, 10 maggio 2007

Il Direttore generale
Mauro Luciani

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di San Giusto Canavese (Torino)

Avvio di procedura di approvazione della proposta di piano di classificazione acustica comunale del Comune di San Giusto Canavese - Variante numero uno ai sensi della legge 447/95, LR 52/00 e della DGR 85-3802/01 (art. 7 L.R. 20/10/00, n. 52)

Il Responsabile dell'UTC

vista e richiamata la deliberazione consiliare n. 86 in data 31/05/2007, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è approvata la proposta di piano di classificazione acustica comunale di san giusto canavese - variante n. 1 ai sensi della legge 447/95, LR 52/00 e della DGR 85-3802/01;

visto in particolare l'art. 7 - procedura di approvazione della classificazione acustica della L.R. 20/10/2000, n. 52;

rende noto

che la procedura di approvazione della classificazione acustica del Comune di San Giusto C.se (TO), di cui alla proposta adottata con provvedimento consiliare n. 86 in data 31/05/2007, è avviata.

Ai comuni confinanti ed alla Provincia di Torino viene trasmesso l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione.

Con la presente, si dà avviso che la comunicazione di avvio della procedura di approvazione della classi-

ficazione acustica resta affissa all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, dal giorno 25/06/07 al giorno 25/07/07 incluso, e che la proposta di cui sopra è disponibile per l'esame del pubblico presso: l'Ufficio Segreteria del Comune nel seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

Entro i successivi 60 giorni ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune di San Giusto C.se ed alla Provincia di Torino proposte ed osservazioni.

Entro 120 giorni dall'avvio della procedura, la Provincia di Torino ed i Comuni confinanti potranno avanzare rilievi e proposte.

Decorso il termine di 120 giorni di cui sopra, il Comune di San Giusto C.se procederà ad approvare il piano di classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della Provincia di Torino e dei Comuni confinanti, ovvero motivando puntualmente il mancato recepimento.

Dell'avvenuta approvazione definitiva sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel B.U.R. della Regione Piemonte e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Il Responsabile dell'UTC
Antonio Barbieri

Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. Progetto di derivazione idroelettrica dal Rio Gias Vecchio e dal Rio di Elva in Comune di Elva. Proponente: Eco Energy S.p.A, Strada Trinità 1, Carrù

In data 29 Maggio 2007 il Dott. Gianfranco Occe-li, in qualità di legale rappresentante della Eco Energy S.p.A., con sede in Strada Trinità 1, Carrù, ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso la Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di derivazione idroelettrica dal Rio Gias Vecchio e dal Rio di Elva in Comune di Elva (prot. generale di ricevimento n. 27326 in data 28.05.2007; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 29.05.2007 con n. ord. 12/VAL/2007).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 17.05.2007.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati - e cioè entro il 12 luglio 2007 - e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data

di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 25.10.2007, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.12, comma 7, L.R. 40/98 e s.m.i., qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, la Società proponente potrà segnalare l'inerzia alla Regione Piemonte che inviterà questa Provincia ad emanare il provvedimento nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione stessa agirà in via sostitutiva nel termine di sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni o al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica dell'atto.

Il Dirigente dell'Area funzionale del Territorio
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. - Progetto di impianto idroelettrico in subderivazione dai Canali dei Molini di Revello e di Rifreddo nei Comuni di Sanfront, Rifreddo e Revello. Proponente: E.SA. Energie s.r.l., Via P. Massia 15, Savigliano

In data 31 Maggio 2007 il Sig. Giolitti Mario, in qualità di Amministratore Unico della E.SA. Energie s.r.l., con sede in Via P. Massia 15, Savigliano, ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso la Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di impianto idroelettrico in subderivazione dai Canali dei Molini di Revello e di Rifreddo nei Comuni di Sanfront, Rifreddo e Revello (prot. generale di ricevimento n. 28632 in data 30.05.2007; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 31.05.2007 con n. ord. 14/VAL/2007).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 27.05.2007.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati - e cioè entro il 14 luglio 2007 -

e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 27.10.2007, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art.12, comma 7, L.R. 40/98 e s.m.i., qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, la Società proponente potrà segnalare l'inerzia alla Regione Piemonte che inviterà questa Provincia ad emanare il provvedimento nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione stessa agirà in via sostitutiva nel termine di sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni o al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica dell'atto.

Il Dirigente dell'Area funzionale del Territorio
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.. Progetto di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi in Comune di Roddi. Proponente: B.G.C. di Borsa Giovanni Carlo e s.n.c., Via Fontanassa 21, Roddi

In data 31 Maggio 2007 il Sig. Borsa Giovanni Carlo, in qualità di legale rappresentante della Ditta B.G.C. di Borsa Giovanni Carlo s.n.c. con sede in Roddi, Via Fontanassa 21, ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso la Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi in Comune di Roddi (prot. generale di ricevimento n. 27803 in data 29.05.2007; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 31.05.2007 con n. ord. 13/VAL/2007).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", pubblicato in data 22.05.2007.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in for-

ma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati - e cioè entro il 14 luglio 2007 - e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 27.10.2007, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art.12, comma 7, L.R. 40/98 e s.m.i., qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, la Società proponente potrà segnalare l'inerzia alla Regione Piemonte che inviterà questa Provincia ad emanare il provvedimento nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione stessa agirà in via sostitutiva nel termine di sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luciano Fantino, Dirigente del Settore Tutela Ambiente, il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni o al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Luciano Fantino

Provincia di Torino

Servizio Valutazione Impatto Ambientale e attività estrattive

Demolizione e Scavi nell'ambito della costruzione del nuovo insediamento della Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche nell'area ex-Italgas, Torino. Proponente: Ditta Cantieri Moderni s.r.l., Pinerolo (TO). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che in data 12/06/2007, la Ditta Cantieri Moderni s.r.l., con sede legale in Pinerolo (To), Via Buniva n. 63, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi alla Demolizione e Scavi nell'ambito della costruzione del nuovo insediamento della Facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche nell'area ex-Italgas, Torino, rientrante nella categoria progettuale n. 6 dell'Allegato A2.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun/ven 9-12 mer 9-17.00), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica e' stabilita entro 60 giorni dalla data di

pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, i progetti sono da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine dei procedimenti.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento è l'Arch. Marta Petruzzelli del Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825 fax 011/861.4930.

La Dirigente del Servizio V.I.A.
Paola Molina

Provincia di Torino
Servizio Valutazione Impatto Ambientale e attività estrattive

Comunicazione di Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Recupero rifiuti, Proponente: Arcobaleno, Torino - Pozzo Garzigliana, Proponente Giordana, Garzigliana - Recupero rifiuti Collegio, Proponente: Torino Scavi Manzone, Torino

Nell'avviso in oggetto, pubblicato a pagina 66 del Bollettino Ufficiale n. 24 del 14 giugno 2007 - parte III - il comunicato inerente il punto 2:

Trivellazione di un pozzo ad uso irriguo, Garzigliana.

Proponente: Azienda Agricola di Tamagnano Pietro Paolo, Pancalieri (TO), è da ritenersi annullato.

Conseguentemente è annullato anche il punto 2 pubblicato a pagina 67.

Permane invariato il resto.

Provincia di Torino
Servizio Valutazione Impatto Ambientale e attività estrattive

Comunicazione di Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati per i lavori di adeguamento della S.S. 24 del Monginevro

L'avviso in oggetto, pubblicato a pagina 66 del Bollettino Ufficiale n. 24 del 14 giugno 2007 - parte III - è da ritenersi annullato.

La Dirigente del Servizio
Paola Molina

Regione Piemonte
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Lavori di sistemazione idrogeologica del Rio Pogliola a difesa abitato in località Artesina - Legge 185/1992 - nel Comune di Frabosa Sottana - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40

In data 11/04/2007 il Dott. Pietro Blengini, Sindaco pro tempore del Comune di Frabosa Sottana con sede Frabosa Sottana (CN) via IV Novembre n. 12, ha depositato presso l'ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Lavori di sistemazione idrogeologica del rio Pogliola e difesa abitato in località Artesina - Legge 185/1992 - localizzato nel Comune di Frabosa Sottana (Cn) presentato dal Comune di Frabosa Sottana (CN) - Tip. B1 13 - Pos. 14-VER-2007, allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A., presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'ufficio di deposito progetti - Via Principe Amedeo, 17 - Torino (con orario di apertura al pubblico: 9,00 - 12,30), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Carlo Giraud, Dirigente Responsabile del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, tel. 0171 321911, e il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il Dott. Ing. Alfio Rivero del Settore medesimo.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraud

Regione Piemonte
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Autotrasporti Iberti S.n.c. - Baldissero d'Alba - Realizzazione difesa spondale del Rio Aprato mediante scogliera in blocchi di cava in comune di Bandissero d'Alba. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005, art. 13 e 14 c. 2)

Data di avvio: 08/06/2007 prot. 25981

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche

Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraud

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:
Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Dott. Ing. Alfio Cognome: Rivero

Telefono: 0171/321911 e-mail: alfio.rivero@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico Settore Decentrato Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraud

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Comune di Valdieri - Lavori di consolidamento Ponte Cialombard sul Torrente Gesso in Comune di Valdieri

Data di avvio: 12/06/2007 prot. 26617;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche

Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraud

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:
Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Livio Cognome: Gullino

Telefono: 0171/321911 e-mail: livio.gullino@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 60 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico Settore Decentrato Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraud

Regione Piemonte

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito dell'elaborato RN. 204 - "SS 20 del Colle del Tenda - Nuovo Tunnel del Colle di Tenda - Dossier d'enquête publique préalable à la Déclaration d'Utilité Publique comportant étude d'impact". Ottemperanza ai disposti della Convenzione Espoo. Rettifica

In data 22/11/2006 è stato depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'art. 12, comma 2 lettera a) della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "SS 20 del Colle del Tenda - Nuovo Tunnel del Colle di Tenda" nel Comune di Limone Piemonte come comunicato sul BUR n. 50 del 14/12/06 successivamente integrato dal BUR n. 52 del 28/12/06.

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa" del 23/11/06.

Trattandosi di valutazione di impatto ambientale transfrontaliera si rende necessario ottemperare ai disposti della Convenzione Espoo del 25 febbraio 1991. Pertanto si dà comunicazione dell'avvenuto deposito in data 8/05/07, presso la sede dei Trasporti della Regione Piemonte, del "Dossier d'enquête publique préalable à la Déclaration d'Utilité Publique comportant étude d'impact", inviatoci dal Prefetto francese delle Alpi Marittime.

Il dossier è consultabile dal 7 giugno al 13 luglio 2007 presso la sede regionale della Direzione Trasporti, via Belfiore 23, Torino (II piano) dal lunedì al giovedì negli orari 10,00 - 12,30 e 14,30 - 16,00.

Le eventuali osservazioni da parte del pubblico dovranno essere trasmesse alla stessa Direzione Regionale entro e non oltre il giorno 13 luglio 2007.

Il Responsabile del Procedimento
Aldo Manto

Regione Piemonte

Settore Viabilità ed impianti fissi

Lavori di adeguamento della SS 24 del Monginevro nel tratto Cesana Torinese-Claviere, compresa la realizzazione della variante all'abitato di Claviere - Progetto definitivo per il completamento delle opere inerenti la galleria di Cesana a seguito del rinvenimento di roccia con presenza di tracce di amianto e realizzazione di deposito sotterraneo per lo stoccaggio definitivo dei materiali di scavo - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo ai sensi della legge 285/2000, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 42-4336 del 05 novembre 2001 e s.m.i. - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente l'attivazione della fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale sul progetto definitivo, ai sensi della legge regionale 40/1998, e contestuale valutazione d'incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e D.P.G.R. n. 16/R del 16/11/2001

L'ANAS S.p.A. Compartimento della viabilità per il Piemonte, con sede in Torino, Corso Matteotti n. 8, con nota prot. n. 17809 del 04.06.2007, ha richiesto, ai sensi della legge 285/2000, alla Direzione Regionale Trasporti, con sede in Via Belfiore, n. 23, Torino ed, ai sensi della legge regionale 40/1998 e del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., alla Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale e attività Estrattiva, con sede in Via Valeggio, n. 5, Torino l'attivazione della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo denominato: "Lavori di adeguamento della SS 24 del Monginevro nel tratto Cesana Torinese-Claviere, compresa la realizzazione della variante all'abitato di Claviere - Progetto definitivo

per il completamento delle opere inerenti la galleria di Cesana a seguito del rinvenimento di roccia con presenza di tracce di amianto e realizzazione di deposito sotterraneo per lo stoccaggio definitivo dei materiali di scavo” e della perizia di variante sulle modifiche riguardanti la localizzazione dell’impianto di betonaggio, dell’area di deponia e di frantumazione inerti tutti localizzati in Provincia di Torino, nei comuni di Cesana Torinese (TO) e Claviere (TO), depositando tre copie dei relativi elaborati progettuali presso la Direzione Trasporti e quattro copie alla Provincia di Torino.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano “La Repubblica”, pubblicato in data 04.06.2007.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito progetti - Sportello Ambiente della Provincia di Torino (con orario di apertura: lun. - ven. ore 9.00 - 12.00 e merc. 9.00 - 17.30), per quarantacinque giorni a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati.

La conclusione del procedimento inerente la Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo, ai sensi della legge 285/2000, è stabilita entro 150 giorni dalla data del deposito degli elaborati progettuali subordinata alla conclusione del procedimento inerente la fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale e contestuale valutazione d’incidenza di cui al successivo punto.

La conclusione del procedimento inerente fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale sul progetto definitivo, ai sensi della legge regionale 40/1998, e contestuale valutazione d’incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e D.P.G.R. n. 16/R del 16/11/2001, è stabilita entro 150 giorni dalla data del deposito degli elaborati progettuali, fatte salve eventuali integrazioni alla documentazione presentata.

Il Responsabile del Procedimento designato per la Regione Piemonte, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge 285/2000, è l’ing. Giuseppe Iacopino, Dirigente Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 011/4324245); per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all’ing. Roberto Delponete (tel. 011/4324786) ed all’ing. Luciano Varetto (011/4325259), funzionari del Settore Viabilità ed Impianti Fissi.

Il responsabile del Procedimento designato per la Provincia di Torino, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., della legge regionale 40/1998 e del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., è l’Ing. Elena Garbarino, del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva (tel. 011/8613825).

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile del Procedimento
per la Regione Piemonte
Giuseppe Iacopino

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto
Ambientale per la Provincia di Torino
Paola Molina

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
 Piazza Castello 165
 10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)	TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO A1 <input type="checkbox"/>	12 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 104,00
TIPO S1 <input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO A3 <input type="checkbox"/>	12 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 46,00
TIPO S3 <input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/>	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
CODICE ABBONAMENTO []	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento su C.C.P. n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino





Situata al centro del Lago Maggiore, proprio di fronte alle isole Borromeo, Stresa fu dalla metà dell'Ottocento, fino ai primi del Novecento, una delle tappe del Grand Tour di viaggiatori eccellenti, tra i quali Stendhal, Byron e Dickens.

Centro di rilievo turistico internazionale, Stresa possiede uno splendido lungolago, dove si ergono prestigiosi edifici in stile liberty, circondati da parchi e giardini.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Valeria Repaci
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Moisis	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Rosario Copia
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Roberto Falco, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.